

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	52
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	53
GIUSTIZIA (II)	»	75
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	77
DIFESA (IV)	»	86
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	87
FINANZE (VI)	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione++ Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	117
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	122
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	162
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	180
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	185
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	186

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. C. 3662 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 13 luglio 2022. – Presidenza
del presidente Alessio BUTTI.*

La seduta comincia alle 9.15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

C. 3662 Governo.

(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3662 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di contenere, per il terzo trimestre 2022, i costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di garantire la liquidità alle imprese che effettuano stoccaggi di gas naturale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 1 richiede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni del provvedimento modificano esplicitamente, in contrasto con

precedenti raccomandazioni del Comitato, norme del decreto-legge n. 50 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame della Camera al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame; in particolare, l'articolo 3, comma 1, dispone, alla lettera a), il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa per le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas al fine di mantenere inalterata rispetto al precedente trimestre la spesa dei clienti agevolati; alla lettera b), invece, si prevede l'estensione anche al primo trimestre 2022 del meccanismo previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella di entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre; l'articolo 5, al comma 1, prevede che le garanzie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 siano applicate anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (si veda da ultimo in proposito la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

si segnala che il 30 giugno 2022, ossia il medesimo giorno dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, nel corso dell'esame in sede referente del disegno C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, è stato approvato l'emendamento dei relatori 1.11 che fa confluire in quel decreto-legge il provvedimento in esame, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la sua abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti; sul punto, peraltro, si evidenzia che la X Commissione Attività produttive, competente in sede referente, a seguito della confluenza nel decreto-legge n. 50, non solo non è stata posta nelle condizioni di poter esaminare il decreto-legge in esame, ma non ha avuto nemmeno il tempo necessario per poter esprimere, in sede consultiva, il parere alle Commissioni V e VI, competenti in sede referente sul decreto-legge n. 50 su tale ultimo provvedimento come modifi-

cato dalle commissioni; in proposito si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza", rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

abbia cura il Governo di evitare forme di "intreccio", e in particolare la modifica

esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere in modo da non alterare l'ordinario iter di conversione;

abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la "confluenza" con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge. ».

Devis DORI, premettendo di aver personalmente assistito alla seduta del 30 giugno delle Commissioni riunite V e VI responsabili per l'esame, in sede referente, della conversione in legge del decreto-legge n. 50, pone l'accento sulla gravità del comportamento del Governo che, poco dopo l'inizio della seduta, intorno alle 12.30, ha dichiarato che avrebbe successivamente presentato un emendamento in cui sarebbe confluito il decreto-legge n. 80 quando quest'ultimo risultava ancora non deliberato dal Consiglio dei Ministri (la riunione del Consiglio dei Ministri si è infatti svolta, come risulta dal comunicato stampa, dalle 15.30 alle 16.45). Ciò significa che il Governo era consapevole dell'imminente abrogazione del decreto-legge n. 80 diverse ore prima che questo fosse deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica, in palese contrasto con i principi regolatori dell'iter legislativo e del corretto equilibrio istituzionale.

Alessio BUTTI, *presidente*, condividendo i rilievi critici sollevati dall'onorevole Dori, sottolinea la grave anomalia del comportamento del Governo. Ritiene che gli specifici

elementi segnalati dall'onorevole Dori possano utilmente confluire nella proposta di parere.

Maura TOMASI, *relatrice*, nel concordare con il Presidente e il collega Dori sulla grave anomalia del comportamento del Governo, rileva, all'esito dell'analisi del resoconto delle Commissioni riunite V e VI del 30 giugno, che, in effetti, il Governo ha espresso in Commissione l'intenzione di far confluire in un emendamento al decreto-legge n. 50 il decreto-legge n. 80 quando quest'ultimo non era ancora stato deliberato dal Governo. In particolare, il rappresentante del Governo ha prima dichiarato che il Consiglio dei ministri avrebbe approvato in giornata un decreto-legge in materia energetica, le cui disposizioni sarebbero state presentate alle Commissioni come emendamento del Governo e, quindi, successivamente, che avrebbe presentato l'emendamento per far confluire il contenuto del decreto-legge in materia di energia deliberato dal Consiglio dei ministri dopo l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica. Propone quindi di integrare la proposta di parere nel senso di aggiungere, dopo le parole « nel frattempo prodotti », le seguenti parole « tale emendamento peraltro è stato preannunciato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente nella stessa seduta del 30 giugno ancor prima della deliberazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri e dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica (si veda il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 giugno 2022, pagg. 6, 11 e 30); si tratta di un modo di procedere che rappresenta una significativa anomalia rispetto all'iter ordinario; ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. C. 3662 Governo.

PARERE APPROVATO

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3662 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di contenere, per il terzo trimestre 2022, i costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di garantire la liquidità alle imprese che effettuano stoccaggi di gas naturale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 1 richiede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni del provvedimento modificano esplicitamente, in contrasto con precedenti raccomandazioni del Comitato, norme del decreto-legge n. 50 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame della Camera al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame; in particolare, l'articolo 3, comma 1, dispone, alla lettera a), il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa per le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas al fine di mantenere inalterata rispetto al precedente trimestre la spesa dei clienti agevolati; alla lettera b), invece, si prevede l'estensione anche al primo

trimestre 2022 del meccanismo previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella di entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre; l'articolo 5, al comma 1, prevede che le garanzie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 siano applicate anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (si veda da ultimo in proposito la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

si segnala che il 30 giugno 2022, ossia il medesimo giorno dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, nel corso dell'esame in sede referente del disegno C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, è stato approvato l'emendamento dei relatori 1.11 che fa confluire in quel decreto-legge il provvedimento in esame, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la sua abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti; tale emendamento peraltro è stato preannunciato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente nella stessa seduta del 30 giugno ancor prima della deliberazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri e dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica (si veda il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 giugno 2022, pagg. 6, 11 e 30); si tratta di un modo di procedere che rappresenta una significativa anomalia rispetto all'iter ordinario; sul punto, inoltre, si evidenzia che la X Com-

missione Attività produttive, competente in sede referente, a seguito della confluenza nel decreto-legge n. 50, non solo non è stata posta nelle condizioni di poter esaminare il decreto-legge in esame, ma non ha avuto nemmeno il tempo necessario per poter esprimere, in sede consultiva, il parere alle Commissioni V e VI, competenti in sede referente sul decreto-legge n. 50 su tale ultimo provvedimento come modificato dalle commissioni; in proposito si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presi-

dente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza", rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

abbia cura il Governo di evitare forme di "intreccio", e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere in modo da non alterare l'ordinario iter di conversione;

abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la "confluenza" con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge. ».

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	8
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate	9
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	9
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla digitalizzazione del procedimento elettorale ai fini delle attività della Giunta per la verifica dei poteri.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
Audizione di rappresentanti della Scuola superiore della Magistratura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.45 alle 13.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte da una deputata ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la verifica della eleggibilità di una deputata suben-

trate ai fini della proposta di convalida dell'elezione all'Assemblea. Dà la parola al coordinatore del Comitato competente per i profili concernenti le ineleggibilità, on. Maggioni.

Marco MAGGIONI (LEGA), *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità della deputata Marina Romanò.

Sulle cariche o funzioni della predetta deputata il Comitato ha completato l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità; per esse non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità della deputata indicata.

La Giunta prende atto.

Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, chiede di conseguenza alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida per la III Circoscrizione-Lombardia 1, collegio plurinomiale 01, della deputata Marina Romanò.

La Giunta approva.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che in data 13 luglio 2022 l'Assemblea ha accolto le dimissioni dal mandato parlamentare dell'on. Elio Vito. Occorre quindi procedere all'accertamento del subentrante.

Pertanto propone che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 15 – Forza Italia, nell'ambito del collegio plurinomiale 02 della XXI Circoscrizione-Puglia, risulta essere Michaela Di Donna.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla digitalizzazione del procedimento elettorale ai fini delle attività della Giunta per la verifica dei poteri.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Francesca REICH, *Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)* e Stefano IMPERATORI, *Direttore sviluppo business e soluzioni integrate dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), Felice Maurizio D'ETTORE (MISTO-ITC) e Roberto GIACHETTI, *presidente*, ai quali replicano gli auditi.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Scuola superiore della Magistratura.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gianluca GRASSO, *Componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Roberto GIACHETTI, *presidente*, Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), Felice Maurizio D'ETTORE (MISTO-ITC) e Maria Soave ALEMANNI (M5S), ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. C. 1915 Meloni (*Esame e rinvio*) 11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidente della II Commissione Mario PERANTONI — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. C. 1915 Meloni.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame della proposta di legge.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni.

Rileva quindi come le Commissioni riunite I e II inizino oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1915 Meloni, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, Sarti, segnala come la relazione illustrativa della proposta di legge indichi che l'istituzione della Commissione d'inchiesta muove dall'esito del cosiddetto « processo Borsellino-quarter », nel quale la Corte d'assise di Caltanissetta, accogliendo la versione dei fatti riferita dal collaboratore Spatuzza e riconoscendo come nel corso degli anni le indagini siano state inquinate da una serie di dichiarazioni false, ha condannato alla reclusione per il reato di calunnia due ex collaboratori di giustizia (Andriotta e Pulci) e ha dichiarato il non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di un altro testimone chiave delle tesi accusatorie sostenute nei precedenti iter processuali (Scarantino), al quale sono state

concesse attenuanti per essere stato indotto da altri a rendere false dichiarazioni. Fa notare che la relazione illustrativa sottolinea come gli esiti del processo non chiariscano chi abbia indotto i collaboratori a rendere le false dichiarazioni e dunque chi sia responsabile di quello che la stessa Corte d'assise di Caltanissetta ha definito « uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana ».

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1, al comma 1, istituisca la Commissione parlamentare d'inchiesta « sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via d'Amelio del 19 luglio 1992 », nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Il medesimo comma specifica i compiti della Commissione, che sono: *a)* accertare le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio; *b)* verificare le motivazioni alla base dell'insufficiente tutela accordata al giudice Borsellino, in particolar modo dopo l'assassinio del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, avvenuto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992; *c)* esaminare la completezza e l'efficacia della gestione dell'attività investigativa sulla strage di via D'Amelio, sia nell'immediatezza dell'evento sia nel corso dei procedimenti giudiziari, con particolare riguardo alla gestione dei collaboratori di giustizia. Come stabilito dal comma 2, la Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Riguardo alla durata della Commissione, rileva l'opportunità di coordinare la disposizione con la durata residua della legislatura in corso, inferiore a ventiquattro mesi.

Relativamente alla composizione della Commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, osserva che essa è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in

proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento). Ai sensi del comma 2, con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. Secondo le norme dettate dai commi 3 e 4, l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Come previsto dal comma 5, la Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ai sensi del comma 6, tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, il comma 7 fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

Quanto ai poteri della Commissione, l'articolo 3, al comma 1, dispone che essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziari. Ai sensi del medesimo comma 1, la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, il quale prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Come previsto dal comma 2, per le audi-

zioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Ai sensi del comma 3, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Inoltre, si specifica che non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

In merito a tali tematiche ricorda che il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (la citata legge n. 124 del 2007) e, in sede processuale, dagli articoli 202 e seguenti del codice di procedura penale, il quale, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Quanto al segreto d'ufficio rammenta che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso). In merito al segreto professionale ricorda che ai sensi dell'articolo 200 del codice di procedura penale, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

La Commissione può inoltre chiedere informazioni e documenti all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e al Dipartimento dell'informazione per la sicurezza.

Ai sensi del comma 5, la Commissione può ottenere, ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti dal segreto, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La norma specifica che l'autorità giudiziaria può ritardare – motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria – la trasmissione degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

In base al comma 6 la Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. La disposizione specifica che devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

In proposito evidenzia come, rispetto ad altri provvedimenti istitutivi di Commissioni di inchiesta parlamentari, la proposta di legge non rechi la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti trasmessi coperti da segreto (richiama, ad esempio, l'articolo 5, comma 2, della legge n. 99 del 2018, istitutiva della Commissione antimafia).

Aggiunge che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, stabilisce il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, ai sensi dell'articolo 326 codice penale, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 6 dell'articolo 3. Il vincolo del segreto ri-

guarda, anche dopo la cessazione dell'incarico, i componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. A tale proposito ricorda che il richiamato articolo 326 del codice penale sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che, violando i doveri del suo servizio o della sua funzione o, comunque, abusando della sua qualità, rivela o agevola la conoscenza di notizie di ufficio destinate alla segretezza; se l'agevolazione della rivelazione è solo colposa si applica la reclusione fino a un anno. Il medesimo articolo 326 punisce gli stessi soggetti: con la reclusione da due a cinque anni, se violino il segreto d'ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale; con la reclusione fino a due anni, se la violazione è commessa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.

Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il quadro costituzionale in cui si inserisce la proposta di legge, ricorda in primo luogo che, in base all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in

alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

Il già richiamato articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono natural-

mente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati, né irrogare sanzioni. La Commissione può quindi, salvo limitazioni disposte dalla legge, disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale afferma che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, prima delle modifiche apportate in materia dalla legge n. 124 del 2007).

Precisa che, per quanto attiene ai rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di

inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.

Sottolinea che, sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, richiama la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano, stabilendo che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (cosiddetto

segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge costituisca esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari e possa dunque ricondursi alla materia «organi dello Stato», attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

Svolgendo alcune considerazioni conclusive, ritiene sia stato importante incardinare tale provvedimento, proprio in corrispondenza con la commemorazione del trentesimo anno dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino, al fine di lanciare un chiaro segnale che le istituzioni intendono far luce su una stagione ancora piena di ombre, a testimonianza di una volontà ferma di contrasto nei confronti di tutte le mafie ed esprimendo così la vicinanza a chi ha lavorato e lavora in nome della giustizia, al servizio dello Stato.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo da remoto, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice Montaruli, evidenzia che la durata dell'attività dell'istituenda Commissione di inchiesta dovrà essere coordinata con la durata della legislatura e che sarà necessario intervenire sull'articolo 3 del provvedimento per prevedere, come per tutte le altre Commissioni di inchiesta, la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti trasmessi coperti da segreto.

Sul piano politico, ritiene particolarmente significativo l'avvio dell'esame di questa proposta di legge il giorno dopo la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta su uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica, relativo alla strage di Via d'Amelio.

Sottolinea come tanti aspetti di questa strage, al pari di tante altre, purtroppo ancora non siano stati definiti dal punto di vista giudiziario e come non siano state ancora individuate le responsabilità dei depistaggi delle relative indagini.

Nel ritenere altresì che sarà necessario che le Commissioni riuniti coordinino i propri lavori con quelli della Commissione antimafia, si dichiara disponibile a valutare, insieme alla collega Montaruli, tutte le osservazioni e le proposte migliorative del testo che i colleghi volessero far pervenire.

Maria Carolina VARCHI (FDI), in qualità di cofirmataria della proposta di legge in esame, sottolinea come quello di Fratelli d'Italia sulla materia sia un impegno corale che da molto tempo viene portato avanti. Ricorda infatti che la proposta di legge era stata già presentata nelle scorse legislature e solo in questa ne è stato avviato l'esame.

Considera un segno del destino che l'avvio dei lavori delle Commissioni avvenga proprio all'indomani della sentenza del tribunale di Caltanissetta che ha ribadito come furono commessi reati e come lo Stato abbia esercitato in ritardo la sua potestà punitiva, che dunque si infrange contro il muro della prescrizione. Sottolinea come ciò rappresenti un fallimento del sistema giudiziario italiano.

Rivolge quindi un appello a tutti i commissari affinché il provvedimento venga presto approvato e manifesta la disponibilità del suo gruppo a non vantare la paternità sullo stesso, evidenziando come un provvedimento del genere debba rappresentare una vittoria per le Istituzioni. Ritiene infatti che il provvedimento possa contribuire a dare giustizia alle vittime di mafia e a saldare il debito di riconoscenza che tutti dobbiamo avere nei confronti dei parenti delle vittime di mafia che hanno avuto la capacità di trasformare un dolore personale in dolore collettivo.

Rivolge quindi un pensiero particolare ai familiari del giudice Borsellino, che hanno sempre portato avanti la loro opera di ricerca della verità. Nel sottolineare come non ci si debba rassegnare all'oblio, ritiene che l'istituzione di una Commissione di inchiesta, con tutte le prerogative e i poteri

riconosciuti dalla Costituzione, possa costituire uno strumento efficace per perseguire tale scopo.

Esprime pertanto la propria soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento e, pur comprendendo la necessità di apportare alcune modifiche al testo – come quella legata alla durata della legislatura – auspica una rapida approvazione dello stesso.

Invita quindi le presidenze a favorire la programmazione dei lavori e chiede a tutti i colleghi di fornire il loro fattivo contributo per approvare rapidamente il testo in esame.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mauro PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

C. 1321 Colletti.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che ieri alle 19 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e comunica che ne sono state presentate 102 (*vedi allegato 1*).

Comunica, altresì, che i deputati Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla e Rossello hanno dichiarato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai rappresentanti del gruppo Forza Italia nelle due Commissioni.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibaldi 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12 e sugli identici emendamenti Zanettin 1.13 e Gemmato 1.14. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 1.21. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.22, sugli identici Zanettin 1.23 e Gemmato 1.24 e sull'emendamento Gemmato 1.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 1.27, mentre esprime parere contrario sugli identici Zanettin 1.28 e Gemmato 1.29. Raccomanda l'approvazione del proprio emen-

damento 1.30, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.31 e Gemmato 1.32, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.33 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.34 e Gemmato 1.35. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.36 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.37 e Gemmato 1.38.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, nonché sull'emendamento Zanettin 2.9 e sugli identici emendamenti Zanettin 2.11 e Varchi 2.12. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.13 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.14 e Varchi 2.15, sugli identici emendamenti Zanettin 2.17 e Varchi 2.18, sugli emendamenti Varchi 2.19 e 2.20 e sugli identici Zanettin 2.21 e Varchi 2.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 2.23 e parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.24 e Varchi 2.25 e sugli emendamenti Gemmato 2.26 e 2.27. Raccomanda, infine, l'approvazione dei propri emendamenti 2.28 e 2.29 nonché del proprio articolo aggiuntivo 2.01.

In relazione agli articoli 3 e 4, esprime parere contrario su tutti i relativi emendamenti.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12, soppressivi dell'articolo 1. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, soppressivi dell'articolo 2. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da

considerarsi contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 presentato dal relatore per la II Commissione, deputato Colletti.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7, soppressivi dell'articolo 3. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6, soppressivi dell'articolo 4. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore per la XII Commissione, deputato De Filippo.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, intervenendo sull'articolo 1, ritiene che i giuristi converranno sull'opportunità di modificare l'articolo 7 della legge cosiddetta Gelli-Bianco, che è fortemente carente in termini di tecnica normativa.

Sottolinea in primo luogo che, come affermato dalla III sezione civile della Corte di Cassazione, il comma 1 del citato articolo 7, pur fornendo precisazioni in merito alla responsabilità contrattuale della struttura e a quella extra contrattuale del medico, omette di chiarire i termini per quanto riguarda la responsabilità nei confronti dei « prossimi congiunti ». Rammenta a tale proposito che la III sezione civile della Cassazione si è espressa in modo sostanzialmente conforme, pronunciandosi in favore della responsabilità extra contrattuale nei confronti dei « prossimi congiunti », sebbene in tempi recenti la giurisprudenza tenda a considerare questi ultimi come « vittime primarie » piuttosto che come danni riflessi. Fa presente che la questione si pone comunque dal momento che sia alla

luce di gran parte della giurisprudenza di merito, che ha ampliato il concetto relativo ai danni cosiddetti da errata nascita, sia alla luce del rispetto dei principi della Costituzione in merito alla tutela dell'istituto della famiglia, si ritiene che anche in questi casi si debba applicare la normativa relativa alla responsabilità contrattuale. Precisa pertanto che l'intenzione dell'emendamento a sua firma 1.15 è proprio quello di chiarire tale aspetto, dal momento che le omissioni della legge, oltre a non aiutare giudici, avvocati e parti coinvolte, determinano un incremento del contenzioso che ogni legislatore coerente dovrebbe tentare di evitare. Quanto al comma 3 dell'articolo 7 della citata legge, fa presente che, a parte la dubbia tecnica normativa dei continui rimandi legislativi, il risarcimento del danno, come fanno giuristi, magistrati ed avvocati, non può essere stabilito in proporzione alla gravità della colpa. Fa quindi riferimento alle tabelle richiamate dal comma 4 del medesimo articolo 7 della legge, che, a distanza di cinque anni, non hanno ancora visto la luce. Rammenta che in tale situazione la giurisprudenza di merito si è divisa applicando di volta in volta le tabelle del Tribunale di Roma, le tabelle del Tribunale di Milano o le tabelle del Triveneto, tanto da rendere necessario l'intervento della Corte di Cassazione, che ha concluso in favore della valenza para-normativa delle tabelle di Milano. Ritiene poi che il comma 5 dell'articolo 7 configuri un vero e proprio abominio giuridico, nel momento in cui recita che le disposizioni dell'articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. Nel sottolineare l'irragionevolezza di una simile espressione, rammenta che all'epoca dell'esame della cosiddetta legge Gelli-Bianco, in qualità di relatore di minoranza, non era riuscito ad ottenere risposta in merito all'effettiva necessità di tale disposizione. Nel ribadire che la legge in oggetto non è stata evidentemente scritta da giuristi, ritiene indispensabile migliorare un testo scritto male che sta creando problemi, oltre che agli operatori del diritto, anche alle parti, ai medici e alle strutture sanitarie pubbliche e private. Esprime perplessità con riguardo al riferi-

mento all'articolo 590-*sexies* del codice penale – contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 della legge – che, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, esclude la punibilità se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Colletti a concludere.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, nel fare presente al presidente Perantoni che non sta certamente facendo ostruzionismo alla propria proposta di legge, precisa che nella maggior parte dei casi le linee guida non esistono e si domanda quali raccomandazioni possano mai prevedere l'imperizia dell'operatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta al collega che il suo ruolo è quello di far rispettare le regole.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, nel precisare che il suo era un intervento squisitamente tecnico, fa presente di aver concluso.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12, soppressivi dell'articolo 1, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, intervenendo in relazione all'articolo 2, precisa di voler continuare il discorso avviato nell'intervento precedente che il presidente non gli ha consentito di concludere. Osserva quindi che l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017,

in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, al comma 2 dispone che, ove il procedimento non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene improcedibile. Rileva come tale disposizione fissi un termine perentorio e sottolinea che, quando un termine è perentorio, tutti gli atti che si susseguono dopo lo spirare dello stesso è come se non fossero mai stati posti in essere. Evidenzia tuttavia che i termini perentori normalmente non sono previsti per i giudici ma per le parti. Ritieni pertanto che tale disposizione costituisca un grave errore da parte del legislatore. Rileva inoltre che il medesimo comma dispone che, quando il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene improcedibile. Sottolinea come la dottrina si sia spesso interessata al significato di salvezza degli effetti della domanda e precisa che, secondo gli avvocati delle assicurazioni, allo spirare del termine la domanda decade. La giurisprudenza di merito invece sulla questione ha osservato che la salvezza della domanda di per sé non significhi molto se non che durante il termine dei tre mesi non possa riprendere a decorrere la prescrizione. Rileva come tuttavia tale orientamento potrebbe non essere condiviso da un giudice e, pertanto, si dovrà arrivare fino in Cassazione per comprendere la portata normativa di una disposizione equivoca.

Con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, che modifica il codice di procedura civile in relazione al consulente tecnico d'ufficio, evidenzia come tale incarico di perito del giudice sia spesso ricoperto da fiduciari di assicurazioni, creando un conflitto di interessi che vede da un lato coinvolte le assicurazioni — che in Italia controllano anche i partiti — e dall'altro i soggetti danneggiati. A suo avviso, inoltre, i soggetti danneggiati sono tali non solo perché danneggiati dal personale sanitario ma anche dalla politica, che non si cura di eliminare i conflitti di interesse in questa materia. Precisando dunque che il citato articolo 2 era volto ad eliminare dei potenziali conflitti di interesse nell'ambito dei procedimenti civili e penali, non com-

prende come dei parlamentari possano presentare emendamenti soppressivi di tale disposizione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, soppressivi dell'articolo 2, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, illustra l'articolo aggiuntivo 2.01, a propria firma, evidenziando come l'obiettivo che esso si prefigge sia quello di introdurre nell'ordinamento, tramite una norma di rango primario da inserire nel codice civile e nelle relative disposizioni attuative, un sistema tabellare uniforme a livello nazionale, utile alla determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto. L'esigenza di procedere in tal senso è resa evidente dalla perdurante prassi adottata da numerosi tribunali, che si ostinano ad adottare a parametro delle proprie decisioni in materia di determinazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale le specifiche tabelle stilate a tal fine dal Tribunale di Milano, nonostante la Corte di Cassazione, con due sentenze del 2020 e con un *obiter dictum* del 2021, abbia escluso la valenza normativa di tali tabelle, lamentando il fatto che esse, al contrario di quelle adottate dal Tribunale di Roma, non sono redatte sulla base del sistema a punti. A suo avviso, questa difformità di vedute tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità costituisce un elemento propulsivo del contenzioso, e sarebbe pertanto assai utile che una maggioranza che si professa costantemente impegnata sul fronte della riduzione dei tempi dei processi, si adoperasse per

chiarire, una volta per tutte, i parametri da applicare. Si rammarica del fatto che non sia stato possibile audire taluni magistrati che avrebbero potuto dare conferma di quanto da egli sostenuto e sollecita il sottosegretario Sisto ad intervenire sul tema.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore per la II Commissione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, intervenendo in riferimento all'articolo 3 del provvedimento, fa presente che la c.d. legge « Gelli-Bianco », all'articolo 15, richiamando gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevede che tali albi debbano essere aggiornati almeno ogni cinque anni. Ritiene che tale disposizione non tenga in considerazione l'avvento delle nuove tecnologie, che potrebbero consentire un aggiornamento in tempo reale degli albi, attraverso la possibilità di poter presentare in ogni momento la propria domanda di iscrizione o la richiesta di cancellazione. Rammenta, inoltre, che l'articolo 15 della legge « Gelli-Bianco » è già stato oggetto di un giudizio innanzi alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 2021, ha dichiarato incostituzionale il relativo comma 4 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Esortando i membri delle Commissioni riunite a rivolgersi ai presidenti dei tribunali per potersi rendere conto della problematicità derivante dalla tenuta di tali albi, in cui figurano migliaia di soggetti spesso non più in attività o privi delle competenze necessarie, senza che vi sia personale in numero adeguato a vagliarne i requisiti, ritiene che solo attraverso un confronto diretto con gli operatori del diritto i commissari possano rendersi conto che la citata legge Gelli-Bianco contenga

disposizioni, non solo confusionarie, ma anche nei fatti inapplicabili.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, ritiene di dover sottoscrivere quanto detto dal collega Colletti sino ad ora, sia in riferimento all'articolo 3 che agli articoli 1 e 2 del provvedimento, poiché ciò rappresenta, a suo avviso, la realtà dei fatti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7, soppressivi dell'articolo 3, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

Prima di mettere in votazione gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 4, avverte che, essendo giunti alla votazione dell'ultimo articolo del provvedimento e avendo le Commissioni approvato gli emendamenti soppressivi dei precedenti tre articoli della proposta di legge e avendo respinto l'unico articolo aggiuntivo presentato, nel caso di approvazione degli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6 si intenderà contestualmente rimesso il mandato del relatore Colletti, che sarà da lui stesso assunto e che pertanto, insieme al relatore per la XII Commissione, onorevole De Filippo, riferirà all'Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e VI, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea e le Commissioni XI, XIV, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno comunicato di aver rinunciato a esprimere i prescritti pareri.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, nel preannunciare

la presentazione di una relazione di minoranza in occasione dell'esame in Assemblea, ringrazia il collega Paolini che, da avvocato competente, ha compreso le ragioni della proposta di legge in esame, sottolineando come sia stato l'unico ad aver avuto il coraggio di intervenire. Quanto all'articolo 4 della proposta di legge, fa presente che esso riprende i contenuti del precedente articolo 3 applicandoli al processo penale. Evidenzia infatti che uno dei problemi del processo penale è rappresentato dalla scelta del perito da parte del giudice, considerato che gli albi non sono aggiornati relativamente alle diverse specializzazioni e che, mancando un controllo da parte del tribunale sugli eventuali conflitti di interesse, tale controllo è purtroppo a carico delle parti. Nel ritenere che tali considerazioni evidenzino la necessità di intervenire a modificare le norme del codice di procedura penale, rivolgendosi ai colleghi, afferma che anche quando si decide di non legiferare in una determinata materia ci si assume delle responsabilità, che sono quelle della inazione e del con-

corso al mancato funzionamento della giustizia.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6, soppressivi dell'articolo 4, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

Le Commissioni deliberano di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * **1.1.** Noja, Annibaldi.
- * **1.2.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.
- * **1.7.** Bazoli, Carnevali, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
- * **1.8.** Annibaldi, Noja.
- * **1.9.** Bologna.
- * **1.10.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **1.11.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
- * **1.12.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- ** **1.13.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- ** **1.14.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola: « risponde, » sono inserite le seguenti: « nei

confronti del paziente e dei prossimi congiunti, »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) i comma 4 e 5 sono abrogati.

1.15. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: « risponde », sono inserite le seguenti: « nei confronti del paziente e dei prossimi congiunti, ».

1.16. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 7, comma 3, il secondo periodo è soppresso.

1.17. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato.

1.18. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 7, il comma 5 è abrogato.

1.19. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 7 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei confronti del paziente, inserire le seguenti: e dei prossimi congiunti.

1.20. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 7 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 1228 con le seguenti: , 1228 e 2059.

1.21. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 7 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138, per le ipotesi non previste e afferenti alle attività di cui al presente articolo.

1.22. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1.23.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.

* **1.24.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, in alternativa fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 8 », comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

1.25. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dichiara improcedibile la domanda con le seguenti: assegna alle parti il termine di 20 giorni per la presentazione innanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

1.27. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

* **1.28.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.

* **1.29.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.30. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **1.31.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.

* **1.32.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 10 », comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , a eccezione delle sentenze di condanna che il danneggiato intende sottoporre ad esecuzione forzata, rendendo le somme pignorabili solo per l'interessato ma non per terzi.

1.33. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- * **1.34.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **1.35.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 12 », comma 1, sostituire le parole: e gli aventi causa hanno con la seguente: ha.

1.36. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.37. Zanettin, Bagnasco, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.38. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2.1.** Carnevali, Bazoli, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
- * **2.2.** Noja, Annibali.
- * **2.3.** Bologna.
- * **2.4.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **2.5.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
- * **2.6.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.
- * **2.7.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

2.9. Zanettin, Bagnasco, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **2.11.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **2.12.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

2.13. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **2.14.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **2.15.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- ** **2.17.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- ** **2.18.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.19. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.20. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **2.21.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.
- * **2.22.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Il termine per il deposito della relazione può essere sempre prorogato dal giudice su istanza congiunta delle parti.

2.23. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **2.24.** Zanettin, Bagnasco, Novelli.

* **2.25.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 696-bis », dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ai fini della composizione della lite.

2.26. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 696-bis », terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il tentativo di conciliazione della lite.

2.27. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 696-bis », dopo il quarto comma, inserire il seguente:

Concluso l'esame della consulenza tecnica d'ufficio il Giudice formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa ai sensi dell'articolo 185-bis.

2.28. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 696-bis », dopo il quarto comma, inserire il seguente:

Si applica l'articolo 669-terdecies.

2.29. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile, Libro Quarto, Titolo IX, dopo l'articolo 2059, è inserito il seguente:

« Art. 2059-bis.

(Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso).

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto è determinato applicando la tabella prevista all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, sulla base dei seguenti criteri: relazione di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza e assenza di altri familiari.

Con equo e motivato apprezzamento la somma risultante può essere aumentata o diminuita di un quinto dal giudice. ».

2. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Capo I, sezione IV, dopo l'articolo 84, è inserito il seguente:

« Art. 84-bis.

(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso)

La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice civile è effettuata sulla base delle tabelle di cui all'allegato A delle presenti disposizioni.

ALLEGATO A

(Art. 84-bis – Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto

Valore punto	€ 9.800,00
Relazione di parentela con il <i>de cuius</i>	Punti
Genitore, coniuge, convivente, parte dell'unione civile	20
Figlio	18
Avo	6
Fratello	7
Nipote	6
Zio	6
Cugino	2
Età della vittima	Punti
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1
Età del congiunto	Punti
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1
Convivenza e composizione del nucleo familiare	Punti
Convivenza con la vittima	4
Assenza di altri familiari conviventi	3
Assenza di altri componenti della famiglia nucleare	Aumento di 1/5

2.01. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.

* **3.2.** Annibali, Noja.

* **3.3.** Bologna.

* **3.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **3.6.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

* **3.7.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.8. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.9. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

3.10. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3.11.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **3.12.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

3.13. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3.14. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

3.15. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **3.16.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **3.17.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

** **3.18.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

** **3.19.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

* **3.20.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **3.21.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

3.22. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **3.23.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **3.24.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** **3.25.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

** **3.26.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **3.27.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **3.28.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 4.

Sopprimerlo

* **4.1.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **4.2.** Siani, Bordo, Carnevali, Bazoli, Iannaro, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.

* **4.3.** Noja, Annibaldi.

* **4.4.** Bologna.

* **4.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **4.6.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

4.8. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **4.9.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **4.10.** Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

4.11. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4.12.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

* **4.13.** Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** **4.14.** Bagnasco, Zanettin, Novelli.

** **4.15.** Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * **1.1.** Noja, Annibali.
- * **1.2.** Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
- * **1.7.** Bazoli, Carnevali, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
- * **1.8.** Annibali, Noja.
- * **1.9.** Bologna.
- * **1.10.** Zanettin, Bagnasco, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
- * **1.11.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
- * **1.12.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2.1.** Carnevali, Bazoli, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
- * **2.2.** Noja, Annibali.
- * **2.3.** Bologna.

* **2.4.** Zanettin, Bagnasco, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.

* **2.5.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **2.6.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

* **2.7.** Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.

* **3.2.** Annibali, Noja.

* **3.3.** Bologna.

* **3.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **3.6.** Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

* **3.7.** Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * **4.1.** Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
- * **4.2.** Siani, Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.

- * **4.3.** Noja, Annibali.
- * **4.4.** Bologna.
- * **4.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
- * **4.6.** Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022. Doc XXV, n. 5.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022. Doc XXVI, n. 5 (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022. Doc XXV, n. 5.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022. Doc XXVI, n. 5.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori, onorevole Battilocchio per la III Commissione e onorevole Pagani per la IV Commissione, hanno illustrato le parti dei provvedimenti di rispettiva competenza e che, al termine delle relazioni, si è svolto il dibattito. Domanda, quindi, se vi siano colleghi che intendano ulteriormente intervenire.

Paolo FORMENTINI (LEGA), prendendo spunto dalla circostanza che il relatore per

la IV Commissione, onorevole Pagani, è anche suo collega nell'ambito della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, approfitta per portare all'attenzione delle Commissioni riunite e del Governo l'esigenza di iniziare a considerare anche la possibilità di un impegno italiano nella regione dell'indo-pacifico, al momento non contemplato nell'ambito delle deliberazioni in esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che domani queste Commissioni riunite, congiuntamente con le omologhe Commissioni

del Senato, svolgeranno, presso l'Aula della Commissione Difesa del Senato, l'audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*DL 73/2022: Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ul-
teriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.*

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso è stato adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che nella giornata di lunedì 27 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e sono state presentate 95 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte che il deputato Viscomi ha ritirato gli emendamenti 2.1 e 8.10, che la deputata

Gribaudo ha ritirato il suo emendamento 8.1 e che i relatori hanno ritirato il loro articolo aggiuntivo 11.01.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 11.04, pubblicato nel fascicolo in distribuzione. Al riguardo, precisa che si tratta di un emendamento di mera pulizia normativa, al fine di abrogare il Regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nonché l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sulla cui base è stato adottato il citato regolamento. Ciò al fine di evitare che sussistano dubbi circa l'eventuale applicabilità integrativa o residuale di disposizioni del precedente decreto, in conseguenza della sovrapposibilità dei due testi normativi. Propone pertanto di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Romina MURA, *presidente*, invita i relatori, on. Tuzi per la VII Commissione, e on. Ungaro per la XI Commissione, a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 1.1 e 1.2.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 1.1 e 1.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 2.2, Colmellere 2.3 e Zangrillo 2.4, nonché dell'emendamento Vietina 2.5; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 2.6, Colmellere 2.7 e Zangrillo 2.8 invita al ritiro dell'emendamento Vietina 2.9. Avverte che la deputata Gebhard ha sottoscritto l'emendamento 2.6.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 2.2, Colmellere 2.3 e Zangrillo 2.4, nonché dell'emendamento Vietina 2.5. Dichiarata altresì decaduto l'emendamento 2.9 in ragione dell'assenza della presentatrice.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vietina 2.6, Colmellere 2.7 e Zangrillo 2.8.

Romina MURA, *presidente*, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro dell'emendamento Vietina 3.1; propone l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 3.2 e degli identici emendamenti Viscomi 3.3,

Vietina 3.4, Colmellere 3.5 e Zangrillo 3.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Vietina 3.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 3.8 e Frassinetti 3.9 e invita al ritiro dell'emendamento Bucalo 3.11.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 3.1: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 3.2 e degli identici emendamenti Viscomi 3.3, Vietina 3.4, Colmellere 3.5 e Zangrillo 3.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vietina 3.8 e Frassinetti 3.9 e l'emendamento Vietina 3.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietina 3.10 è da considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vietina 3.7 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 3.11.

Romina MURA, *presidente*, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 4.1 e 4.2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zangrillo 4.3, Vietina 4.4 e Colmellere 4.5 e propone l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 4.9, degli identici emendamenti Zangrillo 4.10, Vietina 4.11 e Colmellere 4.12 e degli emendamenti Bucalo 4.13 e Vietina 4.14.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 4.1 e 4.2: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone poi l'accantonamento dell'emendamento Frassinetti 4.9, degli identici emendamenti Zangrillo 4.10, Vietina 4.11 e Colmellere 4.12 e degli emendamenti Bucalo 4.13 e Vietina 4.14.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zangrillo 4.3, Vietina 4.4 e Colmellere 4.5 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 5.1 e 5.2, propone l'accantonamento degli emendamenti Gribaudo 5.3 e 5.5, degli identici emendamenti Vietina 5.7, Colmellere 5.9 e Zangrillo 5.10; invita al ritiro degli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietina 5.14, Colmellere 5.15 e Zangrillo 5.16.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Vietina 5.1 e 5.2: s'intende vi abbia rinunciato. Dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Gribaudo 5.3 e 5.5, nonché degli identici emendamenti Vietina 5.7, Colmellere 5.9 e Zangrillo 5.10.

Valentina APREA (FI) chiede le ragioni del parere contrario sugli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13 volti a prevedere una valutazione congiunta della possibilità di un tirocinio a tempo parziale.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, precisa che la possibilità del tirocinio a tempo parziale è già prevista.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO aggiunge che, per le ragioni rappresentate dal relatore, il parere del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sull'emendamento è contrario.

Valentina APREA (FI) invita il relatore a prendere in considerazione un accantonamento dell'emendamento in considerazione del suo contenuto di maggiore flessibilità.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, si dichiara disponibile ad accantonare gli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 5.11, Colmellere 5.12 e Zangrillo 5.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vietina 5.14, Colmellere 5.15 e Zangrillo 5.16 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 6.1, Colmellere 6.2 e Zangrillo 6.3 nonché degli identici emendamenti Vietina 6.4, Colmellere 6.5 e Zangrillo 6.6.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 6.1, Colmellere 6.2 e Zangrillo 6.3 nonché degli identici emendamenti Vietina 6.4, Colmellere 6.5 e Zangrillo 6.6. Invita

quindi i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 8.2; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 8.3, Colmellere 8.4 e Zangrillo 8.5; degli identici emendamenti Vietina 8.6, Colmellere 8.7 e Zangrillo 8.8, degli identici emendamenti Bucalo 8.9, Vietina 8.11, Colmellere 8.12 e Zangrillo 8.13, degli identici emendamenti Vietina 8.14, Colmellere 8.15, Zangrillo 8.16; degli identici emendamenti Vietina 8.17, Colmellere 8.18 e Zangrillo 8.19; degli identici emendamenti Vietina 8.20, Colmellere 8.21 e Zangrillo 8.22 e degli identici emendamenti Vietina 8.24, Colmellere 8.25 e Zangrillo 8.26.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'art. 8 tranne l'emendamento Gribaudo 8.2 che mette ai voti.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.2.

Romina MURA (PD) invita, quindi, i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 9.1 e Gribaudo 9.2.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 9.1 e Gribaudo 9.2. Invita, quindi, i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro degli emendamenti Vietina 10.3, Bucalo 10.4 e 10.5, degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8 e dell'emendamento Vietina 10.9.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 10.3: s'intende vi abbia rinunciato.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sui suoi emendamenti 10.4 e 10.5, ritiene che la proporzione tra tirocini curriculari e tirocini *extra* curriculari contraddice quanto affermato dal Ministro Bianchi, come si evince dalle memorie lasciate agli atti delle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bucalo 10.4 e 10.5.

Valentina APREA (FI), intervenendo sull'emendamento Zangrillo 10.8, evidenzia che esso interviene per evitare una limitazione nel numero dei tirocini attivabili presso un soggetto ospitante. Ciò in quanto diverse aziende sono in grado di sostenere un alto numero di tirocini, indipendentemente dal fatto che si tratti di tirocini curriculari o extracurriculari. Ritiene inopportuno prevedere un limite al numero di tirocini perché ciò renderebbe difficile soddisfare le richieste, andando così in senso contrario allo spirito della proposta di legge che è proprio quello di favorire lo svolgimento di tirocini. Propone quindi un accantonamento delle proposte emendative.

Carmela BUCALO (FDI), a integrazione delle osservazioni della collega Aprea, ritiene che la sostanziale contrarietà espressa dai relatori e dal Governo precluda la possibilità di effettuare tirocini curriculari in ambito scolastico. Ancora una volta, si tratta di una contrarietà che contraddice la po-

sizione espressa dal Ministro, che ha sottolineato l'importanza dei tirocini per i laureati che si accingono a intraprendere la carriera dell'insegnamento. Si associa, pertanto, alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8 nonché dei suoi emendamenti 10.4 e 10.5, che trattano il medesimo argomento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, fa presente che la norma interessata dall'emendamento non innova l'ordinamento in quanto la legislazione vigente già prevede un limite al numero di tirocinanti presso le aziende. L'emendamento in questione, invece, eliminerebbe del tutto tali limiti a discapito della qualità dei tirocini che deve invece essere salvaguardata.

Carmela BUCALO (FDI) osserva che la norma in esame deve essere in linea con le previsioni recate dal decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, in base alle quali i laureati che intendono accedere all'insegnamento devono svolgere specifici tirocini in ambito scolastico. Per questo il Ministro Bianchi aveva espresso sull'articolo in esame notevoli perplessità, di cui le Commissioni dovrebbero tenere conto.

Angela COLMELLERE (LEGA) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, pur condividendo la posizione del relatore Ungaro, si dichiara disposta a condurre ulteriori approfondimenti sul punto e, per questo, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8. Ribadisce, invece, la sua contrarietà sull'emendamento Bucalo 10.5, che esclude dal computo i tirocini curriculari.

Romina MURA, *presidente*, deve rammentare che gli emendamenti Bucalo 10.4

e 10.5 sono già stati votati e respinti dalle Commissioni.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia che li ripresenterà in Assemblea.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO sottolinea la necessità di non allentare i limiti attualmente previsti per l'attivazione dei tirocini curriculari, allo scopo di garantire la qualità dei percorsi formativi, così come sottolineato dal relatore Ungaro.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, evidenzia che si può discutere del numero massimo di tirocini attivabili; tuttavia, le proposte emendative in questione eliminano del tutto i limiti attuali e sono dunque irricevibili.

Valentina APREA (FI) precisa che l'emendamento non intende eliminare i limiti, ma, al contrario, favorisce lo svolgimento dei tirocini.

Chiara GRIBAUDO (PD) condivide l'apertura dei relatori alla discussione e ricorda che le Commissioni stanno lavorando per garantire ai tirocinanti percorsi formativi di qualità, per superare gli abusi certificati dai dati statistici.

Manuel TUZI, *relatore per la VII Commissione*, sottolinea che la proposta di legge in esame intende migliorare i tirocini, non aumentarne il numero mettendo a rischio le garanzie di qualità e di sicurezza. Conferma, quindi, l'invito al ritiro degli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

Valentina APREA (FI) insiste per l'accantonamento delle proposte emendative evidenziando che limitare il numero dei tirocini non implica garanzie di qualità e sicurezza e che, anzi, molte aziende sono in grado di offrire ogni tutela ai tirocinanti a prescindere dal loro numero. Invita a trovare una mediazione diversa sulla questione ritenendo inaccettabile ridurre per

legge la possibilità di svolgere i tirocini che devono invece essere incentivati.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, esprime parere contrario sulla proposta di accantonare gli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO si associa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vietina 10.6, Colmellere 10.7 e Zangrillo 10.8.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 10.9; s'intende vi abbia rinunciato.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore Tuzi, invita al ritiro dell'emendamento Vietina 11.1; degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4 e dell'emendamento Vietina 11.5. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 11.02 dei relatori; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gebhard 11.03 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 11.04 dei relatori.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 11.1; s'intende vi abbia rinunciato.

Valentina APREA (FI) chiede ai relatori le ragioni del parere contrario sull'emendamento Zangrillo 11.4. Non comprende, infatti, come si possa pretendere la sicurezza senza effettuare le necessarie ispezioni, peraltro raccomandate dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo emendamento 11.4, identico agli

emendamenti Vietina 11.2 e Colmellere 11.3, ritiene opportuno che i relatori e la rappresentante del Governo conducano una ulteriore riflessione allo scopo di superare l'evidente contraddizione che li ha indotti a esprimere un parere contrario sia sugli emendamenti all'articolo 10 sia quelli in all'articolo 11 in esame in nome della necessità di garantire tirocini di qualità. Infatti, escludere la possibilità di effettuare ispezioni, come previsto dagli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, significa facilitare l'abuso dell'istituto.

Chiara GRIBAUDO (PD), ritenendo meritevole di approfondire la questione di garantire la qualità dei tirocini anche attraverso l'effettuazione di ispezioni, ritiene opportuni accantonare identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4.

Carmela BUCALO (FDI) condivide la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, in quanto sia il Ministro Bianchi sia il Ministro Orlando hanno espresso la necessità di svolgere i tirocini in sicurezza e ritiene che la possibilità di effettuare ispezioni sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, come, del resto, si proponevano anche i suoi emendamenti già respinti dalle Commissioni.

Alessandra CARBONARO (M5S) condivide la richiesta di accantonare le proposte emendative.

Angela COLMELLERE (LEGA) si associa.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, preso atto delle posizioni espresse dai deputati intervenuti, propone di accantonare gli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4, ricordando che l'articolo 11 del testo unificato prevede l'effettuazione di monitoraggio a fini statistici.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO condivide la proposta del relatore Ungaro e ricorda che è già operativa una convenzione tra i due Ministeri che dimostra la volontà dell'Esecutivo di adoperarsi per la valutazione della qualità dei tirocini.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vietina 11.2, Colmellere 11.3 e Zangrillo 11.4; quindi constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 11.5:

s'intende vi abbia rinunciato. Dispone infine l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 11.02 e 11.04 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gebhard 11.03 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il tirocinio curricolare è parte integrante di un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale formalmente riconosciuti.

1.1. Vietina.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età nonché gli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, che abbiano compiuto 15 anni.

1.2. Vietina.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) *inserire le seguenti:* , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

* **2.1.** Viscomi.

* **2.2.** Vietina.

* **2.3.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Raccchella, Toccalini.

* **2.4.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale *inserire le seguenti:* , Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

2.5. Vietina.

Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale *inserire le seguenti:* accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.

* **2.6.** Vietina.

* **2.7.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Raccchella, Toccalini.

* **2.8.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Al comma 1, sostituire le parole: operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio *con le seguenti:* accreditati o autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma competenti per territorio.

2.9. Vietina.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti

promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

3.1. Vietina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi.

3.2. Frassinetti, Bucalo.

Al comma 1, dopo le parole: apposite convenzioni inserire la seguente: quadro.

* **3.3.** Viscomi.

* **3.4.** Vietina.

* **3.5.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **3.6.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) modalità di attivazione ed elementi essenziali del Piano Formativo Individuale, di cui all'articolo 4.

3.7. Vietina.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.

* **3.8.** Vietina.

* **3.9.** Frassinetti, Bucalo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , sottoscritto fino alla fine del comma

3.10. Vietina.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

3.11. Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Il progetto formativo individuale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante,.

4.1. Vietina.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: coerenza aggiungere le seguenti: e in conformità con il percorso formativo formalmente riconosciuto.

4.2. Vietina.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;

* **4.3.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

* **4.4.** Vietina.

* **4.5.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di erogazione dell'indennità e.

4.9. Frassinetti, Bucalo.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: dell'indennità e.

* **4.10.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

* **4.11.** Vietina.

* **4.12.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

f-ter) garanzie di una formazione generale, certificata e riconosciuta ai tirocinanti a tutti gli effetti, con una durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, integrata da una formazione specifica che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta nella struttura del soggetto ospitante, e non può essere inferiore a quanto definito nell'Accordo Stato/regioni n. 221/2011.

4.13. Bucalo, Frassinetti.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.14. Vietina.

ART. 5.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i tirocinanti con disabilità le durate di cui alle lettere *a)* e *b)* sono prorogabili su richiesta dell'assistente sociale.

5.1. Vietina.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La durata dei tirocini è richiamata dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante e definita in dettaglio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.

5.2. Vietina.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La durata dei tirocini, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare i 6 mesi. Per i tirocinanti con disabilità la durata è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su richiesta del tirocinante stesso.

5.3. Gribaudo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i 12 mesi con le seguenti: i 6 mesi.

5.5. Gribaudo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti limiti non si applicano ai tirocini previsti all'interno di percorsi di studi abilitanti o di percorsi formativi ordinamentali di competenza delle regioni che prescrivono una certa percentuale di ore di tirocinio.

*** 5.7.** Vietina.

*** 5.9.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

*** 5.10.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante con le seguenti: valutano congiuntamente di riconoscere la possibilità di un tirocinio a tempo parziale.

**** 5.11.** Vietina.

**** 5.12.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

**** 5.13.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di

assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.

* **5.14.** Vietina.

* **5.15.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **5.16.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

ART. 6.

Sopprimere il comma 3.

* **6.1.** Vietina.

* **6.2.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **6.3.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In caso di mancata comunicazione si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di comunicazione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.

** **6.4.** Vietina.

** **6.5.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

** **6.6.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente.

8.1. Gribaudo.

Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.

8.2. Gribaudo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della quantificazione del rimborso di cui al periodo precedente, la convenzione indica la tipologia di documentazione comprovante le spese sostenute nonché le modalità di acquisizione da parte del soggetto ospitante di detta documentazione.

* **8.3.** Vietina.

* **8.4.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **8.5.** Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine della corresponsione del rimborso per le spese sostenute dal tirocinante ai sensi del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni quali soggetti ospitanti di tirocini curriculari di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° settembre 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione annua di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 8.6.** Vietina.

**** 8.7.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

**** 8.8.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

*** 8.9.** Bucalo, Frassinetti.

*** 8.10.** Viscomi.

*** 8.11.** Vietina.

*** 8.12.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

*** 8.13.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Sopprimere il comma 2.

**** 8.14.** Vietina.

**** 8.15.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

**** 8.16.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli studenti che frequentano l'ultimo anno di istruzione superiore di secondo grado o del percorso di Istruzione e Formazione professionale nonché agli studenti che frequentano i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), le istituzioni di alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) e corsi universitari se il tirocinio curricolare è svolto presso pubbliche amministrazioni.

*** 8.17.** Vietina.

*** 8.18.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

*** 8.19.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Sopprimere il comma 3.

**** 8.20.** Vietina.

**** 8.21.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

**** 8.22.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In caso di mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di corresponsione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.

*** 8.24.** Vietina.

*** 8.25.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

*** 8.26.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

ART. 9.

Sopprimerlo.

*** 9.1.** Vietina.

*** 9.2.** Gribaudo.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.3. Vietina.

Al comma 1, sostituire le parole: della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e *i con le seguenti:* del numero dei.

10.4. Bucalo, Frassinetti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari *con le seguenti:* tirocini curricolari,

10.5. Bucalo, Frassinetti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: compresi sia quelli curricolari sia *con le seguenti:* al netto di.

* **10.6.** Vietina.

* **10.7.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **10.8.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

10.9. Vietina.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *inserire le seguenti:* e con le regioni.

11.1. Vietina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso ispezioni a campione sui soggetti ospitanti

con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 3.

* **11.2.** Vietina.

* **11.3.** Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

* **11.4.** Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11.5. Vietina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di neodiplomati e neolaureati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i neodiplomati e neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, il limite di dodici mesi di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. ».

11.01. I Relatori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini previsti nei percorsi formativi il cui titolo conclusivo è abilitante all'esercizio di professioni.

11.02. I Relatori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Abrogazioni)

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.

2. L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

11.04. I Relatori

ALLEGATO 2

Testo unificato delle proposte di legge. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: centri di formazione professionale inserire le seguenti: accreditati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero.

- * 2.6. Vietina, Gebhard.
- * 2.7. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
- * 2.8. Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

ART. 3.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: stagisti con la seguente: tirocinanti.

- * 3.8. Vietina.
- * 3.9. Frassinetti, Bucalo.

Al comma 3, sopprimere le parole: Alle convenzioni è allegato

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fa riferimento alla convenzione di cui al presente articolo.

- 3.7. (Nuova formulazione) Vietina.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i compiti specificamente assegnati al tirocinante;

- * 4.3. Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

- * 4.4. Vietina.

- * 4.5. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

ART. 5.

Al comma 4, sostituire le parole da: ; né può essere negato fino alla fine del comma, con le seguenti: . L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tal caso, il permesso di assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.

- * 5.14. Vietina.
- * 5.15. Colmellere, Belotti, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
- * 5.16. Zangrillo, Aprea, Sacconi Jotti.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: , salvo che la convenzione non disponga diversamente con le seguenti: ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.

- 8.2. Gribaudo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

11.03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00848 Daga, 7-00853 Pellicani, 7-00858 Federico e 7-00861 Foti recanti Iniziative urgenti per contrastare l'emergenza idrica, di rappresentanti di ANCI e Conferenza delle regioni e delle province autonome	52
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2022.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00848 Daga,

7-00853 Pellicani, 7-00858 Federico e 7-00861 Foti recanti Iniziative urgenti per contrastare l'emergenza idrica, di rappresentanti di ANCI e Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	72
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

C. 1321.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, la proposta di legge C. 1321 Colletti, recante modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come, in linea generale, la proposta di legge intervenga in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico, così riconducendo la relativa re-

sponsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale, e lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, come previsto prima della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta « legge Gelli-Bianco »).

La proposta modifica, inoltre, la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.

In particolare, l'articolo 1 interviene su diverse disposizioni della richiamata legge n. 24 del 2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), sostituisce l'intero articolo 7 (responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) della legge n. 24 del 2017, ivi compresa la rubrica, che viene rinominata « contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica », modificando nella sostanza il primo comma della disposizione vigente, al fine di introdurre una copertura contrattuale all'attività delle strutture e dei medici e sanitari.

Si prevede, quindi, che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondano, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Si dispone, inoltre, che le strutture sanitarie rispondano altresì per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, ovvero dalla carenza o inefficienza delle dotazioni o attrezzature delle strutture stesse.

La novella estende quindi la responsabilità civile di tipo contrattuale anche agli esercenti professioni sanitarie, specificando – attraverso il richiamo all'articolo 1223 del codice civile – che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del danno emergente e del lucro cessante che siano « conseguenza immediata e diretta » dell'inadempimento contrattuale.

Il comma 1, lettera *b*) interviene sull'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, in ma-

teria di condizione di procedibilità della domanda di risarcimento consistente, in alternativa, nel ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, ovvero nel procedimento di mediazione obbligatoria, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

In particolare, viene abrogata la possibilità per il giudice di assegnare alle parti un termine di quindici giorni per procedere al previo espletamento della consulenza tecnica preventiva (nel caso in cui il relativo procedimento non sia stato espletato, ovvero non si sia concluso), ovvero per completare il procedimento di mediazione. Viene quindi resa « insanabile » la suddetta carenza procedurale, allo scopo di incentivare la corretta instaurazione del giudizio e facilitare una più celere definizione della controversia.

Viene inoltre modificato e differenziato il termine, pari a sei mesi, fissato per la conclusione dei due procedimenti: tre mesi per conclusione della mediazione e dieci mesi per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva.

Si prevede, infine, che in caso di mancata partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice possa condannare le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle sole spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.

Ricorda che l'attuale formulazione consente al giudice di poter condannare la parte che non abbia partecipato al procedimento ai sensi dell'articolo 696-*sexies* altresì alle spese di lite e ad una pena pecuniaria determinata in via equitativa dal giudice.

Il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 9, commi 2 e 7, della legge n. 24 del 2017, al fine di ampliare le possibilità di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.

Da un lato, si estende da uno a due anni il termine (decorrente dall'avvenuto pagamento del risarcimento in favore del dan-

neggiato) entro il quale la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa verso il medico e, dall'altro, si consente al giudice di valutare – nel giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa (avviato dal pubblico ministero presso la Corte dei conti in caso di dolo o colpa grave del medico) – elementi istruttori formati nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, anche nel caso in cui il sanitario non vi abbia partecipato come parte processuale.

Il comma 1, lettera *d*), sostituisce l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017, che ha posto l'obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni a favore di terzi, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso dette strutture. Scopo della norma è chiarire il carico finanziario per eventi avversi che possano avvenire presso la struttura, limitando il più possibile l'esposizione patrimoniale dell'esercente la professione sanitaria.

Rispetto al testo vigente, il nuovo testo rimane pressoché invariato, in quanto la nuova disposizione introdotta – quella del comma 2 – intende riferirsi unicamente alle strutture private, e dividerne l'ambito da quello delle strutture pubbliche che rimarrebbe al solo comma 1. Nel testo vigente, infatti, le strutture pubbliche e quelle private sono disciplinate entrambe al comma 1. Tale distinzione viene effettuata allo scopo di chiarire univocamente i riferimenti interni, come quello presente al comma 3, volto a definire gli obblighi assicurativi per gli esercenti la professione sanitaria al di fuori delle strutture sanitarie di cui al comma 1 (le strutture pubbliche), ovvero avvalendosi delle stesse in regime libero-professionale intramurario. L'obbligo assicurativo è contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave del medesimo, ai sensi del precedente articolo 9.

Il comma 1, lettera *e*), modifica l'articolo 12 della legge n. 24, in materia di azione diretta del soggetto danneggiato, al

fine di legittimare all'azione diretta nei confronti dell'istituto assicurativo non più solo il danneggiato ma anche gli aventi causa, nonché al fine di limitare, a tutela del danneggiato, le eccezioni (relative ai rapporti tra assicurato ed ente assicurativo) che l'assicuratore può opporre al danneggiato, nonché eventuali clausole contrattuali che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato per l'eventuale contributo dell'assicurato, pattuito contrattualmente tra le parti.

Viene inoltre esclusa la qualifica di litisconsorte necessario dell'assicurato nel giudizio avverso l'impresa di assicurazione, oggi prevista *ex lege*, e introdotto un mero obbligo di chiamata in causa del « soggetto responsabile », nozione più ampia rispetto a quella del mero « assicurato », nel tentativo di comprendere anche eventuali ulteriori soggetti che, pur estranei al rapporto assicurativo, hanno svolto un ruolo potenzialmente rilevante all'interno della catena causale che ha condotto alla produzione del danno. Infine, si prevede che l'azione diretta del danneggiato si prescriva nello stesso termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile introducendo anche in tal caso una nozione più ampia di quella attuale, che fa riferimento alla struttura sanitaria (ovvero all'esercente la professione sanitaria).

Il comma 1, lettera *f*), sostituisce per intero l'attuale articolo 15 della legge n. 24 (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria), le cui disposizioni vengono in parte trasferite al novellato articolo 191 del codice di procedura civile.

In luogo della norma vigente, la novella introduce *ex novo* una regolamentazione specifica della procedura di risarcimento, finalizzata – secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa – ad offrire alle parti uno strumento di definizione della controversia *ante causam*, attraverso la dettagliata indicazione degli elementi essenziali che deve contenere la richiesta di risarcimento, presentata da parte del danneggiato all'assicurazione e all'assicurato.

Al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti, sono inoltre previsti meccanismi di collaborazione e ulteriori termini che scandiscono la procedura.

Il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 590-*sexies* del codice penale, inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 24 del 2017. Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario, prevedendo una causa di non punibilità nel caso siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida previste dalla legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Come si legge dalla relazione illustrativa, la modifica sarebbe finalizzata a superare gli aspetti di «equivoca interpretazione e di problematica applicazione» della suddetta causa di non punibilità. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che, per effetto dell'abrogazione, tornerebbe, di fatto, in vigore la disciplina previgente e, conseguentemente, le condotte del personale sanitario sarebbero ricondotte nuovamente alle fattispecie generali di reato di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura civile, in relazione alle modalità di affidamento e svolgimento della consulenza tecnica, sia preventiva, preordinata alla composizione della controversia, sia di quella svolta nell'ambito di un giudizio già instaurato.

Il comma 1, lettera *a*), aggiunge due nuovi commi nell'articolo 191 del codice di procedura civile, al fine di introdurre una disciplina specifica per lo svolgimento di una consulenza nell'ambito di procedimenti, sia civili sia penali, ove risulti necessario risolvere questioni particolarmente complesse, per le quali si richiedono specifiche competenze in campo medico-sanitario in diversi settori. Pertanto, si prevede l'affidamento congiunto delle attività a un

medico legale, oltre che a uno «specialista», con determinate conoscenze tecniche ed esperienza, da individuare di volta in volta in relazione alla materia oggetto di indagine.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce nel primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile una specifica causa di astensione o ricusazione, al fine di determinare «a monte», indipendentemente da qualsiasi valutazione in concreto, i casi in cui deve ritenersi sussistente un conflitto di interesse tale da inficiare l'imparzialità del consulente e l'equidistanza del medesimo dalle parti processuali.

In particolare, la nuova causa di astensione o ricusazione riguarda l'intrattenimento, nei precedenti cinque anni, di rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, dichiarando altresì se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuativa con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 193 del codice di procedura civile, in materia di giuramento del consulente, prevedendo, a tutela dell'imparzialità del consulente, il divieto di assumere incarichi in favore delle parti in causa per i successivi ventiquattro mesi dal giuramento e fissando i termini per l'avvio delle operazioni peritali (non prima di sette giorni e non oltre trenta dall'udienza in cui ha avuto luogo il giuramento).

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 195 del codice di procedura civile, al fine di evitare prolungamenti dei tempi processuali, in attesa del compimento degli adempimenti che precedono il deposito della relazione definitiva da parte del consulente.

In particolare, si prevede che gli atti del consulente d'ufficio e delle parti debbano sempre essere depositati in cancelleria, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle parti così da assicurarne la conoscibilità alle altre parti non depositanti. Inoltre, si prevede la proroga del termine per il

deposito della relazione esclusivamente in presenza di effettive e comprovate ragioni e, in ogni caso, entro precisi limiti temporali.

Infine, si prevede la possibilità di riduzione del compenso del consulente che abbia richiesto un differimento e la possibilità di revoca dell'incarico in caso di immotivato ritardo.

Il comma 1, lettera *e*), interviene sull'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, in materia di consulenza tecnica preventiva, con il dichiarato intento di accentuarne il carattere deflattivo del contenzioso e di incentivare il ricorso delle parti a tale strumento, valorizzando l'accertamento *ante causam* sia in un'ottica di composizione preventiva della lite, sia ai fini della risoluzione del successivo giudizio di merito.

Il ricorso alla consulenza tecnica preventiva costituisce uno strumento esperibile, al di fuori delle ipotesi di accertamento tecnico o ispezione giudiziale (ai sensi dell'articolo 696, secondo comma, del codice di procedura civile) e in alternativa al procedimento di mediazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010), quale condizione di procedibilità dell'azione volta a far valere la responsabilità sanitaria.

In considerazione degli obiettivi sottesi all'istituto, la proposta di legge mira a superare alcune preclusioni che attualmente impediscono al consulente di addentrarsi nell'esame dell'imputazione delle responsabilità. In tale ottica, la proposta mira quindi ad ampliare il campo di indagine del consulente tecnico, rimettendo al suo esame non solo, come già previsto, l'accertamento e la quantificazione dei crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, ma anche l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità per l'evento dannoso e, quindi, per il risarcimento del danno provocato che richiedano valutazioni di carattere strettamente fattuale e tecnico, non quindi di natura giuridica, e pur sempre nel rispetto del ruolo del giudice.

Si rimette inoltre alle parti la scelta volta a dare avvio ad un'apposita discus-

sione in giudizio sulla relazione depositata dal consulente, mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza di comparizione, e si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di disporre la comparizione del consulente al fine di richiederli chiarimenti in ordine alla perizia, nell'ottica di risolvere alla sua presenza, direttamente e nel contraddittorio tra le parti, le questioni poco chiare e individuare conseguentemente quelle che richiedono un supplemento di consulenza.

La *ratio* sottesa a tale intervento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, sarebbe quella di facilitare la composizione della lite (mediante successivi contatti diretti tra le stesse con proposte da esse avanzate e indipendentemente dallo svolgimento di un formale tentativo di conciliazione dinnanzi al consulente) o, in alternativa, di utilizzare comunque le risultanze dell'accertamento già svolto nell'ambito di un eventuale successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di responsabilità sanitaria.

L'articolo 3, composto di un comma unico, apporta alcune modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 13 delle citate disposizioni di attuazione in materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, al fine di prevedere, all'interno della categoria medico-chirurgica, l'indicazione delle specializzazioni maturate dai professionisti iscritti all'albo.

Si dispone inoltre che tale albo sia revisionato con cadenza almeno triennale, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di vari esperti in discipline specialistiche sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della materia su cui verte di volta in volta il procedimento.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la necessità di operare tale differenziazione tra professionisti medici e chirurgici sarebbe dettata dalla vastità e dall'elevata complessità della materia sanitaria che, se considerata nel suo complesso, richiede necessariamente di considerare le diverse competenze, la forma-

zione specifica e l'esperienza che ciascun sanitario possiede in una specifica materia, ossia in una sottocategoria rispetto a quella generale contemplata dalla norma vigente.

La lettera *b)* interviene sull'articolo 14 delle predette disposizioni attuative, in relazione ai criteri di formazione dell'albo, eliminando la necessità di previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo cui appartiene il professionista designato come consulente.

Si prevede inoltre la facoltà di accesso telematico all'albo in favore di giudici, personale di cancelleria ed avvocati.

La lettera *c)* interviene sull'articolo 15, in materia di requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, al fine di coordinare tale disposizione con il novellato articolo 13.

La lettera *d)* interviene sull'articolo 16, eliminando il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.

La lettera *e)* interviene sull'articolo 18, riducendo (da quattro a tre anni) il termine entro cui il comitato, presieduto dal presidente del tribunale e incaricato di tenere l'albo dei consulenti tecnici, procede alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione ovvero per i quali siano sorti impedimenti ad esercitare l'ufficio di consulente, sempre nell'ottica di assicurare un'adeguata (e aggiornata) rappresentanza di esperti nelle varie discipline.

L'articolo 4, anch'esso composto di un comma unico, similmente a quanto effettuato in ambito civile per effetto dell'articolo 3 del provvedimento, apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei periti presso il tribunale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

Assumono poi rilievo le materie « professioni » e « tutela della salute », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla competenza concorrente in materia di « professioni », ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale ».

Segnala inoltre come l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso comma 7 (il quale riproduce per intero il vigente comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 24 del 2017), preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui, tra le altre cose, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziali.

Dopo aver ricordato come in questa sede l'oggetto del parere del Comitato non sia il merito del provvedimento ma il rispetto dei principi costituzionali, propone di esprimere su di esso nulla osta (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta del relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

C. 2933.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Pasquale MAGLIONE (IPF), *relatore*, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1, comma 1, rechi le finalità dell'intervento legislativo. In particolare, si specifica che l'intervento legislativo è volto a promuovere e sostenere le attività teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

Al riguardo osserva come le finalità della proposta di legge siano coerenti con il principio della funzione rieducativa delle pene sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 2 individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni.

Al riguardo, il comma 3 prevede che negli istituti penitenziari, anche penali minorili, si realizzino le seguenti iniziative:

la realizzazione di attività teatrali;

la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, anche penali minorili, comprese anche le esperienze a livello internazionale;

la realizzazione di *reportage* fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.

Il comma 4 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia.

Il comma 5 indica le modalità organizzative e i compiti del Tavolo tecnico, che si riunisce due volte all'anno e svolge, di concerto con il coordinamento nazionale teatro in carcere, i seguenti compiti:

consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori;

mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;

valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

Il comma 6 prevede che il Tavolo tecnico presenti al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività.

Il comma 7 indica i compiti affidati all'Osservatorio. Nello specifico, all'Osservatorio spettano compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, nonché di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali, anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti.

Ai sensi del comma 8, alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico, è demandato il compito di:

promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari;

organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari;

collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.

Il comma 9 prevede che un'apposita sezione della Relazione sui dati, relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali, che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento, sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.

L'articolo 2 prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo

sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria.

Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la proposta di legge intervenga sulla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La proposta incide inoltre anche sulla materia «organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A tale riguardo, segnala come la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 preveda che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.**C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, il disegno di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del disegno di legge, che si compone di 36 articoli, rileva come l'articolo 1 illustri le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi che devono essere da rispettare nell'adozione del decreto legislativo.

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data.

In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (a causa, ad esempio, della pendenza di un contenzioso o di difficoltà di espletamento della procedura stessa), si prevede la possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

L'articolo 5 introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario attraverso la novella dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale).

L'articolo 6, comma 1, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta

per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (D.M. n. 226 del 2011).

L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica.

Il comma 1 novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso.

La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva.

La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

I commi 2 e 3 riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.

L'articolo 8, al comma 1, reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi. La delega deve essere esercitata

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Ai sensi del comma 3, nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché – a seguito di modifiche approvate dal Senato – il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA.

L'articolo 9 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).

L'articolo 10 contiene una delega al Governo volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 reca alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 12 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta nelle stesse società già costituite.

La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo.

La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancella-

zione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).

L'articolo 13 novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative.

La disposizione stabilisce altresì che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

L'articolo 14 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica.

In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

L'articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relative:

ai sensi del comma 1, alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato;

ai sensi del comma 2, ai compiti dell'ARERA;

ai sensi del comma 3, all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione.

L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio.

La lettera b) modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari – titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione.

La novella di cui alla lettera c) specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata).

La novella di cui alla lettera d) reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti Fondi *doc* – all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.

Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sui rispettivi siti *internet* istituzionali, gravanti sugli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 17 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'im-

missione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici.

La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

L'articolo 18, comma 1, abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

I commi 2 e 3 esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria), ammettendo esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.

L'articolo 19 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso.

Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuandone i principi di donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.

In particolare, ai sensi del comma 1, viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi

trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti.

Per la lavorazione del plasma nazionale, in base a quanto previsto dal comma 2, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Ai sensi del comma 3, sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati.

Il comma 4 prevede che le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni debbano essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute, specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni.

A tale riguardo, ai sensi del comma 5 si rinvia ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate.

Come disposto dal comma 6, nelle aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le dona-

zioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.

Ai sensi del comma 7, i lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle Regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea.

In base al comma 8 le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

Il comma 9 individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita.

Inoltre, ai sensi del comma 10, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

Il comma 11 disciplina la clausola di copertura finanziaria dei commi 9 e 10.

In base alla disciplina transitoria prevista dal comma 12, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5, in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni as-

sistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.

L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Le modifiche concernono:

la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati;

la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio;

gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 22 prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di *master* universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di *master* universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

L'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 24 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.

In particolare, l'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

In particolare, al comma 1, si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 27, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi della delega, volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

Ai sensi del comma 3 la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi

dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 4 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Con riguardo al comma 4, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di « ciascuno » dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.

In base al comma 5, la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione della delega, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere.

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della

disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

L'articolo 30, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

Il comma 2, oltre a recare la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.

Per quanto riguarda la nozione di « operatività » nel territorio della Repubblica, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.

L'articolo 32 apporta alcune modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (alla lettera *a*), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica

delle operazioni di concentrazione (alla lettera *b*) e sul trattamento delle imprese comuni (alla lettera *c*).

Tali modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Regolamento n. 139/2004/UE).

L'articolo 33 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 34 integra la legge n. 287 del 1990, introducendo una disciplina sulla transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

Al riguardo si prevede che l'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 35 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per effetto della novella recata dall'articolo, l'AGCM, in ogni momento – dunque anche al di fuori di procedimenti istruttori – può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione.

Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere

alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990.

L'articolo 36 prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il disegno di legge attenga alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il provvedimento incide inoltre, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie « mercati finanziari », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente » attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione; sulle materie « governo del territorio »; « porti e aeroporti civili »; « grandi reti di trasporto e di navigazione »; « ordinamento della comunicazione »; « produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia » e « tutela della salute » attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A tale ultimo riguardo richiama la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale.

Rileva inoltre come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia sottolineato il carattere trasversale della materia « tutela della concorrenza », alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si

intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (richiama in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

l'articolo 2, comma 1, prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;

i commi 1 e 4 dell'articolo 4 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

il comma 3 dell'articolo 8, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche tramite l'adozione di un apposito testo unico), prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata, a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 per ciascuno dei suddetti ambiti;

il comma 3 dell'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per la revisione del trasporto pubblico non di linea;

il comma 1, lettera a), dell'articolo 16, al capoverso 7 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione

del decreto del Ministro della salute con cui sono definite le modalità per la richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

il comma 1 dell'articolo 20, al capoverso Art. 15 comma 2, in materia di lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è predisposto lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, e le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati;

i capoversi 4 e 9 del comma 1 dell'articolo 20 prevedono, invece, il parere della Conferenza Stato-Regioni, da un lato, per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle predette convenzioni e, dall'altro, per la definizione da parte del Ministero della salute di specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale;

il comma 3 dell'articolo 27, prevede il parere, ovvero, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza. A tale ultimo riguardo, rileva l'opportunità di distinguere meglio i profili di delega per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà invece necessaria l'intesa in tale sede, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;

il comma 2 dell'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per

l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Segnala inoltre come il comma 4 dell'articolo 9 preveda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza.

A tale proposito ricorda che il citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. In base al comma 2, qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. Secondo il comma 4, nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro com-

petente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1321, recante modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria;

evidenziato come la proposta di legge in esame intervenga in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico, così riconducendo la relativa responsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale, e lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, come previsto prima dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, e modifichi, inoltre, la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

evidenziato come assumano altresì rilievo le materie « professioni » e « tutela della salute », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 98 del 2013, che ha affermato il principio per cui « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale »;

segnalato, per quanto concerne il coinvolgimento del sistema delle autonomie, come l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 7 (il quale riproduce per intero il vigente comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 24 del 2017), preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui, tra l'altro, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati,

esprime

NULLA OSTA

per quanto attiene ai profili relativi al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato come le finalità della proposta di legge, che intende esplicitamente contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, siano pienamente coerenti con il principio della funzione rieducativa delle pene sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento pe-

nale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato inoltre come tale proposta incida anche sulla materia « organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

segnalato sotto tale profilo come la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1 preveda che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge intervenga sulla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

osservato, inoltre, come il disegno di legge incida, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie « mercati finanziari », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione;

rilevato altresì come il disegno di legge incida anche sulle materie « governo del territorio »; « porti e aeroporti civili »; « grandi reti di trasporto e di navigazione »; « ordinamento della comunicazione »; « produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia » e « tutela della salute », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato a tale ultimo proposito come la materia trasporto pubblico locale sia stata individuata dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale come una delle materie di competenza legislativa residuale delle regioni;

rilevato come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia evidenziato il carattere trasversale della materia « tutela della concorrenza », alla luce del suo approccio finalistico;

osservato come la predetta materia « tutela della concorrenza » si intrecci con altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017) e come a essa sia inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

evidenziato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

segnalato altresì come il comma 4 dell'articolo 9 preveda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza;

evidenziato come il comma 3 dell'articolo 27 preveda il parere, ovvero, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza;

rilevato come il comma 4 del medesimo articolo 27 preveda che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 27, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di distinguere meglio i profili di delega, per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza uni-

ficata, rispetto a quelli per i quali sarà invece necessaria l'intesa in tale sede;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 4 dell'articolo 27, che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, valutando a tal fine l'opportunità di fare riferimento all'entrata in vigore di « ciascuno » dei decreti legislativi adottati, di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	75
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	75

SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato il provvedimento.

Michele BORDO (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), ritenendo che il provvedimento in esame sia da rigettare quasi nella sua totalità, a nome della sua componente, preannuncia il voto contrario.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che la contrarietà del suo gruppo al provvedimento è stata ampiamente esplicitata anche attraverso una copiosa attività emendativa nella Commissione di merito.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il provvedimento.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

C. 1740 Aiello.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Piera AIELLO (MISTO), *relatrice*, fa presente l'opportunità di un ulteriore supplemento di istruttoria anche in considerazione dell'assenza di una posizione univoca del Governo su alcune proposte emendative. Chiede, pertanto, di rinviare l'esame degli emendamenti di una settimana.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, sugli esiti della sperimentazione del voto elettronico in occasione del rinnovo dei Comites	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	81
Sulla composizione dei Comitati permanenti	82

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2022.

Audizione del Direttore Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, sugli esiti della sperimentazione del voto elettronico in occasione del rinnovo dei Comites.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,

Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle disposizioni di competenza contenute nel decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, all'esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Fa presente, in via generale, che il provvedimento, composto di 47 articoli e suddiviso in tre titoli, introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730; vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi; il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Fa presente inoltre che il decreto-legge introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Viene altresì semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziarie e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull'IMU. Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell'imposta.

Sono inoltre estesi al 2022 i correttivi in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull'economia: ricordo che tali indici, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti: il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consente quindi di individuare i contribuenti che, risultando « affidabili », hanno accesso a significativi benefici premiali.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione III, segnala innanzitutto l'articolo 12, che amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (cosiddetto « estero-metro »): in particolare, la disposizione in esame sostituisce interamente il comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 127 del 2015, esonerando dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate talune operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Al riguardo, ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate. Successivamente, la citata disposizione del decreto legislativo n. 127 del 2015 ha introdotto uno specifico obbligo di comunicazione telematica (estero-metro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede, pertanto, che i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata

emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, purché di importo non superiore a 5 mila euro per ogni singola operazione.

Segnala, inoltre, l'articolo 33, che modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. Al riguardo, ricorda che tale normativa interviene sulla disciplina in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo – cosiddetto *cluster* – e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

In particolare, con una modifica al comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 della citata legge viene eliminato il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento perché le Autorità di vigilanza emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti.

Inoltre, viene sostituito il secondo periodo del comma 3: mentre la disciplina previgente attribuiva agli organismi di vigilanza il compito di istituire l'elenco delle società operanti nei settori relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster* – affidando all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sulle imprese e alle società operanti nei predetti settori –, con le mo-

difiche in esame, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dunque entro il 23 agosto 2023 – è istituita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una apposita Commissione, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle suddette società. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonché da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati.

Segnala, altresì, l'articolo 41 che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.

Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante riassegnazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda che l'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 prevede diverse modalità di finanziamento del suo bilancio dell'AICS, tra cui uno stanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è disposto anche in relazione alle accresciute attività per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione internazionale.

Si tratta di una misura coerente con l'obiettivo, più volte ribadito da questa Com-

missione, di incrementare le risorse dell'AICS, nell'ottica di un più generale aumento degli investimenti in cooperazione allo sviluppo, pilastro essenziale per la politica estera del nostro Paese.

Del resto, evidenzia che le recenti audizioni con la delegazione dell'OCSE/DAC e con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile hanno confermato l'esigenza di definire una *road map* più stringente per il raggiungimento dell'obiettivo di destinare lo 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) in Aiuto pubblico allo sviluppo, in linea con gli obiettivi internazionalmente concordati e sanciti dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014.

Peraltro, segnala che già nella legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) è stato disposto un incremento del finanziamento annuale dell'AICS a valere sullo stato di previsione del MAECI, così determinato: euro 99 milioni per l'anno 2022, euro 199 milioni per l'anno 2023, euro 249 milioni per l'anno 2024, euro 299 milioni per l'anno 2025 ed euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Per il 2022, le risorse destinate alle spese di personale e di funzionamento per l'AICS ammontano, rispettivamente, a 33,1 e 7,5 milioni di euro, mentre per gli interventi di cooperazione sono state stanziare risorse risultano pari a 571,8 milioni di euro.

Merita, a suo avviso, menzionare anche gli articoli 42 e 43, relativi alla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022.

Come noto, la carenza di manodopera, specie di quella altamente specializzata, è una realtà nota da tempo, ma che si è posta in termini critici durante la pandemia e rischia ora di ostacolare lo sforzo di trasformazione e la spinta economica che il Paese sta affrontando nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ripresa economica successiva alla cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già resa più difficile dalla crisi internazionale dovuta alle difficoltà di approvvigionamento delle fonti

energetiche, subisce ora anche i riflessi economici e sociali conseguenti alla guerra in Ucraina.

Nel descritto quadro di crisi nazionale e internazionale, dunque, sottolinea che è emersa in termini di urgenza l'esigenza di sostenere alcuni settori produttivi, nei quali maggiormente è sentita la carenza di manodopera. In particolare, le associazioni di categoria e le parti sociali hanno indicato alcuni settori produttivi che non in un prossimo futuro ma già ora presentano forti carenze di personale adeguato come – a mero titolo di esempio – i settori meccanico, metalmeccanico, delle telecomunicazioni, ma anche i settori alimentare, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona. Si tratta di attività che richiedono profili professionali al momento non reperibili in misura congrua nel mercato del lavoro interno e che, pertanto, sollecitano un tempestivo ricorso ai flussi di lavoratori stranieri. Peraltro, l'articolo 43 esclude dalla possibilità di accedere alle procedure semplificate per il rilascio del nulla osta i cittadini stranieri: nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione in quanto entrati nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera ovvero si sono trattenuti in Italia senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto; che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel condividere a nome del Governo con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, tiene a sottolineare in

maniera particolare l'incremento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, recato dall'articolo 41 del provvedimento, al fine di reintegrare le somme che sono state destinate al sostegno all'Ucraina. Fa inoltre presente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale vede con grande favore gli emendamenti presentati presso Commissioni di merito da alcuni membri di questa Commissione in materia di assegno unico e universale per il personale a contratto in servizio presso la rete estera. Al riguardo, rammenta che la nuova normativa, avendo introdotto ai fini dell'accesso al beneficio anche il criterio della residenza, ha determinato l'effetto non voluto di privare i nuclei familiari residenti all'estero delle citate previdenze. Sottolinea che per il suo Ministero è molto importante risolvere la questione che riguarda il personale a contratto dell'intera rete estera, per cui auspica.

Alberto RIBOLLA (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega alla proposta di parere del relatore, tiene tuttavia ad evidenziare due aspetti critici, il primo dei quali riguarda l'articolo 12 che amplia i casi di esonero dell'obbligo di comunicazione telematica, cosiddetto « estero metro ». Nel sottolineare che si tratta di una questione di natura tecnica che tuttavia ha un importante impatto sulla vita delle aziende, ritiene che si possa fare di più in termini di semplificazione, ad esempio nel senso indicato dalle proposte emendative presentate dal suo gruppo presso le Commissioni di merito. In secondo luogo, rileva la delicatezza delle misure recate dagli articoli 42 e 43 del provvedimento rispetto alla gestione del fenomeno dell'immigrazione. Manifestando il convincimento che tali disposizioni realizzino di fatto una « pseudo-sanatoria », anche in questo caso richiama le proposte emendative presentate dal suo gruppo volte a modificare il testo per renderlo più aderente alle reali necessità del Paese,

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), richiamando l'intervento del sottosegretario

Della Vedova, propone al relatore di integrare la proposta di parere, introducendo nella premessa un riferimento all'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare in favore del personale a contratto in servizio presso la rete estera. Ritiene infatti che sia misura di giustizia restituire a quei lavoratori le tutele di cui già beneficiavano e che hanno perduto in conseguenza dell'intervenuto vuoto normativo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sostiene la richiesta avanzata dalla collega Fitzgerald Nissoli di integrarne le premesse con il riferimento alla misura dell'assegno unico e universale. Aggiungendo che tale misura dovrebbe essere estesa a tutti connazionali residenti all'estero al fine di evitare disparità, auspica un intervento complessivo da parte del Governo che il suo gruppo ha sollecitato più volte, finora senza risultato, sia con atti di sindacato ispettivo sia attraverso interlocuzioni informali.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, preso atto delle osservazioni del sottosegretario e delle colleghe, riformula la proposta di parere inserendo una premessa aggiuntiva con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, di cui dà lettura.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 27 giugno scorso, sono en-

trati a far parte della Commissione, per il Gruppo M5S, l'onorevole Valentina Palmisano e l'onorevole Davide Tripiedi.

Inoltre, a far data dall'8 luglio, per il gruppo M5S ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Vittorio Ferraresi, cui è subentrato il collega Michele Gubitosa.

Comunica, altresì, che, dal 12 luglio scorso l'onorevole Federico Fornaro è divenuto componente della Commissione in rappresentanza del Gruppo Liberi e Uguali.

Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi colleghi, cui formula gli auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

Sulla composizione dei Comitati permanenti.

Piero FASSINO, *presidente*, facendo seguito a quanto testé convenuto in modo unanime in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, segnala che si sono rese necessarie opportune modifiche nella composizione dei sette Comitati permanenti, istituiti nell'ambito della Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, in considerazione della costituzione del nuovo gruppo «Insieme per il futuro», del venir meno del gruppo «Coraggio Italia», divenuto componente del gruppo Misto, e degli avvicendamenti nel frattempo intervenuti all'interno dei gruppi.

Comunica, pertanto, la composizione aggiornata dei Comitati permanenti:

Sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

Spadoni, *presidente*, Battilocchio, *vicepresidente*, Ehm, *segretario* Boldrini, Borghese, Cabras, Cappellacci, Cirielli, Coin, Comencini, Delrio, Fantinati, Fornaro, Gubitosa, Migliore, Orsini, Snider, Tripiedi.

Sui diritti umani nel mondo:

Boldrini, *presidente*, Comencini, *vicepresidente*, Palazzotto, *segretario* Battilocchio, Coin, Delmastro delle Vedove, Delrio,

Ehm, Fantinati, Formentini, Fornaro, Librandi, Lupi, Palmisano, Quartapelle Procopio, Spadoni, Valentini, Zoffili.

Sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese:

Billi, *presidente*, Librandi, *vicepresidente*, La Marca, *segretario* Borghese, Buffagni, Cabras, Cecchetti, Cirielli, Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Di Stasio, Emiliozzi, Fitzgerald Nissoli, Fornaro, Migliore, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Valentini, Zoffili.

Sulla politica estera e sulle relazioni esterne dell'Unione europea:

Orsini, *presidente*, Delrio, *vicepresidente*, Cirielli, *segretario* Battilocchio, Boldrini, Cabras, Cappellacci, Coin, Del Grosso, Delmastro delle Vedove, Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Fornaro, Lupi, Migliore, Olgiati, Palazzotto, Snider, Tripiedi.

Sulla politica estera per il Mediterraneo e per l'Africa:

Migliore, *presidente*, Ermellino, *vicepresidente*, Picchi, *segretario* Comencini, Delrio, Ehm, Formentini, Fornaro, Grande, Delmastro delle Vedove, Librandi, Lupi, Orsini, Palmisano, Quartapelle Procopio, Spadoni, Valentini, Zoffili.

Sul commercio internazionale:

Delmastro delle Vedove, *presidente*, Emiliozzi, *vicepresidente*, Fitzgerald Nissoli, *segretario* Buffagni, Cappellacci, Cecchetti, Cirielli, Ehm, Ermellino, Fornaro, Grande, La Marca, Migliore, Olgiati, Orsini, Palazzotto, Picchi, Ribolla.

Sulla politica estera per l'America Latina:

Lupi, *presidente*, Cirielli, *vicepresidente*, Olgiati, *segretario* Battilocchio, Boldrini, Borghese, Cabras, Coin, Delmastro delle Vedove, Delrio, Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Di Stasio, Emiliozzi,

Fornaro, Gubitoso, Migliore, Valentini, Zoffili.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze;

apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso, mira ad introdurre semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12, che ampliano i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate (cosiddetto « esterometro »), escludendo dall'obbligo talune operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;

apprezzata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 33, che istituisce un'apposita Commissione con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società

operanti nei settori relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*;

valutata favorevolmente la norma di cui all'articolo 42 che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), in linea con gli obiettivi internazionalmente concordati e sanciti dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014;

valutate, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 che, per far fronte alla carenza di manodopera, specie di quella altamente specializzata, semplificano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, escludendo tuttavia dal beneficio coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati per reati gravi o che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze;

apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso, mira ad introdurre semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12, che ampliano i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate (cosiddetto « esterometro »), escludendo dall'obbligo talune operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;

apprezzata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 33, che istituisce un'apposita Commissione con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei settori relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*;

con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno

alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, si segnala l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

valutata favorevolmente la norma di cui all'articolo 42 che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), in linea con gli obiettivi internazionalmente concordati e sanciti dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014;

valutate, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 che, per far fronte alla carenza di manodopera, specie di quella altamente specializzata, semplificano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, escludendo tuttavia dal beneficio coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati per reati gravi o che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 ^a Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Nuovo testo unificato C. 1357 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.

Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rilevare che il testo in esame presenta diverse criticità sotto il profilo finanziario, informa che il Governo è in attesa di acquisire dalle competenti amministrazioni elementi di integrazione alla citata relazione tecnica, al fine di valutare le modifiche eventualmente da apportare al testo medesimo onde consentirne il prosieguo dell'iter parlamentare.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il Governo non ha ancora ultimato gli approfondimenti necessari sulle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 29 giugno, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

Nuovo testo unificato C. 1357 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, è composto da 8 articoli e non risulta corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'atto in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Per tale finalità si attribuiscono nuovi com-

piti all'AGCOM – si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori –, per il cui finanziamento la presente proposta di legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro. In proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, il cosiddetto «elenco ISTAT», e che essa si autofinanzia per la parte non coperta da contributo a carico del bilancio dello Stato, segnala la necessità, da un lato, di acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, di acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio e indifferibile al sussistere dei relativi presupposti. Segnala come si introduca inoltre una nuova finalizzazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che può essere attuata anche nell'ambito dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale: in proposito, tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili e che le attività finanziabili possono essere programmate e modulate *ex ante*, non formula osservazioni.

Evidenzia poi che si introducono nuovi compiti per l'autorità giudiziaria – in particolare, la vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, di cui all'articolo 1, comma 6, nonché il sequestro e la confisca dei proventi dell'illecito, di cui all'articolo 5, comma 1 – ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito, ritiene andrebbe confermato che l'autorità giudiziaria possa effettivamente provvedervi in condizioni di neutralità finanziaria.

Segnala che viene altresì costituita una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi, salvo talune eccezioni, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3: in proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi.

Fa presente che, per definire la predetta piattaforma, viene costituito un tavolo tecnico, di cui all'articolo 7, comma 2, che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sebbene la norma non quantifichi né rechi la copertura di eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulti applicabile la già citata clausola di invarianza. Segnala inoltre come non risulti espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento e andrebbe altresì acquisita conferma che le due autorità pubbliche possano partecipare ai lavori del Tavolo senza nuovi o maggiori oneri.

Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato, per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica, tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, andrebbe chiarito, a suo avviso, se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito tributario.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che sullo schema di decreto in esame il rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 22 giugno si era riservato di fornire i chiarimenti in tale sede richiesti dal relatore, fa tuttavia presente che sul provvedimento non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Ciò considerato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	95

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

C. 1321 Colletti.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 18 luglio e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro la giornata di oggi.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, della proposta di legge recante Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria (C. 1321).

Evidenzia che la proposta di legge, che consta di 4 articoli, interviene sulla disciplina relativa alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico (articolo 590-*sexies* del codice penale). La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie viene quindi ricondotta nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo e lesioni personali colpose (previste rispettivamente dagli articoli 589 e 590 del codice penale), come previsto precedentemente all'approvazione della legge n. 24 del 2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il provvedimento modifica inoltre la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), modifica gli articoli 10, 12 e 15 della citata legge n. 24 del 2017, relativi rispettivamente all'obbligo di assicurazione, all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e alla procedura del risarcimento.

In dettaglio, la lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017, che ha posto l'obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni a favore di terzi, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso dette strutture.

Rispetto al testo vigente, nel quale le strutture pubbliche e private sono disciplinate entrambe dal comma 1, il nuovo testo disciplina separatamente le strutture pubbliche (articolo 10, comma 1) da quelle private (articolo 10, comma 2). Da tale modifica discende che i successivi rimandi

interni al comma 1 devono intendersi riferiti alle sole strutture pubbliche. L'obbligo assicurativo è contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave.

Per quanto attiene più strettamente all'attività delle imprese di assicurazione, segnala che non sono modificate le norme che prevedono l'emanazione:

di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture pubbliche e private e con gli esercenti la professione sanitaria (articolo 10, comma 6);

di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure di cui al comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati (articolo 10, comma 7);

di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'individuazione dei dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e delle modalità e dei termini per la comunicazione di tali dati, da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e delle modalità di accesso a tali dati (articolo 10, comma 8).

In proposito evidenza che nessuno dei previsti decreti è stato emanato.

La lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 24 del 2017, in materia di azione diretta del soggetto danneggiato, al fine di legittimare all'azione diretta nei confronti dell'istituto assicurativo, non più solo il danneggiato, ma anche gli aventi causa, nonché al fine di limitare, a tutela del danneggiato, le eccezioni relative ai rapporti tra assicurato ed ente assicurativo, che l'assicuratore può opporre al danneggiato, nonché eventuali clausole contrattuali che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato per l'eventuale contributo dell'assicurato, pattuito contrattualmente tra le parti.

Viene inoltre esclusa la qualifica di litisconsorte necessario dell'assicurato nel giudizio avverso l'impresa di assicurazione e introdotto un mero obbligo di chiamata in causa del « soggetto responsabile », nozione più ampia rispetto a quella del mero « assicurato », nel tentativo di comprendere anche eventuali ulteriori soggetti che, pur estranei al rapporto assicurativo, hanno svolto un ruolo potenzialmente rilevante all'interno della catena causale che ha condotto alla produzione del danno.

La lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 15 della legge n. 24 del 2017, introducendo *ex novo* una regolamentazione specifica della procedura di risarcimento, finalizzata ad offrire alle parti uno strumento di definizione della controversia *ante causam*, attraverso la dettagliata indicazione degli elementi essenziali che deve contenere la richiesta di risarcimento, presentata da parte del danneggiato all'assicurazione e all'assicurato.

La richiesta di risarcimento dove indicare gli aventi diritto al risarcimento e la documentazione medica non in possesso del responsabile o dell'assicuratore.

Entro centoventi giorni dalla ricezione della documentazione l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano un'offerta congrua ovvero comunicano le ragioni ostative alla formulazione dell'offerta.

Al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti, sono inoltre previsti meccanismi di collaborazione e ulteriori termini che scandiscono la procedura.

Si prevede inoltre che, nel caso la somma offerta al danneggiato sia inferiore alla metà di quella liquidata dalla sentenza, copia della sentenza sia trasmessa all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo 15.

Per le restanti disposizioni del provvedimento rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Quindi, preso atto che l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017 non risulta ancora del tutto attuato, essendo in attesa di emanazione i decreti ministeriali di cui ai commi 5, 6 e 7 del testo vigente, e rilevata l'opportunità di provvedere all'attuazione delle richiamate disposizioni, anziché intervenire con una nuova disciplina sostitutiva della precedente, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*), anche in considerazione dell'orientamento emerso nelle Commissioni competenti in sede referente, che si sostanzierà verosimilmente nell'approvazione di emendamenti soppressivi dell'intero articolato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Andrea CASO (IPF), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Umberto BURATTI (PD) preannuncia la propria personale astensione sulla propo-

sta di parere favorevole formulata dal relatore, in considerazione del contenuto degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, relativi alle concessioni demaniali marittime e portuali. Tali disposizioni non appaiono a suo avviso tenere conto dei più recenti indirizzi della dottrina e della giurisprudenza, che distinguono le concessioni rilasciate prima del recepimento in Italia della direttiva 2006/123(CE), cosiddetta direttiva Bolkenstein, da quelle rilasciate dopo tale recepimento.

Lamenta in particolare come il disegno di legge non tenga in alcuna considerazione la sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2022, che ha rivisto la precedente posizione assunta da tale organo in sede di adunanza plenaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 luglio il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento e che non sono state presentate proposte emendative riferite alle parti del provvedimento di competenza dalla Commissione Finanze.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), evidenziando con riferimento all'articolo 5 che, sebbene la decisione di esonerare i servizi di *crowdfunding* dai rilevanti adempimenti burocratici imposti dalla direttiva MiFID appaia comprensibile al fine di mantenere il carattere agile di tali servizi, che rappresentano un settore in costante espansione, occorre tuttavia garantire adeguata trasparenza e tutela degli investitori. Stigmatizza infine il ritardo con il quale il provvedimento in esame – che si riferisce all'anno 2021 ed è stato presentato al Parlamento il 13 luglio 2021 – sarà approvato in via definitiva ed auspica che in futuro il recepimento della normativa europea possa avvenire con maggior sollecitudine.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Ungaro quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo della proposta di legge recante Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria (C. 1321 Colletti ed altri);

ricordato che la proposta di legge interviene – per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze – sulla disciplina relativa all’obbligo assicurativo degli esercenti le professioni sanitarie, sostituendo gli articoli 10, 12 e 15 della legge n. 24 del 2017, relativi rispetti-

vamente all’obbligo di assicurazione, all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e alla procedura del risarcimento;

preso atto che il citato articolo 10 della Legge n. 24 del 2017 non risulta ancora del tutto attuato, essendo in attesa di emanazione i decreti ministeriali di cui ai commi 5, 6 e 7 del testo vigente;

rilevata l’opportunità di provvedere all’attuazione delle richiamate disposizioni, anziché intervenire con una nuova disciplina sostitutiva della precedente,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato eliminato dall'articolo 5 – recante disciplina dei servizi di *crowdfunding* – il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che esclude dall'ambito applicativo della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta direttiva MiFID, e dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*; ciò in quanto tale esenzione è stata nel frattempo disposta dall'articolo

27 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge europea 2019-2020;

evidenziato in proposito che, sebbene la decisione di esonerare i servizi di *crowdfunding* dai rilevanti adempimenti burocratici imposti dalla direttiva MiFID appaia comprensibile al fine di mantenere il carattere agile di tali servizi, che rappresentano un settore in costante espansione, occorre tuttavia garantire adeguata trasparenza e tutela degli investitori;

rilevato infine il ritardo con il quale il provvedimento in esame – che si riferisce all'anno 2021 ed è stato presentato al Parlamento il 13 luglio 2021 – sarà approvato in via definitiva ed auspicato che in futuro il recepimento della normativa europea possa avvenire con maggior sollecitudine,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
COM(2021)645 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
Doc. LXXXVI, n. 5.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023)
– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e
svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21)
(Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole
con condizioni*) 98

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 102

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni
di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana (*Seguito esame e rinvio*) 98

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative*) 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 99

5-08408 Mazzetti: Riduzione del fabbisogno energetico complessiva anche in termini di
Mtep/anno risparmiati determinato dagli interventi edilizi assistiti dal superEcobonus ... 99

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 109

5-08409 Dara: Iniziative per porre rimedio all'attuale crisi idrica con particolare riguardo alla
Lombardia 100

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 111

5-08410 Ruffino: Sulla possibilità di desecretare la proposta di Carta nazionale delle aree
idonee, in attesa della sua approvazione 100

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 113

5-08412 Federico: Verifiche conseguenti alla recente inchiesta giornalistica riguardante fuo-
riscite di metano dall'impianto Fiume Treste a Cupello (Chieti) e dalla centrale di raccolta
gas Eni di Pineto (Teramo) 100

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 114

5-08411 Pellicani: Iniziative per scongiurare ritardi nell'adozione dell'aggiornamento del Piano
morfologico della laguna di Venezia 101

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 115

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.

Doc. LXXXVI, n. 5.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che gli atti in esame sono stati assegnati congiuntamente, per l'esame generale, alla XIV Commissione, e a tutte le altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza. In analogia con la procedura delineata dall'articolo 126-ter del regolamento e secondo quanto definito dalla Giunta per il regolamento, le Commissioni di settore esprimono il parere sulle parti di competenza da trasmettere alla XIV Commissione e nominano un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione. È ammessa la presentazione di proposte di minoranza, che saranno trasmesse alla XIV Commissione.

Rammenta quindi che nella seduta del 29 giugno scorso si è svolta la relazione introduttiva.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta di parere.

Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*) e conferisce il mandato all'on. Zolezzi, di relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.10.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.

C. 1440 Ilaria Fontana.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che il 20 gennaio scorso si sono tenute le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e Assoambiente, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di Arpa Veneto (ARPAV) e Arpa Puglia, di Confindustria, di Legambiente, GreenPeace, della Società Italiana di Medicina ambientale (SIMA), del

Laboratorio Olfattometrico Politecnico di Milano (POLIMI) e del Laboratorio Olfattometrico LOD Srl. La documentazione depositata dai suddetti soggetti è pubblicata sul sito internet della Camera.

Rammenta altresì che su tale progetti di legge era già stata aperta la fase di presentazione delle proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio. L'esame delle 28 proposte emendative presentate era stato quindi rinviato su richiesta del relatore, on. Micillo, al fine di svolgere i necessari approfondimenti. Nell'ufficio di presidenza del 29 giugno si è quindi ritenuto di riaprire il termine degli emendamenti che è scaduto venerdì scorso.

Comunica che sono stati presentati 2 ulteriori proposte emendative che la presidenza ritiene ammissibili. Il fascicolo completo sarà quindi allegato al resoconto sommario della seduta odierna è a disposizione di colleghi (*vedi allegato 2*).

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta, rimettendo all'ufficio di presidenza, odierno la fissazione della data in cui avviare le relative votazioni.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-08408 Mazzetti: Riduzione del fabbisogno energetico complessiva anche in termini di Mtep/anno risparmiati determinato dagli interventi edilizi assistiti dal superEcobonus.

Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI), ringrazia la rappresentante del Governo per la precisione dei dati forniti sottolineando l'importanza degli stessi e di una loro diffusione all'esterno. Rileva come troppo spesso vengano evidenziati esclusivamente i vizi correlati all'efficientamento energetico mentre invece i dati testé forniti dimostrano come i risultati di questo strumento siano ottimi.

Rileva che oltre al dato relativo alla riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente — particolarmente rilevante per quanto riguarda l'inquinamento — assume importanza anche quello relativo al risparmio del 20 per cento sulla bolletta per ogni classe energetica aumentata. Considerando che per accedere agli incentivi del *superbonus* è necessario aumentare la classe energetica di almeno due livelli, sottolinea come grazie a tale strumento il risparmio in bolletta ammonta almeno al 40 per cento.

Invita quindi, per il tramite della sottosegretaria, l'Esecutivo a divulgare questi dati e a inserire gli stessi nel calcolo del costo relativo al *superbonus*. Ritiene quindi necessario effettuare una riflessione — anche ai fini della predisposizione dell'annunciato nuovo decreto-legge in materia economica — sulla valenza di questo stru-

mento che ritiene fondamentale alla luce delle richieste dell'Unione europea di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas. A suo avviso, è opportuno effettuare una riflessione anche sugli immobili strumentali che ospitano aziende energivore. Concludendo, precisa di non voler sostenere a tutti i costi il mantenimento del *superbonus* nella forma attuale, ma ritiene indispensabile individuare incentivi concreti per l'efficientamento energetico di tutti gli immobili.

5-08409 Dara: Iniziative per porre rimedio all'attuale crisi idrica con particolare riguardo alla Lombardia.

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, si riserva di approfondire gli elementi contenuti nella risposta, segnalando comunque l'importanza dell'annunciata convocazione nella giornata di domani della riunione di coordinamento di tutti gli osservatori idrici delle varie autorità di distretto. Sottolinea quindi come, a suo avviso, sia ormai di ineludibile urgenza la costituzione di una struttura commissariale con ampi poteri di intervento che possa – coordinando Ministeri competenti ed enti territoriali interessati – amministrare nel modo migliore la risorsa idrica e rilanciare le opere infrastrutturali necessarie per la sua gestione.

5-08410 Ruffino: Sulla possibilità di desecretare la proposta di Carta nazionale delle aree idonee, in attesa della sua approvazione.

Daniela RUFFINO (MISTO-A-+E-RI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniela RUFFINO (MISTO-A-+E-RI), replicando, si dichiara preoccupata per l'impatto che queste scelte avranno sulle comunità locali interessate dalla individuazione delle aree potenzialmente idonee a suo tempo effettuata dalla Sogin. Non si sofferma sul giudizio relativo all'operato di quest'ultimo, che risulta significativamente cristallizzato dalla recente decisione di procedere al suo commissariamento. Non comprende in ogni caso perché non si intenda essere trasparenti rispetto a questo processo decisionale e alle modalità con cui sono valutate le corpose e onerose documentazioni che i comuni si sono impegnate a trasmettere per evidenziare criticità ed errori nella stesura del CNAPI.

Auspica che il Governo sia consapevole delle possibili veementi reazioni delle comunità locali interessate, una volta che venga adottato il testo della Carta nazionale delle aree idonee.

5-08412 Federico: Verifiche conseguenti alla recente inchiesta giornalistica riguardante fuoriuscite di metano dall'impianto Fiume Treste a Cupello (Chieti) e dalla centrale di raccolta gas Eni di Pineto (Teramo).

Carmela GRIPPA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carmela GRIPPA (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta resa della quale prende atto si dichiara parzialmente soddisfatta dalla stessa.

Fa presente che la sua forza politica ha presentato una interrogazione anche in Regione in quanto gli impianti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sono soggetti sia ad autorizzazione VIA che AIA. Sottolinea come da alcuni riscontri appare che ci siano stati monitoraggi e controlli e che da parte del gruppo SNAM siano state effettuate delle verifiche per ridurre le emissioni fuggitive di metano. Nel frattempo sono tuttavia intervenuti degli esposti da parte dei cittadini e i siti di stoccaggio non

hanno reso disponibili i documenti relativi al rapporto di sicurezza né nella versione integrale né nella sua sintesi non tecnica. A suo avviso è di vitale importanza mettere la cittadinanza a parte di tale documentazione per garantire il diritto all'informazione.

Evidenzia infine che nel 2015 e nel 2016 vi sono state da parte dei vigili del fuoco alcune ispezioni presso la SNAM, delle quali non conosce l'effettiva conclusione, e dalle quali sembrerebbe essere emersa la mancanza di documentazione antisismica.

5-08411 Pellicani: Iniziative per scongiurare ritardi nell'adozione dell'aggiornamento del Piano morfologico della laguna di Venezia.

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, esprime perplessità per la scelta di impegnarsi nuovamente nel tentativo di trovare soluzioni transitorie, senza comprendere la necessità di dare finalmente una conclusione ad un processo di adozione di due atti che sono in gravissimo ritardo.

Prende atto positivamente della consapevolezza di dover intervenire per assicurare la navigabilità dei canali così come della pronuncia del consiglio di stato in ordine alla procedura per la formazione del piano Morfologico della laguna, atto presupposto rispetto al cosiddetto « protocollo fanghi » ed auspica che ciò consenta una rapida conclusione dell'*iter* amministrativo oggetto del suo atto di sindacato ispettivo.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21);

premessi che:

a) il settore civile è responsabile di oltre il 40 per cento dei consumi energetici finali secondo i dati ENEA (50.000 KTEP nel 2020 in salita dalle 45.000 del 2004) ed è il settore più energivoro in Italia, seguito dal settore dei trasporti con 36.000 KTEP (in discesa dalle 44.000 del 2004) e dell'industria (24.000 KTEP in discesa dalle 41.000 del 2004);

b) al 31 maggio 2022 il superbonus 110 per cento valeva 30,6 miliardi di euro per un totale di 172.450 interventi asseverati da ENEA, di cui di cui 15 miliardi di interventi su condomini, 10,3 su edifici unifamiliari e 5,3 su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;

c) il risparmio sui costi dell'energia dopo una riqualificazione (con cappotto termico o climatizzazione) è quantificabile in 92kWh/mq, mentre il costo medio di intervento per garantire il salto di due o più classi energetiche è pari a 773 euro al metro quadro; l'intera misura permetterà di riqualificare circa 38,7 milioni di metri quadri residenziali, consentendo un risparmio annuo di circa 306000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio);

d) una rilevazione dell'Enea a gennaio 2022 certifica che le opere finanziate dal Superbonus hanno permesso di conseguire risparmi di energia pari al consumo annuo di energia elettrica di 1 milione e 100 mila famiglie italiane su 25.700.000 (dato ISTAT) cioè il 4,2 per cento delle famiglie italiane che hanno ridotto la dipendenza da fonti esterne sia grazie all'efficientamento che grazie all'installazione di fonti rinnovabili (in particolare pannelli solari FV) e sistemi di accumulo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. l'Italia si faccia promotrice a livello europeo della richiesta di redigere un « energy Recovery fund » europeo incentrato sulla sovranità energetica rinnovabile

a basse emissioni e sull'efficienza energetica del settore civile favorendo l'adozione omogenea di meccanismi creditizi e di buone pratiche tecniche in tutta l'UE, con un cronoprogramma di riduzione dei consumi energetici e adeguata trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti;

2. in relazione ai gravi attuali fenomeni legati al cambiamento climatico come la siccità, i fenomeni meteorologici estremi e il distacco di parte del ghiacciaio in Marmolada, si valuti la necessità di:

a) prevedere un monitoraggio puntuale delle emissioni di gas serra e ipotizzare azioni concrete per ridurre, in maniera più importante rispetto ai piani esistenti, le emissioni nei settori non vitali mirando a preservare la sovranità alimentare, alla sovranità idrica, al recupero di materia, alle fonti rinnovabili a minori emissioni e a minore impronta idrica, a infrastrutture a ridotto carico emissivo;

b) consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici in aderenza anche agli edifici residenziali dei centri storici indipendentemente da regolamenti comunali e in conformità alle norme statali, in particolare se afferenti a impianti al servizio di comunità energetiche, considerata la rilevanza numerica di questa tipologia edilizia nel nostro paese e visti anche la recente giurisprudenza in merito e gli orientamenti della Commissione europea;

c) definire criteri per il calcolo dell'impatto ambientale cumulativo e sinergico di più fattori su un determinato territorio, anche al fine di applicare l'approccio « one health » e « planetary health » recepito con l'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

d) prevedere semplificazioni autorizzative (in particolare procedure semplificate) anche per le richieste di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) a basse emissioni non collegati al PNRR;

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore (C. 1440 Ilaria Fontana).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-ter*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « , incluse le sostanze odorigene, »;

b) alla lettera *i-septies*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « incluse le sostanze odorigene, »;

c) dopo la lettera *v-octies*) sono aggiunte le seguenti:

« *v-novies*) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

v-decies) sostanza odorigena o odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi; »;

Conseguentemente, all'art. 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: f-ter) valori limite di emissione odorigena: valori espressi come concentrazione di odore [ouE/m³] o portata di odore [ouE/m³] che devono essere rispettati al fine di assicurare

che l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene non ecceda i valori di accettabilità presso il recettore.

1.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini della presente legge vale la terminologia e le definizioni di qualità dell'aria e odori, di cui alla Norma tecnica UNI 11806:2021.

1.6. Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-novies, sostituire le parole: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto con le seguenti: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo.

1.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-decies con i seguenti:

v-decies) odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

v-decies.1) gas odorigeno: gas odorante avente una concentrazione di odore maggiore di 1 ouE /m³;

v-decies.2) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

1.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-undecies con il seguente:

v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente emettendo odore di intensità superiore alle soglie definite dagli indirizzi e dalle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

1.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-undecies), dopo le parole: negli altri luoghi inserire le seguenti: secondo lo standard tecnico EN 13725:2003.

1.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso lettera m-bis), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le disposizioni e le misure di cui alla presente lettera sono individuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalle BAT Conclusions di riferimento dell'attività dell'impianto.

2.1. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di ga-

rantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Con il decreto o i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, nonché criteri di validità per indagini di campo, questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.

3.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica approva con apposito decreto gli indirizzi e le linee guida elaborate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in ordine alle soglie di riferimento per le emissioni delle sostanze odorigene e per le eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI 11806:2021 e la caratterizzazione chimica delle fonti emissive, anche tenendo conto della specificità dei territori. Il Ministro della transizione ecologica provvede all'aggiornamento dei valori di cui al precedente periodo, sulla base degli aggiornamenti degli indirizzi e delle linee guida elaborate dal Coordinamento.

3.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente *fino a:* con proprio decreto *con le seguenti:* , al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

3.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto *con le seguenti:* nel rispetto

3.6. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

Al comma 2 sostituire le parole: norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 *con le seguenti:* norma tecnica UNI 11806:2021.

3.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, dopo le parole: da rifiuti *inserire le seguenti:* impianti zootecnici, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte seconda del presente decreto,.

5.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire la parole: la loro eliminazione *con le seguenti:* il loro contenimento.

* **5.3.** Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **5.4.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire le parole: la loro eliminazione *con le seguenti:* il loro abbattimento.

5.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le regioni provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

* **6.2.** Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **6.6.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione *con le seguenti:* Entro sei mesi dall'adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che introduce criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le regioni e le province autonome promuovono specifici interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti regionali e degli enti locali, sulle tematiche del contenimento degli odori, lo sviluppo di tecnologie impiantistiche, la mitigazione degli impatti odorigeni e le esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri studi particolarmente qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni. ».

6.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.5. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie è inserito il seguente:

« Art. 217-bis.

Con specifico riferimento alla emissione delle sostanze odorogene di cui all'articolo 217, il Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed urbanistica, provvede a disciplinare i vincoli di distanza e di inedificabilità delle aree con destinazione commerciale, residenziale e produttiva necessari ad assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione di attività agricole che, anche

quando esercitate nei centri abitati o in prossimità degli stessi, risultano inserite nel contesto produttivo locale e condotte nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. ».

6.01. Deiana.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Alla lettera a), punto 13-bis, dopo le parole: sostanze odorogene inserire le seguenti: , incluse le sostanze che possono generare disturbi olfattivi durante il trattamento delle acque reflue.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

7.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **7.3.** Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **7.4.** Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le ispezioni finalizzate a verificare e monitorare i livelli di contaminazione dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti anche se dichiarati chiusi ».

8.1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Ai fini della presente legge e del potenziamento del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria e ambiente, al comma 1, articolo 20, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori. »

* **8.01.** Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

* **8.02.** Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Produzione ed uso di correttivi in agricoltura)

1. I correttivi di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante il Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo

13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, devono essere trattati in modo da garantire una adeguata riduzione delle emissioni odorigene al fine di contenere l'impatto olfattivo durante la fase di trasporto e utilizzo, secondo limiti e criteri definiti da SNPA.

2. I correttivi di cui al comma 1 devono essere utilizzati in terreni per i quali è comprovata l'effettiva necessità di utilizzo e devono essere immediatamente interrati dopo lo spandimento. Possono essere utilizzati per la correzione delle caratteristiche di pH del terreno, eventualmente aggravate da eccesso di salinità secondo i seguenti parametri:

a) i correttivi alcalinizzanti vanno applicati su terreni con pH inferiore a 6,5;

b) i correttivi acidificanti vanno utilizzati su terreni con pH maggiore di 8,5 e conduttività elettrica, nell'orizzonte superficiale del suolo, superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto.

3. I quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 t/ha di tal quale nel triennio, nel rispetto degli apporti massimi di azoto previsti dai programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, e vanno immediatamente interrati. Resta comunque vietato l'utilizzo di correttivi nelle aree limitrofe a siti Natura 2000.

8.03. Rotta, Pellicani, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

ALLEGATO 3

5-08408 Mazzetti: Riduzione del fabbisogno energetico complessiva anche in termini di Mtep/anno risparmiati determinato dagli interventi edilizi assistiti dal superEcobonus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo le valutazioni di impatto della misura Superbonus, si rappresenta quanto segue.

Con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-bilancio) convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto il cosiddetto « Superbonus », una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, in un contesto segnato fortemente dall'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19.

Questa misura assume un ruolo importantissimo nell'ambito delle politiche atte a contrastare il cambiamento climatico, oltre ad aver rappresentato un fattore di ripresa dell'economia a seguito della stagione caratterizzata dall'emergenza epidemiologica.

Si premette che tutti i dati tecnici connessi all'andamento della misura oggetto dell'interrogazione sono gestiti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA – per il tramite dell'apposito portale informatico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in questione.

Inoltre, con periodicità mensile, ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale *report* contenenti le informazioni relative agli interventi ammessi a detrazione ed i relativi costi, distinti per tipologia di edificio e per regione.

Inoltre, ENEA fornisce ulteriori *report* agli uffici preposti di questo Ministero contenenti ulteriori dati che riguardano la tipologia di interventi ammessi ed i risparmi conseguiti da ognuno di essi.

Sulla base dei dati ENEA, si stima che, per i soli interventi di natura energetica, al

31 maggio 2022 sono stati attivati investimenti per oltre 30 miliardi di euro (di cui il 48,9 per cento condomini) su oltre 172.000 edifici (di cui il 15,46 per cento condomini). Detti interventi hanno permesso la riqualificazione energetica di circa 40 milioni di metri quadri di edifici, di cui il 58 per cento è rappresentato da condomini.

Inoltre, si precisa che il costo medio di un intervento di riqualificazione energetica di un condominio si attesta a circa 562 mila euro, mentre quello per gli altri edifici a poco più di 107 mila.

Gli investimenti mobilitati hanno comportato, pertanto, un risparmio di energia primaria di circa 5.650 GWh/anno, ovvero 0,486 Mtep/anno (di cui circa il 63,4 per cento connesso ad interventi sulle superfici opache e trasparenti, la restante quota connessa agli impianti termici), nonché l'installazione di oltre 172.000 impianti fotovoltaici (circa uno per ogni edificio) cui corrisponde una potenza di picco di circa 1.078 MW, di circa 165.500 sistemi di accumulo cui corrisponde una capacità di 3.824 MWh, oltre a più di 130.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

In termini di mix di interventi realizzati, si rappresenta che ad oggi sono così distribuiti:

il 39,74 per cento degli investimenti mobilitati ha interessato l'isolamento di superfici opache;

l'82 per cento l'eliminazione delle barriere architettoniche;

il 19,61 per cento interventi sugli impianti di produzione di energia termica per la climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;

il 19,47 per cento la sostituzione degli infissi;

l'8,17 per cento l'installazione di impianti fotovoltaici;

il 7,45 per cento l'installazione di sistemi di accumulo;

il 2,75 per cento l'installazione di schermature solari;

l'0,80 per cento l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

la restante quota interventi di natura non energetica.

Inoltre, l'installazione di caldaie a condensazione ad alta efficienza a combustibile fossile ha interessato ad oggi il 3,68 per cento degli investimenti totali.

Si specifica, infine, che per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio corrisponde ad un risparmio di circa il 20 per cento dei consumi energetici.

ALLEGATO 4

5-08409 Dara: Iniziative per porre rimedio all'attuale crisi idrica con particolare riguardo alla Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo la situazione di grave scarsità idrica, in particolare nella regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.

La regione Lombardia rappresenta che sin dai primi mesi del 2022, ha avviato il monitoraggio della situazione delle riserve idriche lombarde, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po che si è riunito con regolarità già da febbraio.

La situazione ha comportato l'adozione di diversi provvedimenti di urgenza da parte della Giunta regionale, nonché l'attivazione del « Tavolo regionale per l'utilizzo idrico in agricoltura ».

Con l'aggravarsi della situazione, la regione ha deliberato il 9 giugno 2022 con la d.g.r. XI/6468 la disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale e deflusso ecologico, disposizioni in materia di risparmio idrico, nonché avviato interlocuzioni con i principali operatori idroelettrici, a seguito dei quali gli stessi si sono impegnati a rilasciare circa 4 milioni di m³ al giorno nel bacino dell'Adda, 900.000 m³ al giorno nel bacino dell'Oglio, e 250.000 m³ al giorno nel fiume Serio e 200.000 m³ al giorno nel fiume Brembo.

Infine, il 7 luglio scorso un ulteriore accordo con gli operatori idroelettrici ha garantito rilasci di soccorso incrementati fino a 5,6 milioni di metri cubi al giorno sul Fiume Adda, a partire dall'11 luglio e per 10 giorni, prolungato i rilasci su fiume Oglio e Serio fino alla fine di luglio e garantito rilasci sul Brembo per circa 10 giorni.

La regione Lombardia rappresenta che, circa la situazione evidenziata dal Consorzio Garda-Chiese, seppur con portate ri-

dotte, l'irrigazione è proseguita fino ad ora e sarà garantita fino al 15 luglio.

La regione precisa altresì che il suddetto Tavolo regionale è stato riconvocato il 30 giugno e l'8 luglio scorso, e lo sarà periodicamente per tutta l'estate.

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato, la regione si è attivata, attraverso gli Uffici d'Ambito e i Gestori delle strutture acquedottistiche delle 12 province lombarde, nell'ambito del tavolo permanente di raccordo, per rilevare le criticità del sistema idropotabile, specialmente in riferimento ai comuni con problemi di approvvigionamento, prevalentemente situati nelle zone montane.

La regione informa, che sta promuovendo azioni atte a consentire un maggiore accumulo di risorsa idrica nei grandi laghi regolati, ed in particolare per il Lago di Como con il completamento delle opere a difesa della città, per il Lago Maggiore nella prosecuzione della sperimentazione in atto e dell'interlocuzione con le autorità elvetiche per l'innalzamento della quota di massima regolazione estiva fino ad 1,50 metri ed, infine, per quello d'Idro ha stanziato 50 milioni di euro per il rifacimento delle opere di regolazione.

L'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico padano, organo di *governance* primario per la gestione delle crisi idriche, in occasione dell'ultimo incontro dello scorso 11 luglio, al fine di sostenere le portate del Po nel tratto di valle per assicurare l'uso idropotabile delle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo e per contrastare la risalita del cuneo salino nelle acque superficiali e sotterranee, ha confermato le misure già prese a fine giugno concernenti la riduzione del 20 per cento dei prelievi irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori medi dal 23 giugno

al 30 giugno, l'aumento dei rilasci dai grandi laghi, laddove possibile in funzione dei volumi e dei livelli disponibili ed il monitoraggio a cura di Terna e delle Aziende idroelettriche del riempimento degli invasi idroelettrici alpini, al fine di valutare la possibilità di ulteriori rilasci aggiuntivi giornalieri senza intaccare la riserva strategica da garantire per l'uso idroelettrico.

Stante la deliberazione del Governo della dichiarazione dello stato di emergenza per siccità del 4 luglio scorso, per quanto attiene la situazione di grave emergenza idrica la struttura competente di questo Ministero ha convocato per il 14 luglio una riunione di coordinamento di tutti gli osservatori idrici delle varie Autorità di distretto.

ALLEGATO 5

5-08410 Ruffino: Sulla possibilità di desecretare la proposta di Carta nazionale delle aree idonee, in attesa della sua approvazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo l'eventualità di desecretare la CNAI, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si specifica che il 15 marzo 2022 la Sogin, in accordo con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 31 del 2010, ha trasmesso, per la successiva approvazione, al Ministero della transizione ecologica la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), redatta sulla base delle osservazioni emerse durante il processo di consultazione pubblica e il Seminario nazionale.

Successivamente, con nota del 25 marzo 2022, l'ISIN ha comunicato alla Sogin la richiesta di alcune integrazioni documentali ritenute necessarie per completare la documentazione di proposta di CNAI, ai fini dello svolgimento del procedimento di verifica.

Con la medesima nota veniva comunicata l'interruzione dei relativi termini del procedimento (60 giorni).

Con successiva nota del 14 aprile 2022, l'ISIN ha rappresentato alla Sogin l'esigenza e la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, comunicando che dalla data di acquisizione delle integrazioni richieste sarebbero decorsi nuovamente i termini del procedimento.

Pertanto, la Sogin ha effettuato le analisi richieste e, così, inviato in data 21 aprile 2022 una prima risposta e in data 17 giugno 2022 la documentazione e gli aggiornamenti richiesti.

L'ISIN, con la ricezione di suddette integrazioni, ha considerato l'effettivo inizio dell'istruttoria il 20 giugno 2022 e ha comunicato che formulerà il parere tecnico di competenza, ai sensi dell'articolo 27,

comma 6, del decreto legislativo n. 31 del 2010, entro la fine del mese di agosto 2022.

Con riferimento alla possibilità di accesso al documento della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), si fa presente che questo Ministero ha recentemente ricevuto diverse richieste di accesso a tale documento e alla localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal riguardo, la Sogin ha informato questo Ministero che, sebbene la suddetta documentazione fosse categorizzata come contenente « informazioni non classificate controllate a diffusione esclusiva gestite a norma del DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e ss.mm.ii. », in ragione della loro sensibilità, pur richiedendo misure di protezione minime, le informazioni da tutelare non interessavano potenzialmente il mero elenco delle aree facenti parte della proposta di CNAI e la loro resa grafica, e quindi i documenti relativi alle mappe grafiche delle Aree e all'elenco puntuale delle stesse. Per tali ragioni, le suddette istanze sono state accolte nei limiti e per le motivazioni susposte.

Per quanto attiene alla restante documentazione istruttoria, attesa la sua natura endoprocedimentale, è stato invece comunicato il differimento all'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento, al termine del quale, come peraltro disposto dal comma 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è prevista la pubblicazione della versione definitivamente approvata della CNAI sui siti istituzionali della Sogin, dei Ministeri concertanti e dell'ISIN.

ALLEGATO 6

5-08412 Federico: Verifiche conseguenti alla recente inchiesta giornalisticistica riguardante fuoriuscite di metano dall'impianto Fiume Treste a Cupello (Chieti) e dalla centrale di raccolta gas Eni di Pineto (Teramo).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, concernenti le fughe di gas anomale rilevate in determinati impianti di stoccaggio svelate a seguito di inchiesta giornalisticistica, si rappresenta quanto segue.

Più precisamente, gli impianti oggetto dell'interrogazione sono l'impianto di stoccaggio di gas di Fiume Treste a Cupello, gestito dalla società Stogit, e la centrale di raccolta gas ubicata a Pineto, di proprietà di Eni.

A riguardo si precisa che si tratta di emissioni « fuggitive » di metano derivanti dall'esercizio degli impianti, gestite in conformità a quanto previsto nelle autorizzazioni degli impianti in questione.

In particolare, le autorizzazioni all'esercizio consistono nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per quanto riguarda l'impianto di stoccaggio di Fiume Treste, e nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per quanto attiene la centrale di Pineto. Pertanto, è nell'ambito di dette autorizzazioni che le emissioni fuggitive sono oggetto di controllo.

Con riferimento all'impianto di Fiume Treste si precisa, inoltre, che la tipologia di emissioni rilevata non è collegata al rischio di incidente rilevante e, quindi, a possibili ricadute sulla pubblica incolumità.

Inoltre si precisa che riguardo suddetto impianto la Stogit ha avviato il procedimento di bonifica su base volontaria.

Si precisa che la Sezione Laboratori chimici dei competenti Uffici di questo Ministero ha come compito quello di effettuare campagne di verifica della qualità del gas naturale stoccato e il controllo dei valori delle emissioni in atmosfera (Nox, Co, SOx) degli impianti di stoccaggio, i cui risultati sono pubblicati sulle apposite sezioni del sito istituzionale del Ministero.

A tale riguardo si evidenzia che per quanto concerne la Centrale Fiume Treste

sono state effettuate le suddette attività di controllo nel 2018, 2020 e nel 2022, mentre per l'impianto di Centrale Pineto nel 2018, 2019, 2021 e nel 2022.

La tematica delle emissioni « fuggitive » di gas naturale, è oggetto di specifici indirizzi dell'attività di Governo. Difatti, l'Italia condivide le indicazioni contenute nella « *Methane Strategy* » della Commissione, pubblicata nel 2020, e aderisce all'adozione di un sistema di *reporting* delle emissioni basato sull'iniziativa *Oil and Gas Methane Partnership* (OGMP 2.0) lanciata in ambito UNEP (Programma delle azioni Unite per l'ambiente).

L'adesione di primarie aziende nazionali a suddetta iniziativa ha condotto ad un netto miglioramento del *target* di riduzione emissiva, come nel caso di Snam che si è prefissata nell'ambito del Piano Strategico 2020-2024 di raggiungere la neutralità carbonica delle proprie attività entro il 2040, avendo comunque ridotto le stesse di oltre il 20 per cento negli ultimi 3 anni.

Riguardo ulteriori strategie di riduzione delle emissioni, infine, è al vaglio l'introduzione di specifiche iniziative di contenimento contenute nella menzionata « *Methane Strategy* », in particolare della tecnica « *Leak Detection and Repair* » – LDAR, che consiste nel monitoraggio e nella riparazione delle emissioni fuggitive negli impianti.

Infine vorrei rassicurare la presentatrice che la tematica delle emissioni « fuggitive » è ben presente e attenzionata da codesto Ministero, pertanto, non solo, sarà vagliata l'opportunità di avviare un confronto con gli operatori al fine di adottare pienamente le indicazioni europee, ma anche valutata la possibilità di imporre ulteriori e stringenti obblighi.

ALLEGATO 7

5-08411 Pellicani: Iniziative per scongiurare ritardi nell'adozione dell'aggiornamento del Piano morfologico della laguna di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo l'adozione del protocollo fanghi di Venezia, si rappresenta quanto segue.

Si ricorda innanzitutto che i lavori del Tavolo tecnico per la definizione dello schema di decreto recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermino lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali, si sono conclusi con la redazione delle nuove Linee Guida per la gestione dei sedimenti lagunari.

Il documento è stato condiviso con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ISPRA, l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e le Amministrazioni locali interessate.

In data 4 maggio 2022 la Commissione Tecnica di Valutazione di impatto Ambientale VIA-VAS ha emesso il parere n. 341 con cui ha ribadito quanto indicato nel Decreto di parere VAS del 2018, ossia che l'adottando Decreto per la gestione dei sedimenti lagunari costituisce un atto presupposto per la verifica dell'aggiornamento del Piano Morfologico della laguna.

L'11 maggio scorso è stato acquisito il concerto di tutti i Ministeri interessati e il successivo giorno 13 lo schema di decreto è stato trasmesso alla regione Veneto per l'acquisizione della prescritta intesa e, successivamente, inviato al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha reso il parere interlocutorio n. 1164 del 5 luglio scorso formulando alcune osservazioni. In particolare, ha suggerito tra l'altro di considerare l'opportunità di costituire un'unica procedura autorizzatoria all'interno della quale si esamini, in una prima fase, la caratterizzazione dei sedimenti e, in caso

di esito favorevole, si autorizzi la movimentazione nella seconda e conclusiva fase.

Il predetto Organo ha altresì raccomandato una serie di riformulazioni parziali del testo, connesse alla costruzione del procedimento autorizzatorio, anche per quanto concerne gli Allegati tecnici, allo scopo di coordinare i contenuti riferibili alla fase preliminare della caratterizzazione e classificazione dei sedimenti e quelli riferibili alla successiva fase della movimentazione e gestione.

Si precisa che, a valle della conclusione del processo di VAS, si sono svolti alcuni incontri fra questo Ministero ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al fine di individuare le azioni da intraprendere.

Tutto ciò premesso, si specifica che non è esclusa la possibilità di interventi di manutenzione dei canali portuali, al fine di ripristinare le quote delle cunette a quelle originariamente previste per la navigabilità, il cui sito di conferimento è al vaglio delle strutture Tecniche del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in conformità al Protocollo fanghi oggi vigente ed al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si rappresenta che si sta prevedendo a caratterizzare alcune aree presso le bocche di porto, particolarmente interessate dal deposito di sedimenti e sabbie, procedendo ai sensi dell'articolo 185 comma *ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, verificando la compatibilità della matrice ambientale di alcune aree della laguna di Venezia che necessitano di un intervento di ripascimento finalizzato al recupero morfologico volto a favorire lo sviluppo di habitat naturali, previsto altresì nel cosiddetto « Piano Europa » a compensazione delle opere del MOSE.

Inoltre, si informa che già sono stati esaminati ed approvati dal Comitato Tecnico ed Amministrativo del provveditorato alle OO.PP. di Venezia interventi di riqualificazione ambientale delle barene presso Val di Brenta e presso i canali Bastia, Cenesa, Boer e Stiletto.

Pertanto, è chiaro intendimento del Ministero della transizione ecologica, così come del Ministero delle infrastrutture e delle

mobilità sostenibili, dar seguito celermente agli approfondimenti che si rendono necessari, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, apportando al testo del decreto e degli allegati le modifiche più opportune alla luce delle osservazioni del predetto Organo consultivo, in modo da pervenire all'adozione dell'atteso Regolamento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 117

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.

Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023)(14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*) 118

ALLEGATO (*Parere approvato*) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ritiene che manchino le condizioni per l'espressione del parere. In particolare sull'articolo 10, che reca la delega in materia di servizi pubblici non di linea, si registra in Parlamento una situazione di contrasto, così come, al di fuori del palazzo, è in corso la

protesta delle associazioni di categoria, con le quali pure si stava cercando un dialogo. Non essendo al momento note le intenzioni del governo, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara di condividere la proposta del relatore Gariglio.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare per il giorno successivo.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.05.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022
– Un’Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022. Doc. LXXXVI,
n. 5.**

Programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023)(14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sui tre atti esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione 2022 – Insieme per un’Europa più forte – COM(2021) 645 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica (14441/21).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione 2022 – Insieme per un’Europa più forte (COM(2021) 645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica (14441/21);

premessi che:

nella seduta del 29 giugno 2022 è stato avviato l’esame congiunto del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e del programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese;

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 interessa le competenze di questa Commissione nei punti: 1 – *Un Green Deal europeo*; 2 – *Un’Europa pronta per l’era digitale* e 4 – *Un’Europa più forte nel mondo*;

in particolare, quanto al punto 1, la Commissione europea sottolinea la centralità dell’attuazione del « *Green deal europeo* » e l’impegno a rendere l’Europa il

primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, proseguendo sulla strada delle riforme già inaugurata con il pacchetto « Pronti per il 55% », presentato nel 2021. A tal fine, nel programma di lavoro per il 2022 sono previste ulteriori iniziative normative aventi ad oggetto, tra l’altro, il riesame delle norme in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti e la spinta alla decarbonizzazione del settore anche mediante l’ulteriore sviluppo del sistema delle obbligazioni verdi. È, altresì, ribadita l’importanza della transizione verso l’energia pulita e verso fonti di energia rinnovabile anche nell’ottica del raggiungimento dell’autosufficienza energetica;

il secondo punto del programma – *Un’Europa pronta per l’era digitale* – pone l’obiettivo di completare, entro il 2030, la trasformazione digitale europea mediante il ricorso a tecnologie affidabili, sicure e antropocentriche. Facendo seguito a quanto già definito con la comunicazione « Bussola digitale per il 2030: il modello europeo per il decennio digitale » e con il « Percorso per il decennio digitale », la Commissione indica quali ambiti dell’azione europea per il 2022: la realizzazione dell’*internet* sicuro, con la proposta di direttiva cosiddetta NIS 2 sulla cybersicurezza; la creazione di un’identità digitale europea; l’approvazione della legge sull’intelligenza artificiale; la riforma della disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore della banda larga (settore, peraltro, già oggetto della proposta di

regolamento sui semiconduttori, cosiddetto « *Chips Act* »); una proposta di legge europea sulla cyberresilienza dei prodotti; un sistema di comunicazione basato sulla tecnologia spaziale e una strategia non legislativa per la gestione del traffico spaziale; raccomandazioni volte a promuovere le competenze digitali nelle scuole e nella formazione; un'iniziativa non legislativa sui servizi di mobilità digitale multimodale per colmare le lacune del mercato nell'uso combinato dei modi di trasporto, compreso il trasporto ferroviario;

quanto, infine, al punto 4 – *Un'Europa più forte nel mondo*, il programma di lavoro della Commissione prevede, per il 2022, di: intensificare gli sforzi dell'UE per costruire partenariati per la connettività, attraverso la nuova iniziativa « *Global Gateway* », che sarà strettamente coordinata con l'iniziativa *Build Back Better World* nell'ambito del G7; incentivare la ricerca in materia di tecnologie di sicurezza e di difesa; adottare una nuova strategia internazionale di mobilitazione per l'energia, per la promozione dell'efficienza energetica e la transizione dall'uso dei combustibili fossili alle energie da fonti rinnovabili; iniziative analoghe sono contemplate nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, a partire dall'obiettivo prioritario di proseguire nella politica di decarbonizzazione e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

quanto alle politiche digitali e di connettività, tra gli impegni dell'azione del Consiglio figurano: la promozione dello sviluppo dei *chip* a semiconduttori per conseguire l'obiettivo della sovranità digitale dell'Unione europea; l'attuazione della « Bussola per il digitale », con particolare riguardo ai temi dell'istruzione e delle competenze digitali; il sostegno alla ricerca per sviluppare una connettività spaziale sicura; la prosecuzione del dialogo sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e della politica in materia di ricerca e innovazione; la creazione di un settore dei *media* forte e il conseguimento dell'obiettivo della cyberresilienza; lo sviluppo dei *supercomputer*, della computazione quantistica, delle *blockchain* e dell'intelligenza artificiale, anche al fine di ridurre le

dipendenze strategiche e contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione;

da ultimo, è stata esaminata la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022, la quale, a differenza degli altri due documenti, presenta riferimenti alla situazione di conflitto in corso sul territorio ucraino. Infatti, il Governo indica innanzitutto come prioritario, alla luce di tale situazione, l'obiettivo di costruire un'autonomia strategica europea;

come i documenti europei, anche la relazione programmatica sottolinea l'importanza del pacchetto legislativo « Pronti per il 55% »;

quanto al tema dell'innovazione digitale, la relazione programmatica afferma che l'Italia attribuisce grande rilievo all'obiettivo di accrescere le competenze digitali e ridurre il fenomeno del *digital divide*, mediante – in particolare – l'iniziativa « Repubblica digitale » e la « Strategia nazionale per le competenze digitali »;

iniziando dal rafforzamento della digitalizzazione dei trasporti, i risultati attesi includono, tra l'altro: il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione delle infrastrutture viarie; lo sviluppo del *Brenner Digital Green Corridor*; la creazione di un'unica piattaforma tecnologica volta a suggerire ai cittadini-utenti la migliore soluzione di viaggio (trasporto pubblico locale, *sharing*, *taxi*, noleggio auto) sia in termini di pianificazione (navigatore intermodale e informazioni in tempo reale su orari e distanze) che di utilizzo (prenotazione e pagamento dei servizi); lo sviluppo della digitalizzazione e dell'innovazione applicata ai sistemi aeroportuali e l'ottimizzazione della gestione delle rotte percorse dagli aerei e della capacità delle infrastrutture aeroportuali;

particolare attenzione è, altresì, riservata agli obiettivi della digitalizzazione inclusiva e dell'alfabetizzazione digitale, dell'infrastrutturazione digitale delle scuole e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, quest'ultimo da conseguire mediante la transizione verso il modello *cloud first*, l'offerta ai cittadini di servizi digitali di qua-

lità soprattutto nel settore della sanità e l'avvio di nuove piattaforme volte a razionalizzare i servizi per le amministrazioni ed i cittadini (l'INAD – Indice nazionale dei domicili digitali e la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che permette di aprire canali di dialogo tra le PA, così realizzando l'interoperabilità);

il Governo indica, infine, come prioritario – anche nell'ambito della cooperazione regionale della strategia Macro-regio-

nale per la Regione Adriatico Ionica (EU-SAIR) – l'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee, nonché dei corridoi multimodali, al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi del partenariato orientale spingendosi fino all'estremo oriente, con l'obiettivo di realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	128
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

C. 3653 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Porchietto, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda

che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge di conversione in titolo alle Commissioni riunite V e VI, competenti per il merito in sede referente. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 consta di 47 articoli, suddivisi in 3 Titoli. Espone, quindi, brevemente, i contenuti che attengono alle materie di interesse per la Commissione e rinvia, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici e messa a disposizione dei commissari.

Fa innanzi tutto presente che il Titolo I (Semplificazioni fiscali) si compone di 5 Capi e comprende gli articoli da 1 a 26. Il Capo I (Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente) comprende gli articoli da 1 a 6. Tra di essi segnala innanzitutto l'articolo 2 che stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate.

Segnala come rilevanti altresì le norme recate all'articolo 3, che contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento. Il comma 2 dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi. Il comma 3 apporta le conseguenti modifiche di coordinamento. I commi 4 e 5 elevano da 250 a 5000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Il comma 6 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Il Capo II (Semplificazioni in materia di imposte dirette) comprende gli articoli da 7 a 11. Tra di essi segnala, in primo luogo, l'articolo 8 che dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.

Evidenzia, poi, che l'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cd. società in perdita sistematica (contenuta all'articolo 2, commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies*, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138), dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Ricorda che sono considerate società di comodo – di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – non solo le « società non operative », ossia le società che non superano il cosiddetto test di operatività, ma anche le « società in perdita sistematica » ovvero quelle che presentano cinque periodi d'imposta in perdita, ai sensi del citato comma 36-*decies* dell'articolo 2 (cosiddetto periodo di osservazione, che è stato esteso da tre a cinque periodi di imposta dal decreto legislativo n. 175 del 2014). Il medesimo articolo 9, al comma 2, abroga, altresì, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020), l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ha introdotto fino al 2028 una addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi.

Evidenzia poi che l'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Il Capo III (Semplificazioni in materia di imposte indirette) comprende gli arti-

coli da 12 a 15. In particolare, segnala che l'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro. In particolare la disposizione in esame sostituisce interamente il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che ora prevede pertanto che soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Segnala, inoltre, che l'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

Il Capo IV (Altre misure di semplificazione fiscale) comprende gli articoli da 16 a 21.

Tra di essi ricorda l'articolo 16 che riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo

collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

Segnala in particolare l'articolo 18. Il comma 1, estende, alla lettera *a*), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. Evidenzia, per i profili di interesse della Commissione, che la successiva lettera *b*) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

Ricorda poi che l'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei comuni.

Il Capo V (Ulteriori disposizioni fiscali) comprende gli articoli da 22 a 26.

Segnala, innanzi tutto, l'articolo 22 che proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea. Ricorda che l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Segnala, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore

delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini). La novella di cui alla successiva lettera *b*) specifica che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (decreto recante «disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design»). I commi da 2 a 8 consentono alle imprese di richiedere una certificazione che attesti: la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; a qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025. La richiesta di tale certificazione è subordinata alla condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti nei medesimi periodi non siano state già «constatate» (*rectius*, contestate) e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Si demanda a un successivo de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della disciplina attuativa, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Infine, ai fini dello svolgimento di tali attività, il MISE è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi. Ricorda che al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016).

Rileva, poi, che l'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.

Il Titolo II (Procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e disposizioni sociali e finanziarie) è suddiviso in 2 Capi e comprende gli articoli da 27 a 41. Il Capo I (Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato) comprende gli articoli da 27 a 32. Tra di essi segnala, in particolare, l'articolo 29 che modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica. Osserva, peraltro, che il ricorso alla costituzione della garanzia mediante deposito in Tesoreria ha, di fatto, carattere del tutto residuale, essendo generalmente utilizzata a tale scopo la fidejussione bancaria.

Il Capo II (Disposizioni in materia economico finanziarie e Sociale) comprende gli articoli da 33 a 41. Segnala, in primo luogo, l'articolo 33 che modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. Si prevede l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

Evidenzia, poi, l'articolo 34 che dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

Sottolinea, in particolare, quanto disposto dall'articolo 35 il quale, commi

1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. La proroga opera nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023, i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, delle sezioni 3.1 e 3.12 (comma 2). Infine, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti, previsto dal decreto-legge n. 137 del 2021 (comma 3). Inoltre, il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Infine, il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.

Evidenzia poi che l'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese. La disposizione in commento richiede – ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi – la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale. Con la disposizione in commento gli organi commissariali possono – con atto motivato – richiedere una ulteriore

proroga, comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022.

Fa, inoltre, presente che l'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni. Segnala che la Relazione illustrativa al decreto evidenzia in proposito che il termine precedentemente fissato in 180 giorni non risulta « compatibile con l'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti, risultando necessaria la previsione di un termine generale più ampio ». Ricorda anche che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 sono stati concessi i nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni, con fondi di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024. Gli incentivi sono previsti per gli acquisti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2022, nonché per le annualità 2023 e 2024. A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 è stata riaperta la piattaforma *ecobonus.mise.gov.it* dove i concessionari possono prenotare i contributi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 prevede un termine perentorio per la conclusione della procedura di accesso al beneficio, tramite immatricolazione e consegna del veicolo, il cui decorso determina la caducazione della prenotazione. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinvia, ai fini dell'attuazione, alle disposizioni del decreto MISE 20 marzo 2019, che, all'articolo 6, comma 2, prevede, appunto, che i venditori debbano confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, termine che viene ora stabilito in 270 giorni.

Rileva che l'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ritiene di dover segnalare tale articolo, che evidentemente esula dalle competenze della Commissione, in ragione

del fatto che esso dispone che alla copertura del maggiore onere per l'anno 2022 si provvede utilizzando parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 30 maggio 2022, non vengono riassegnate ai pertinenti programmi di spesa per iniziative a vantaggio dei consumatori.

Il Titolo III (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali) consta di 2 Capi e comprende gli articoli da 42 a 47. Il Capo I (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) comprende gli articoli da 42 a 45. Sottolinea che si tratta di misure di grande interesse, in particolare, per i settori produttivi soprattutto legati al turismo come quelli relativi alle strutture ricettive e alla ristorazione.

In tal senso segnala che gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del *nulla osta* al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri

che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021. Osserva, peraltro, che il medesimo articolo 42, comma 1, fa salvo per i lavoratori stagionali quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del TUIM che prevede una forma di silenzio assenso al ricorrere di determinate condizioni, ossia: la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

Infine, osserva che l'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'interno potrà inoltre poten-

ziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

In ultimo ricorda che il Capo II (Disposizioni finanziarie e finali) comprende gli articoli 46 e 47, relativi, rispettivamente, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore delle norme.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri:

I Commissione (Affari costituzionali): parere favorevole con osservazioni;

II Commissione (Giustizia): parere favorevole con osservazioni;

VI Commissione (Finanze): parere favorevole;

VII Commissione (Cultura): parere favorevole;

XI Commissione (Lavoro): parere favorevole;

XII Commissione (Affari sociali): parere favorevole con osservazioni;

XIII Commissione (Agricoltura): parere favorevole;

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea): parere favorevole con osservazioni;

Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali: parere favorevole con osservazioni.

Comunica che il deputato Gariglio ha ritirato l'articolo aggiuntivo 25.04 a sua prima firma, che il deputato Nevi ha ritirato l'articolo aggiuntivo 27.05 a sua prima firma, che la deputata Porchietto ha ritirato l'articolo aggiuntivo 27.09 a sua prima firma, che la deputata Moretto ha ritirato l'articolo aggiuntivo 27.011 a sua prima

firma e gli emendamenti 31.12, 31.15, 31.18 a sua prima firma, che la deputata Gadda ha ritirato l'articolo aggiuntivo 31.010 a sua prima firma, che il deputato Zardini ha ritirato l'articolo aggiuntivo 31.011 a sua prima firma, che il deputato Galli ha ritirato l'articolo aggiuntivo 27.019 a sua prima firma, che la deputata Lucchini ha ritirato gli articoli aggiuntivi 31.09 e 31.012 a sua prima firma, che la deputata Maccanti ha ritirato l'articolo aggiuntivo 23.07 a sua prima firma, che il deputato Gavino Manca ha ritirato l'articolo aggiuntivo 28.015 a sua prima firma, che il deputato Micheli ha ritirato l'emendamento 31.13 a sua prima firma, che il deputato Colla ha ritirato l'emendamento 31.16 a sua prima firma e che il deputato Morgoni ha ritirato l'emendamento 31.17 a sua prima firma, che la deputata Liuzzi ha ritirato l'articolo aggiuntivo 23.03 a sua prima firma, che la deputata Orrico ha ritirato gli emendamenti 25.1, 25.6 e l'articolo aggiuntivo 25.06 a sua prima firma, che il deputato Carabetta ha ritirato l'emendamento 25.3 e gli articoli aggiuntivi 31.07 e 31.016 a sua prima firma, che la deputata Galizia ha ritirato l'articolo aggiuntivo 25.03 a sua prima firma, che la deputata Grippa ha ritirato gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.9 a sua prima firma, che il deputato Sut ha ritirato l'emendamento 27.17 e l'articolo aggiuntivo 27.013 a sua prima firma, che il deputato Cantone ha ritirato l'articolo aggiuntivo 27.018 a sua prima firma e che la deputata Alemanno ha ritirato l'emendamento 31.21 a sua prima firma.

Avverte che gli articoli aggiuntivi Patasini 9.01, Gavino Manca 9.02 e Zardini 28.01 risultano identici all'articolo aggiuntivo Squeri 23.02.

Avverte, inoltre, che gli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02, già accantonati, vertono su analoga materia degli articoli aggiuntivi sopra citati e che tutte le proposte emendative sopra riportate saranno esaminate congiuntamente e riferite all'articolo 23.

Ricorda, infine, che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svol-

tosì oggi, la seduta si concluderà entro le ore 21.

Stefano FASSINA (LEU) ritira l'articolo aggiuntivo Bersani 30.01.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva concluso i propri lavori accantonando tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 23 a 35. Dà quindi conto delle sostituzioni e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 23.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Saltamartini, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sugli identici emendamenti Zanella 23.1, Palmieri 23.2, Butti 23.3 e Bruno Bossio 23.4, nonché sugli identici emendamenti Squeri 23.5, Carabetta 23.6 e Alaimo 23.7. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Bruno Bossio 23.13 e Zanella 23.14, degli identici emendamenti Bruno Bossio 23.15 e Zanella 23.16, Cunial 23.17, Moretto 23.18, Porchietto 23.27, degli identici emendamenti Serritella 23.28 e Bruno Bossio 23.30 sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Squeri 23.02, e degli identici articoli aggiuntivi Patassini 9.01 e Gavino Manca 9.02 e dell'articolo aggiuntivo Zardini 28.01, nonché degli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02 che riguardando tutti la materia delle infrastrutture energetiche della Sardegna, come anticipato dalla Presidenza, saranno esaminati contestualmente.

La sottosegretaria di Stato Caterina BINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che il deputato Zardini, a nome del gruppo PD, dichiara di voler ritirare tutte le proposte emendative dei componenti del suo gruppo sulle quali i relatori hanno invitato i pre-

sentatori al loro ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Avverte altresì che il deputato Binelli, a nome del gruppo Lega, dichiara di voler ritirare tutte le proposte emendative dei componenti del suo gruppo sulle quali i relatori hanno invitato i presentatori al loro ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Avverte che la deputata Alaimo, a nome del gruppo Insieme per il futuro, dichiara di voler ritirare tutte le proposte emendative dei componenti del suo gruppo sulle quali i relatori hanno invitato i presentatori al loro ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Sara MORETTO (IV) ritira l'emendamento 23.18 a sua firma.

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Zanella 23.1, Palmieri 23.2, Butti 23.3 e Bruno Bossio 23.4, nonché degli identici emendamenti Squeri 23.5, Carabetta 23.6 e Alaimo 23.7 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zanella 23.1, Palmieri 23.2, Butti 23.3 e Bruno Bossio 23.4, nonché gli identici emendamenti Squeri 23.5, Carabetta 23.6 e Alaimo 23.7, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 23.17: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Porchietto 23.27 e Serritella 23.28. Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Squeri 23.02.

Luca SQUERI (FI) illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.02, specifica che il parere contrario da parte del Governo sarebbe motivato dall'eccessiva onerosità, circa 9 euro a cittadino italiano: sottolinea che la sua mancata approvazione determina comunque un peso finanziario

pari a circa 300 euro per ciascun cittadino della Sardegna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Squeri 23.02 e De Toma 6.02.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 24. Avverte che per un mero errore materiale era stato comunicato, erroneamente, che i presentatori avevano ritirato l'emendamento Butti 24.1, identico all'emendamento Moretto 24.2: deve quindi considerarsi presente nel fascicolo tra gli emendamenti da esaminare.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore Benamati, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sugli identici emendamenti Butti 24.1 e Moretto 24.2, sugli identici emendamenti Palmieri 24.5, Pizzetti 24.6 e Zanella 24.7, sull'emendamento Masi 24.8, sugli identici emendamenti Soverini 24.10 e Patassini 24.11 nonché sugli identici emendamenti Squeri 24.12, Alaimo 24.13 e Bruno Bossio 24.14. Avverte che dalla loro approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento Bruno Bossio 24.9 che invita i presentatori, peraltro, a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i gruppi che in precedenza hanno dichiarato di voler ritirare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 23 su cui i relatori avessero formulato un invito al ritiro o espresso parere contrario, confermano tale intenzione anche con riferimento ai restanti articoli.

Diego ZARDINI (PD) sottoscrive l'emendamento Bruno Bossio 24.9 e lo ritira.

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Butti 24.1 e Moretto 24.2, degli identici emendamenti Palmieri 24.5, Pizzetti, 24.6 e Zanella 24.7, dell'emendamento Masi 24.8, degli identici emendamenti Soverini 24.10 e Patassini 24.11 nonché degli identici emendamenti Squeri 24.12, Alaimo 24.13 e Bruno Bossio 24.14, accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Butti 24.1 e Moretto 24.2, gli identici emendamenti Palmieri 24.5, Pizzetti 24.6 e Zanella 24.7, l'emendamento Masi 24.8, gli identici emendamenti Soverini 24.10 e Patassini 24.11 nonché gli identici emendamenti Squeri 24.12, Alaimo 24.13 e Bruno Bossio 24.14, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulla proposta emendativa relativa all'articolo 25.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Saltamartini, invita al ritiro degli identici emendamenti Squeri 25.2 e Alaimo 25.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 25.5. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Palmieri 25.05 e Butti 25.07, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 25.2. Approva l'emendamento Zanella 25.5 (*vedi allegato*). Respinge gli identici articoli aggiuntivi Palmieri 25.05 e Butti 25.07.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 26.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore Benamati, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Donina 26.3, De Luca 26.4, Grippe 26.5 e Pella 26.6.

La sottosegretaria di Stato Caterina BINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Donina 26.3, De Luca 26.4, Grippe 26.5 e Pella 26.6 (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 27.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 27, anche a nome della collega Saltamartini, esprime parere favorevole sull'emendamento Porchietto 27.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Pella 27.2 e Binelli 27.4, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonomo 27.5 nonché sugli identici emendamenti Aprea 27.6 e Iezzi 27.7, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Avverte che gli identici emendamenti Aprea 27.8 e Iezzi 27.9 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione in identico testo dell'emendamento Bonomo 27.5 e degli identici emendamenti Aprea 27.6 e Iezzi 27.7. In caso tale approvazione non dovesse intervenire, formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Aprea 27.8 e Iezzi 27.9, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti De Toma 27.10, Porchietto 27.12 e Torromino 27.14 nonché sugli identici emendamenti Gagliardi 27.33, Moretto 27.34, Sut 27.36, Gavino Manca 27.37, Squeri 27.38, Zucconi 27.39 e Lucchini 27.40, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi al-*

legato). Esprime parere favorevole sull'emendamento Porchietto 27.11, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Mandelli 27.15, Zucconi 27.16, Gavino Manca 27.18, D'Ettore 27.21 e Fregolent 27.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 27.25 nonché sugli identici emendamenti Ciaburro 27.29 e De Toma 27.30 purché riformulati in identico testo nei termini riportati nell'allegato (*vedi allegato*).

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Ettore 27.27 e Zucconi 27.28 purché riformulati nei termini riportati nell'allegato (*vedi allegato*).

Avverte che gli identici emendamenti Aprea 27.31 e Iezzi 27.32 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione in identico testo dell'emendamento Moretto 27.25 e degli identici emendamenti Ciaburro 27.29 e De Toma 27.30. In caso tale approvazione non dovesse intervenire, formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Aprea 27.31 e Iezzi 27.32, esprimendo altrimenti parere contrario. Formula un invito al ritiro esprimendo parere contrario degli articoli aggiuntivi Gagliardi 27.07, Vallascas 27.08, Zucconi 27.010 e Gavino Manca 27.012. Formula quindi un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Moretto 27.017, evidenziando la possibilità che il suo contenuto sia traspeso in un ordine del giorno.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Polidori accetta la riformulazione dell'emendamento Porchietto 27.1 avanzata dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Porchietto 27.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emenda-

menti Pella 27.2 e Binelli 27.4 accettano la riformulazione avanzata dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pella 27.2 e Binelli 27.4 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione in identico testo dell'emendamento Bonomo 27.5 nonché degli identici emendamenti Aprea 27.6 e Iezzi 27.7.

La Commissione approva l'emendamento Bonomo 27.5 e gli identici emendamenti Aprea 27.6 e Iezzi 27.7, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che come preannunciato dal relatore Benamati gli identici emendamenti Aprea 27.8 e Iezzi 27.9 risultano assorbiti dall'approvazione, in identico testo, dell'emendamento Bonomo 27.5 e degli identici emendamenti Aprea 27.6 e Iezzi 27.7.

Sara MORETTO (IV), accetta tutte le riformulazioni proposte dai relatori per le proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 27 e ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 27.017.

Martina NARDI, *presidente* prende atto che i presentatori accettano la riformulazione in identico testo degli emendamenti De Toma 27.10, Porchietto 27.12, Torromino 27.14, nonché gli identici emendamenti Gagliardi 27.33, Sut 27.36, Gavino Manca 27.37, Squeri 27.38, Zucconi 27.39 e Lucchini 27.40.

La Commissione approva gli emendamenti De Toma 27.10, Porchietto 27.12, Torromino 27.14, e gli identici emendamenti Gagliardi 27.33, Moretto 27.34, Sut 27.36, Gavino Manca 27.37, Squeri 27.38, Zucconi 27.39 e Lucchini 27.40, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (vedi allegato). Respinge quindi gli identici emendamenti Zucconi 27.16 e D'Ettore 27.21.

Angela MASI (M5S) sottoscrive l'emendamento De Toma 27.30.

Martina NARDI, *presidente* prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Ciaburro 27.29 e De Toma 27.30.

La Commissione approva gli emendamenti Moretto 27.25, Ciaburro 27.29 e De Toma 27.30, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Martina NARDI, *presidente* prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti D'Ettore 27.27 e Zucconi 27.28.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Ettore 27.27 e Zucconi 27.28 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Catia POLIDORI (FI) sottoscrive l'emendamento Porchietto 27.11 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Porchietto 27.11 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che, come preannunciato dal relatore Benamati, gli identici emendamenti Aprea 27.31 e Iezzi 27.32 risultano assorbiti dall'approvazione, in identico testo, dell'emendamenti Moretto 27.25, Ciaburro 27.29 e De Toma 27.30.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 27.07, Vallasca 27.08 e Zucconi 27.010.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 28.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Benamati con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 28, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Por-

chietto 28.1, Torromino 28.2, Soverini 28.3 e Fiorini 28.4. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Trizzino 28.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 28.6 nonché sugli emendamenti De Toma 28.11 e Moretto 28.13 purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Polidori 28.7 e D'Attis 28.8 purché riformulati rispettivamente nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone quindi di accantonare gli identici emendamenti Novelli 28.9, e Marco Di Maio 28.10 nonché l'emendamento Spina 28.14 per un supplemento di valutazioni. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Scanu 28.15. Propone quindi di accantonare gli identici emendamenti, D'Ettore 28.16, Barzotti 28.17 e Bruno Bossio 28.19. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zucconi 28.20, degli identici emendamenti D'Ettore 28.21, Fregolent 28.22, Caretta 28.23, Gavino Manca 28.24, Squeri 28.25 e Zucconi 28.26, dell'emendamento Mazzetti 28.27, degli identici emendamenti D'Ettore 28.28 e Zucconi 28.29 nonché dell'emendamento Sandra Savino 28.30.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Polidori 28.31 purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Sandra Savino 28.32. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Porchietto 28.02, Polidoro 28.03, Foti 28.04, De Luca 28.05, Marco Di Maio 28.06, Foscolo 28.07 nonché gli identici articoli aggiuntivi Polidori 28.08, Foti 28.09, De Luca 28.010, Polidori 28.011, Marco Di Maio 28.012 e Foscolo 28.018. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 28.013; chiede quindi di accantonare gli articoli aggiuntivi Lacarra 28.016 e Binelli 28.017.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori. Aggiunge quindi una considera-

zione relativamente agli identici articoli aggiuntivi Polidori 28.08, Foti 28.09, De Luca 28.010, Polidori 28.011, Marco Di Maio 28.012 e Foscolo 28.018, che intervengono in materia di mediazione creditizia, per preannunciare la presentazione di una riformulazione che agisca sull'incompatibilità alla doppia attività, ottenendo pertanto il medesimo risultato con un diverso approccio rispetto alla versione originaria.

La sottosegretaria Caterina BINI, nel segnalare un orientamento favorevole del Governo sugli identici emendamenti D'Ettore 28.16, Barzotti 28.17 e Bruno Bossio 28.19, fa presente che i relatori ne hanno chiesto l'accantonamento in attesa del completamento delle verifiche da parte della Ragioneria centrale dello Stato.

Martina NARDI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti, Novelli 28.9, e Marco Di Maio 28.10, dell'emendamento Spina 28.14, degli identici emendamenti, D'Ettore 28.16, Barzotti 28.17 e Bruno Bossio 28.19, degli identici articoli aggiuntivi Porchietto 28.02, Polidori 28.03, Foti 28.04, De Luca 28.05, Marco Di Maio 28.06, Foscolo 28.07, degli identici articoli aggiuntivi Polidori 28.08, Foti 28.09, De Luca 28.010, Polidori 28.011, Marco Di Maio 28.012 e Foscolo 28.018, nonché degli articoli aggiuntivi Lacarra 28.016 e Binelli 28.017.

Lucia SCANU (MISTO) ritira l'emendamento a sua firma 28.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Porchietto 28.1, Torromino 28.2, Soverini 28.3 e Fiorini 28.4 (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 28.5: si intende che vi abbia rinunciato. Prende quindi atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Polidori 28.7.

La Commissione approva l'emendamento Polidori 28.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento D'Attis 28.8.

La Commissione approva l'emendamento D'Attis 28.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione in identico testo dell'emendamento Masi 28.6 e degli identici emendamenti De Toma 28.11 e Moretto 28.13.

La Commissione approva l'emendamento Masi 28.6 e gli identici emendamenti De Toma 28.11 e Moretto 28.13, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Zucconi 28.20.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Ettore 28.21: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 28.26.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Ettore 28.28: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 28.29.

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Polidori 28.31.

La Commissione approva l'emendamento Polidori 28.31 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad

esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 29.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della collega Saltamartini, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 29, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Sandra Savino 29.02 e Zucconi 29.03.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 29.03.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 31.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Benamati, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 31, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alemanno 31.1, Colletti 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 e 31.9. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Moretto 31.10. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Topo 31.11, Squeri 31.14, Colletti 31.19, Alemanno 31.20 e Morgoni 31.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Alemanno 31.23. Chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 31.03 e Mollicone 31.05 nonché l'articolo aggiuntivo Moretto 31.06.

La sottosegretaria Caterina BINI esprime parere conforme ai relatori.

Martina NARDI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Moretto 31.10, degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 31.03 e Mollicone 31.05 nonché dell'articolo aggiuntivo Moretto 31.06.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), intervenendo a illustrare l'emendamento 31.1 a sua firma, evidenzia che esso mira a delegare il Governo ad adottare una riforma del settore assicurativo in materia di responsabilità civile. Ricorda in proposito che tutte le associazioni rappresentative del settore hanno evidenziato la necessità di riformare la legislazione vigente in materia, non essendo essa più conforme alle attuali esigenze, sia dei cittadini che degli operatori. Ribadisce quindi l'esigenza di dare risposte concrete e immediate alle istanze di razionalizzazione di una normativa risultante dalla stratificazione di interventi che si sono accavallati nel corso degli anni e che attualmente non consentono di erogare un prodotto assicurativo adeguato rispetto dalle esigenze.

La Commissione respinge l'emendamento Alemanno 31.1.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9 e 31.19: s'intende vi abbia rinunciato.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), intervenendo a illustrare l'emendamento 31.20, osserva che esso mira a superare lo stallo che vede da undici anni la mancata emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico volto a regolamentare i profili assicurativi delle macchine muniti di targhe non collegate a un profilo assicurativo valido. Ricorda che si tratta di un fenomeno massiccio, essendo attualmente pari a 2.600.000 la stima degli autoveicoli circolanti non assicurati, cui consegue un danno rilevante sia per la sicurezza e la tutela dei cittadini sia per i profili di equità. Ricorda infatti l'incapacità rispetto alle esigenze dell'apposito fondo volto del indennizzare i danni causati da veicoli non assicurati, nonché il prevedibile calo dei premi assicurativi che si avrebbe qualora ci fosse la certezza di un indennizzo anche nel caso di danni causati da autoveicoli non coperti da assicurazione. Sollecita quindi un intervento

tempestivo volto ad aumentare la copertura assicurativa sul territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alemanno 31.20 e approva l'emendamento Alemanno 31.23 (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 32.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della correlatrice Barbara Saltamartini, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vallasca 32.1, D'Elia 32.3 e Moretto 32.9, a condizione che gli stessi siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Vallasca 32.6 e dell'articolo aggiuntivo Vallasca 32.01, esprimendo altrimenti parere contrario. Chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 32.03.

Il viceministro Gilberto PICCHETTO FRATTIN esprime pareri conformi a quelli dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, fa presente che i presentatori degli emendamenti Vallasca 32.1, D'Elia 32.3 e Moretto 32.9, dichiarano di accettare la riformulazione proposta dai relatori.

Angela MASI (M5S), intervenendo sulla riformulazione in identico testo degli emendamenti Vallasca 32.1, D'Elia 32.3 e Moretto 32.9, sottolinea che, sebbene si accinga a votare favorevolmente, in conformità con le indicazioni dei relatori e del Governo, reputa preferibile la norma del testo base non emendata. La riformulazione proposta prevede infatti delle esclusioni dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omessa notifica delle operazioni di concentrazione, nei casi in cui tale notifica sia prevista. Il testo emendato risulterà quindi più morbido di quello iniziale, con con-

seguenti effetti sfavorevoli in tema di *antitrust*.

La Commissione approva gli emendamenti Vallasca 32.1, D'Elia 32.3 e Moretto 32.9, come riformulati in identico testo (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vallasca 32.6 e dell'articolo aggiuntivo Vallasca 32.01: s'intende vi abbia rinunciato.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative relative agli articoli 33 e 35.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del correlatore Gian-

luca Benamati, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bignami 33.1 e Zucconi 35.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime pareri conformi a quelli dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bignami 33.1 e Zucconi 35.1.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,
approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 23.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso lettera a), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità *con le seguenti:* allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

b) al numero 2), capoverso lettera b), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto *con le seguenti:* allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche.

* **23.1.** *(Nuova formulazione)* Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

* **23.2.** *(Nuova formulazione)* Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

* **23.3.** *(Nuova formulazione)* Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

* **23.4.** *(Nuova formulazione)* Bruno Bosio, Zardini.

* **23.5.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

* **23.6.** *(Nuova formulazione)* Carabetta.

* **23.7.** *(Nuova formulazione)* Alaimo, Giarrizzo.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: deve coordinarsi con altri operatori di rete *fino a:* di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *con le seguenti:* adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.

* **24.1.** *(Nuova formulazione)* Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

- * **24.2.** (Nuova formulazione) Moretto.
- * **24.5.** (Nuova formulazione) Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
- * **24.6.** (Nuova formulazione) Pizzetti.
- * **24.7.** (Nuova formulazione) Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
- * **24.8.** (Nuova formulazione) Masi.
- * **24.10.** (Nuova formulazione) Soverini.
- * **24.11.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **24.12.** (Nuova formulazione) Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
- * **24.13.** (Nuova formulazione) Alaimo, Giarrizzo.
- * **24.14.** (Nuova formulazione) Bruno Bosio, Zardini.

ART. 25.

Al comma 1, capoverso comma 3-quater dopo le parole: connessione dati, inserire le seguenti: nonché servizi di messaggistica istantanea,.

- 25.5.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

ART. 26.

Al comma 1, capoverso 8-bis aggiungere infine le seguenti parole: « , tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte »

- * **26.3.** Donina, Zanella, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tom-

bolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

- * **26.4.** De Luca.
- * **26.5.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.
- * **26.6.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

ART. 27.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « non necessari, » inserire le seguenti: « eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

- 27.1.** (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.

- * **27.2.** (Nuova formulazione) Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
- * **27.4.** (Nuova formulazione) Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2,

1) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione »;

2) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche prevedendo la

possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione »;

b) al comma 3, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: « e professionali ».

**** 27.5.** *(Nuova formulazione)* Bonomo.

**** 27.6.** *(Nuova formulazione)* Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.

**** 27.7.** *(Nuova formulazione)* Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della *performance* individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

h-ter) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie

di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

*** 27.10.** *(Nuova formulazione)* De Toma.

*** 27.12.** *(Nuova formulazione)* Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*** 27.14.** *(Nuova formulazione)* Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.

*** 27.33.** *(Nuova formulazione)* Gagliardi.

*** 27.34.** *(Nuova formulazione)* Moretto.

*** 27.36.** *(Nuova formulazione)* Sut, Masi, Alemanno.

*** 27.37.** *(Nuova formulazione)* Gavino Manca.

*** 27.38.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*** 27.39.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, De Toma, Caiata.

*** 27.40.** *(Nuova formulazione)* Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

h-bis) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e gli enti rappresentativi del sistema camerale.

**** 27.25.** *(Nuova formulazione)* Moretto.

**** 27.29.** (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.

**** 27.30.** (Nuova formulazione) De Toma.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

*** 27.27.** (Nuova formulazione) D'Ettore.

*** 27.28.** (Nuova formulazione) Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

3-ter. I decreti legislativi di cui al comma *3-bis* sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa me-

desima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

3-quater. I decreti legislativi di cui al comma *3-bis* abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

3-quinquies. I decreti legislativi di cui al comma *3-bis* sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi

sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 3-bis, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3-bis, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3-ter e della procedura di cui al comma 3-quinquies.

27.11. (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

ART. 28.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi.

* **28.1.** Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

* **28.4.** Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

* **28.2.** Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.

* **28.3.** Soverini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

28.7. (Nuova formulazione) Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

Alla lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

28.8. (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

b) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali *aggiungere le seguenti:* , gli enti rappresentativi del sistema camerale.

* **28.6.** (Nuova formulazione) Masi.

* **28.11.** (Nuova formulazione) De Toma.

* **28.13.** (Nuova formulazione) Moretto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.

28.31. *(Nuova formulazione)* Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

ART. 31.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.

31.23. Alemanno.

ART. 32.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L’Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali per l’applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **32.1.** *(Nuova formulazione)* Vallascas.

* **32.3.** *(Nuova formulazione)* D’Elia.

* **32.9.** *(Nuova formulazione)* Moretto.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	147
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	
Disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. C. 2198 De Lorenzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esame C. 1266 Speranza	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.05.

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio 2022.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione l'approva (*vedi allegato 1*).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

Elena MURELLI (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, soffermandosi sul contributo reso dalla XI Commissione in materia di semplificazione del sistema dei controlli e delle ispezioni, approfondito nel corso di una specifica indagine conoscitiva e le cui conclusioni appaiono in parte recepite nell'articolo 28 del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione l'approva (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.10.

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavora-

tori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.

C. 707 Polverini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

C. 788 Gribaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

C. 2198 De Lorenzo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 22 luglio 2020.

Romina MURA, *presidente*, avverte preliminarmente che nella seduta odierna i tre punti all'ordine del giorno saranno trattati congiuntamente. Ricorda, infatti, che l'intesa raggiunta nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 29 giugno era nel senso di riprendere complessivamente il ragionamento sulle proposte in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro, partendo dal punto in cui tale riflessione parlamentare si era interrotta. Da questo punto di vista, ricorda che la proposta di legge Polverini n. 707 era stata dapprima abbinata alla proposta De Lorenzo n. 2198 ma poi disabbinata nella seduta del 22 luglio 2020. Nel frattempo, pendeva anche la proposta Gribaudo n. 788 che non era stata abbinata alle precedenti. Propone, quindi, di considerare all'attenzione politica del lavoro della Commissione tutte e tre le proposte e chiede ai gruppi parlamentari di esporre il loro orientamento al riguardo.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice della proposta di legge C. 2198*, concorda con la

presidente sulla necessità di riportare all'attenzione della XI Commissione temi che interessano la dignità dei lavoratori e che sono attualmente oggetto di approfondimento anche del Governo. Chiede, quindi, alla presidente se intende proporre un esame congiunto delle proposte di legge, finalizzato alla predisposizione di un testo unitario condiviso dai gruppi parlamentari.

Romina MURA, *presidente*, ritiene più utile per la Commissione riprendere gli approfondimenti che erano in corso, allo scopo di offrire al dibattito un contributo che può essere di sostegno al lavoro attualmente condotto dal Governo su temi così delicati.

Carla CANTONE (PD), ripercorrendo il lavoro già condotto dalla Commissione, a cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari con spunti interessanti anche se non sempre condivisibili, e alla luce degli incontri del Governo con le parti sociali, che esprimono posizioni diverse anche al loro interno, ritiene che il Paese abbia bisogno di una legge sulla rappresentanza, che garantisca i valori democratici e sulla quale, per questo, non bisogna dividersi. Riconosce che sul tema esistono sensibilità diverse – lei stessa è firmataria della proposta C. 788 con la collega Gribaudo – ma ritiene possibile trovare una sintesi accettabile per tutti. Si tratta però di non affrettare il necessario lavoro di approfondimento ed è disposta a mettere, per questo, il suo contributo a disposizione della Commissione. In ogni caso, preannuncia l'impegno del gruppo Partito Democratico nella ricerca delle soluzioni migliori.

Niccolò INVIDIA (M5S), ritiene opportuno che la Commissione riprenda il lavoro sul tema della rappresentanza e si augura che si trovi una posizione unitaria che sia di sostegno all'attuale impegno del Governo.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene che la XI Commissione abbia il dovere di dare un contributo al dibattito sul tema delicato

della rappresentanza, in quanto le relazioni industriali sono uno dei pilastri del sistema economico italiano. A suo parere, tuttavia, non ci sono ancora le condizioni, sia a livello politico sia a livello sociale, per il riconoscimento della rappresentanza. È pertanto opportuno condurre i necessari approfondimenti prima all'interno dei gruppi e solo in un secondo tempo in Commissione, allo scopo di preparare il terreno per una sintesi condivisa.

Andrea GIACCONE (LEGA), convinto della necessità di riprendere il lavoro già avviato, condivide l'opinione del collega Zangrillo, che sostiene l'opportunità di approfondire il tema della rappresentanza a livello dei singoli gruppi, per poi proseguire in Commissione partendo da posizioni più avanzate.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 luglio 2022.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Esame C. 1266 Speranza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3653 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

preso atto della significativa articolazione del provvedimento, che interviene su un ampio spettro di ambiti;

considerato che l'articolo 10 introduce norme di semplificazione in materia di dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, prevedendo, in particolare, la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato;

tenuto conto che la norma intende razionalizzare il quadro delle disposizioni riguardanti la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, introducendo una norma di rango generale, riferita al regime di deducibilità del costo del lavoro relativo a rapporti a tempo indeterminato, e abrogando le disposizioni speciali che nel tempo si sono stratificate complicando il quadro normativo;

preso atto che, nel contempo, rimangono confermate le disposizioni speciali riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali;

osservato che l'articolo 22, ai commi 6 e 7, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non

dirigenziale con contratto di lavoro subordinato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale pubblica, ad acquisire il personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri;

rilevato che l'articolo 36, comma 1, semplifica le modalità di erogazione dell'indennità *una tantum* di 200 euro – introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge n. 50 del 2022, in corso di conversione, per i lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 – limitatamente ai dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerate le misure di semplificazione recate dagli articoli da 42 a 45 con riferimento alle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e alle verifiche previste dall'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

udito il relatore nella seduta del 5 luglio 2022 al cui intervento si riporta integralmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di Governo, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento;

ricordato che il disegno di legge è collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come risulta dal Documento di economia e finanza 2022;

considerato che l'importanza della legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce la tutela e la promozione della concorrenza fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia;

preso atto dell'ampio spettro di ambiti in cui intervengono le disposizioni del disegno di legge;

rilevato che, all'articolo 4, che reca la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, tra i principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega riferiti alla definizione di una disciplina uniforme delle procedure di affidamento delle concessioni (comma 2, lettera e)), vi è la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente;

osservato che, anche all'articolo 8, che delega il Governo ad adottare un decreto

legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, tra i criteri di delega, recati dal comma 2, la lettera l) richiede la previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

richiamato l'articolo 28, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci e più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, eliminando i controlli non necessari e semplificando quelli ritenuti necessari nonché eliminando le duplicazioni dei controlli e le sovrapposizioni tra le autorità di vigilanza;

ricordato che il tema dei controlli sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori è stato affrontato dalla XI Commissione in occasione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, che si è conclusa con l'approvazione del documento conclusivo il 2 dicembre 2020;

rilevato che, nel corso di tale indagine sono state evidenziate le numerose criticità riguardanti i controlli effettuati sulle imprese da parte dei diversi enti competenti, ovvero l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'INPS, l'INAIL e le Aziende sanitarie locali, a causa della duplicazione degli interventi, dello scarso coordinamento, della impossibilità di mettere a fattore comune le banche dati di tali enti, dell'inadegua-

tezza degli organici rispetto alla mole dei controlli da effettuare;

auspicato che la progressiva implementazione delle semplificazioni in materia di controlli consenta lo sviluppo dell'at-

tività economica senza mettere a rischio le garanzie e le tutele dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	159
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 Bruno (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
AVVERTENZA	154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

C. 3653 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Rizzo Nervo, ha svolto la relazione e che si è svolta la discussione.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando di aver cercato di effettuare una sintesi di tutti gli elementi emersi nel corso della discussione svoltasi nella seduta precedente.

Silvana NAPPI (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per aver accolto nel parere gran parte dei rilievi avanzati nella seduta precedente, dichiara, tuttavia, di non condividere una parte del contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *h*). Rileva che, essendo il sistema sanitario italiano caratterizzato da un'assistenza di tipo universale e non basata su un approccio di tipo assicurativo, appare inopportuno il richiamo alle indicazioni della normativa comunitaria in materia di IVA, che non tiene conto delle peculiarità del sistema del nostro Paese. Invita, quindi, a una maggiore riflessione su tale tema, anche al fine di non compromettere ulteriormente le già precarie risorse del Servizio sanitario nazionale.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, precisa che il richiamo effettuato nel parere a quanto previsto della normativa comunitaria riprende il contenuto della relazione illustrativa e ricorda che, per quanto concerne le esenzioni dall'IVA, si deve tenere conto della natura delle prestazioni e non del soggetto che le eroga. Segnala, in ogni caso, che l'osservazione di cui alla lettera *h*) contiene un preciso riferimento all'esigenza di garantire la sostenibilità del sistema sanitario pubblico e che la premessa a tale osservazione ha un valore prettamente tecnico.

Vito DE FILIPPO (PD) rileva che, a suo avviso, l'osservazione di cui alla lettera *h*) corrisponde pienamente ai rilievi formulati dalla collega Nappi.

Gilda SPORTIELLO (M5S) insiste per una riformulazione dell'osservazione di cui alla lettera *h*), sottolineando l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale e le difficoltà che si registrano in tale ambito a causa della carenza di risorse, a partire dal fenomeno delle liste di attesa.

Propone, inoltre, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *j*), in tema di tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico.

Elena CARNEVALI (PD) nel ringraziare il relatore Rizzo Nervo per il modo in cui ha svolto il suo ruolo, recependo gran parte di quanto emerso dal confronto svolto nella precedente seduta, rileva che l'osservazione di cui alla lettera *c*) appare condivisibile pur non essendo completamente pertinente al contenuto del provvedimento in esame. Valuta, poi, favorevolmente la richiesta, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera *e*), di posticipare fino al mese di settembre la possibilità di richiedere l'assegno unico universale percependo anche le mensilità arretrate.

Manifesta qualche timore per quanto concerne l'osservazione di cui alla lettera *d*), in quanto rischia di determinarsi un effetto paradossale dal momento che gli istituti pubblici di ricerca presentano un numero di ricercatori a tempo determinato superiore rispetto a quelli privati. Per quanto concerne l'osservazione di cui alla lettera *h*), invita a tenere conto del fatto che, a prescindere dal carattere universalistico del sistema sanitario italiano, occorre rispettare quanto previsto dalla normativa europea in materia di esenzione dall'IVA, pur non trascurando il tema della concorrenzialità del servizio pubblico con i soggetti privati.

In relazione all'osservazione di cui alla lettera *j*), sui lavoratori fragili, ribadisce ancora una volta l'importanza della loro tutela ma ritiene che non sia opportuno inserire elementi di eccessiva rigidità nella proposta di parere, tenuto anche conto sia dell'oggetto del provvedimento in discussione sia del fatto che in relazione ad esso sono stanziati risorse limitate. Sulla base di tali considerazioni, dichiara che il Partito democratico non ravvisa l'opportunità

di modificare la proposta di parere illustrata dal relatore.

Marcello GEMMATO (FDI), intendendo svolgere alcune riflessioni a margine di quanto affermato dai colleghi, esprime un giudizio positivo sulla previsione del credito d'imposta per la ricerca in ambito farmaceutico, in particolare per quanto riguarda i farmaci orfani. Invita, in termini più generale, a compiere un approfondimento sull'interazione tra sanità pubblica e sanità privata, che sia realmente privo di pregiudizi. Nel ribadire l'importanza del Servizio sanitario nazionale, ricorda che alcune prestazioni erogate dai soggetti privati contribuiscono sicuramente ad assicurare la tenuta del sistema.

Michela ROSTAN (FI) dichiara che il gruppo di Forza Italia è favorevole ad approvare la proposta di parere così come illustrata dal relatore.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per valutare la possibilità di modificare la formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *h*).

Rossana BOLDI, *presidente*, acconsentendo la richiesta avanzata dal relatore, ribadisce tuttavia come non sia possibile prescindere dalle disposizioni in materia di IVA previste a livello europeo.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, illustra una nuova proposta di parere favorevole in cui, alla lettera *h*), viene eliminato il riferimento a quanto previsto dalla normativa europea in materia di IVA, ritenendo che può essere considerato ultroneo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

C. 3634 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata D'Arrando, ha svolto la relazione e si sono svolti alcuni interventi.

Dario BOND (FI) mette in risalto forti criticità per quanto concerne il contenuto dell'articolo 16 del provvedimento in esame, suscettibile di mettere in forte difficoltà alcuni settori della sanità privata. Prevedendo un meccanismo che introduce forme spinte di concorrenza anche per quanto riguarda le procedure di accreditamento, si pongono, a suo avviso, problemi in relazione alla programmazione di lungo periodo, in particolare per quanto concerne la grande diagnostica e le strutture per interventi chirurgici. Sottolinea che, in ragione dei forti investimenti richiesti per tali settori, gli operatori sanitari privati devono poter contare su un quadro stabile in un arco temporale determinato.

Evidenzia che in tal modo ci si assume una grande responsabilità, in presenza di una giurisprudenza non sempre chiara, e si invia un segnale negativo a un comparto importante.

Ribadisce che un approccio basato su una proficua integrazione tra pubblico e privato rappresenta un valore per la qualità della vita di tutti cittadini.

Roberto NOVELLI (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Bond, segnala che occorre assicurare certezze a coloro che investono sulla base di una programmazione di lungo periodo. Invita a scongiurare il rischio di depotenziare le strutture sanitarie private, che offrono un importante servizio per molti cittadini.

Roberto BAGNASCO (FI) ribadisce la posizione del gruppo Forza Italia a tutela delle imprese sanitarie che possono trovarsi in difficoltà nel programmare i loro investimenti. Nel ribadire il ruolo fondamentale della sanità pubblica, ricorda l'importanza del supporto che può fornire quella privata, in particolare nel contesto attuale in cui, a causa dell'emergenza sanitaria, occorre assicurare la possibilità di smaltire l'arretrato.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere, favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Propone, quindi, una breve sospensione della seduta, per valutare la possibilità di inserire nel parere un riferimento a quanto emerso nella discussione appena svolta.

Rossana BOLDI, *presidente*, accogliendo la richiesta della relatrice, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.05.

Rossana BOLDI, *presidente*, essendo ancora in corso un approfondimento sulle problematiche evidenziate dagli interventi svolti dai colleghi del gruppo Forza Italia, fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'espressione del parere sul provvedimento in oggetto dopo la seduta delle Commissioni riunite II e XII, prevista alle 15.15. Propone, quindi, di procedere nel frattempo ad esaminare l'ulteriore provvedimento all'ordine del giorno sul quale la Commissione è competente in sede consultiva.

La Commissione acconsente.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

Nuovo testo C. 2933 Bruno.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C. 2933, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti per un loro reingresso nella società civile, attraverso percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

Ricorda, altresì, che in Italia il teatro in carcere è una realtà ampiamente diffusa sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile. In base ai dati tratti dal sito *internet* del Ministero della giustizia, che si riferiscono alla situazione antecedente la diffusione della pandemia di Covid-19 (dicembre 2019), erano 321 le attività teatrali intraprese all'interno dei centonovanta istituti penitenziari, mentre i detenuti che vi aderivano erano complessivamente 5.021.

Fa presente che la proposta di legge in esame è composta da tre articoli. L'articolo 1, commi 1 e 2, reca le finalità della proposta di legge e individua lo strumento per realizzarle nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio. Tale collaborazione dovrebbe tendere, in particolare, all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale. Il comma 3 specifica le diverse tipologie di attività che devono essere promosse. Al comma 4 si prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività.

I successivi commi da 5 a 7 indicano i compiti del predetto Tavolo tecnico mentre il comma 8 disciplina i compiti che devono svolgere imprese sociali, enti e associazioni, in collaborazione con il Tavolo tecnico.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è dedicato al finanziamento di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 16.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

C. 3634 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che, nella seduta svoltasi prima della sospensione dei lavori della Commissione, la relatrice, deputata D'Arrando, ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni, a seguito della quale si è svolto un dibattito dal quale sono emerse, in particolare, talune sollecitazioni da parte di alcuni deputati del gruppo Forza Italia.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, illustra una nuova proposta di parere favorevole, nella quale è inserita una ulteriore osservazione, di cui alla lettera e), finalizzata ad accogliere i rilievi proposti dal gruppo Forza Italia, volti a tutelare adeguatamente i soggetti privati accreditati, in particolare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

ALLEGATO 1

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022 recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali » (C. 3653 Governo);

rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci;

rilevato che l'articolo 36, comma 2, con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri;

segnalato che l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di fornire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità;

rilevato, altresì, che l'articolo 39 dispone l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli;

segnalato, inoltre, che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina sull'IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 23, potenziare gli investimenti sulla ricerca pubblica attraverso l'incremento del fondo ad essa dedicato;

b) con riferimento all'articolo 23, comma 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca sui farmaci, prevedere l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche alla realizzazione di ricerche e di sperimentazioni cliniche prioritariamente sui farmaci orfani e salvavita;

c) introdurre misure finalizzate a consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo così termine alla reiterazione dei contratti precari, che si protrae da anni per il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS, anche in violazione di quanto stabilito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999;

d) destinare prioritariamente il credito d'imposta previsto dalla disposizione di cui all'articolo 23 ai costi sostenuti per il personale della ricerca, assunto a tempo indeterminato, che partecipa al progetto di ricerca;

e) con riferimento all'articolo 38, nell'ottica di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie, consentire la presentazione della domanda relativa all'assegno unico anche attraverso il datore di lavoro, su richiesta

del dipendente, e di posticipare almeno al mese di settembre i termini per la domanda relativa all'anno 2022, al fine di percepire le mensilità arretrate;

f) nell'ambito dell'articolo 39, prevedere lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia con quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il *budget* di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi;

g) con riferimento all'articolo 39, recante misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, chiarire i meccanismi di ripartizione delle risorse tra i Comuni, garantendone l'equità;

h) pur nel riconoscimento che le disposizioni dell'articolo 18 rispondono coerentemente alle indicazioni dell'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA) e a una ricca giurisprudenza comunitaria in materia, tenere comunque conto della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, evitando di introdurre misure di eccessivo favore per il settore sanitario privato non convenzionato;

i) produrre un chiarimento interpretativo che affronti la diversa incidenza della pensione di invalidità civile assistenziale rispetto alla pensione di invalidità civile di tipo previdenziale ai fini del computo del reddito di cittadinanza;

j) introdurre una disposizione tesa a prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, che hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno;

k) prevedere, nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 e per far fronte all'attuale carenza di personale sanitario aggravatosi dall'epidemia di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

l) prevedere, visto il ruolo fondamentale che hanno avuto durante la pandemia nelle regioni e nelle province autonome, in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale nei territori in cui vi siano ambiti scoperti, l'aumento fino a 1.000 assistiti per coloro che siano inseriti nel ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) con incarico a sole 24 ore settimanali;

m) introdurre misure volte a fronteggiare il rischio, nel prossimo futuro, di situazioni di indisponibilità di farmaci, specialmente essenziali e salvavita, derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei medicinali a livello mondiale legate alla crisi pandemica, energetica e inflattiva, ivi incluso un intervento volto a prevedere che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardino le singole confezioni di medicinali, e non l'intera autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), e siano da effettuare in un termine ridotto a due mesi, rispetto a quello di quattro mesi, prima dell'interruzione.

ALLEGATO 2

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022 recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali » (C. 3653 Governo);

rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci;

rilevato che l'articolo 36, comma 2, con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri;

segnalato che l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di fornire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità;

rilevato, altresì, che l'articolo 39 dispone l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli;

segnalato, inoltre, che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina sull'IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 23, potenziare gli investimenti sulla ricerca pubblica attraverso l'incremento del fondo ad essa dedicato;

b) con riferimento all'articolo 23, comma 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca sui farmaci, prevedere l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche alla realizzazione di ricerche e di sperimentazioni cliniche prioritariamente sui farmaci orfani e salvavita;

c) introdurre misure finalizzate a consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo così termine alla reiterazione dei contratti precari, che si protrae da anni per il personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), anche in violazione di quanto stabilito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999;

d) destinare prioritariamente il credito d'imposta previsto dalla disposizione di cui all'articolo 23 ai costi sostenuti per il personale della ricerca, assunto a tempo indeterminato, che partecipa al progetto di ricerca;

e) con riferimento all'articolo 38, nell'ottica di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie, consentire la presentazione della

domanda relativa all'assegno unico anche attraverso il datore di lavoro, su richiesta del dipendente, e di posticipare almeno al mese di settembre i termini per la domanda relativa all'anno 2022, al fine di percepire le mensilità arretrate;

f) nell'ambito dell'articolo 39, prevedere lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia con quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il *budget* di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi;

g) con riferimento all'articolo 39, recante misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, chiarire i meccanismi di ripartizione delle risorse tra i Comuni, garantendone l'equità;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, considerare, in funzione della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, gli effetti in termini di vantaggio di competitività per il settore sanitario privato non convenzionato rispetto al servizio pubblico;

i) produrre un chiarimento interpretativo che affronti la diversa incidenza della pensione di invalidità civile assistenziale rispetto alla pensione di invalidità civile di tipo previdenziale ai fini del computo del reddito di cittadinanza;

j) introdurre una disposizione tesa a prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, che hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno;

k) prevedere, nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 e per far fronte all'attuale carenza di personale sanitario aggravatosi dall'epidemia di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

l) prevedere, visto il ruolo fondamentale che hanno avuto durante la pandemia nelle regioni e nelle province autonome, in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale nei territori in cui vi siano ambiti scoperti, l'aumento fino a 1.000 assistiti per coloro che siano inseriti nel ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) con incarico a sole 24 ore settimanali;

m) introdurre misure volte a fronteggiare il rischio, nel prossimo futuro, di situazioni di indisponibilità di farmaci, specialmente essenziali e salvavita, derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei medicinali a livello mondiale legate alla crisi pandemica, energetica e inflattiva, ivi incluso un intervento volto a prevedere che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardino le singole confezioni di medicinali, e non l'intera autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), e siano da effettuare in un termine ridotto a due mesi, rispetto a quello di quattro mesi, prima dell'interruzione.

ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » (C. 3634 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 16:

rendere uniformi sull'intero territorio nazionale, anche attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, al fine di evitare difformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, rafforzare e garantire il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, attraverso la predisposizione, da parte di tutte le regioni, di un piano di controlli con procedure certe che garantiscano la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi, e con un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

prevedere l'adozione di indici di misurazione degli esiti di cura nell'ambito del monitoraggio e della valutazione degli erogatori pubblici e privati convenzionati;

definire i criteri, in modo uniforme a livello nazionale, per la rilevazione dei dati

necessari alla stima del fabbisogno territoriale;

b) con riferimento all'articolo 21:

rispetto alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei direttori amministrativi e sanitari, prevedere procedure di selezione trasparenti e basate su criteri di valutazione oggettivi e verificabili, attraverso la costituzione di graduatorie;

estendere le procedure per accedere all'elenco nazionale dei direttori generali ad ulteriori soggetti, individuando requisiti di accesso comunque idonei a comprovare l'esperienza professionale maturata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'acquisizione di titoli idonei a tale ruolo;

estendere le procedure previste per gli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera anche alle unità operative complesse a direzione universitaria;

c) estendere le disposizioni sulla trasparenza, già previste per la dirigenza pubblica, alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, nonché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate o in regime di convenzionamento;

d) introdurre una disposizione volta a rendere trasparente la remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, inclusi gli incrementi riconosciuti, di recente, per le prestazioni rese dalle strutture private ai pazienti affetti da Covid-19.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 Bruno.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari » (C. 2933 Bruno);

rilevato che il testo reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti per un loro reingresso nella società civile

attraverso percorsi formativi e culturali, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale;

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » (C. 3634 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 16:

rendere uniformi sull'intero territorio nazionale, anche attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, al fine di evitare difformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, rafforzare e garantire il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, attraverso la predisposizione, da parte di tutte le regioni, di un piano di controlli con procedure certe che garantiscano la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi, e con un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

prevedere l'adozione di indici di misurazione degli esiti di cura nell'ambito del monitoraggio e della valutazione degli erogatori pubblici e privati convenzionati;

definire i criteri, in modo uniforme a livello nazionale, per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale;

b) con riferimento all'articolo 21:

rispetto alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei direttori amministrativi e sanitari, prevedere procedure di selezione trasparenti e basate su criteri di valutazione oggettivi e verificabili;

estendere le procedure per accedere all'elenco nazionale dei direttori generali ad ulteriori soggetti, individuando requisiti di accesso comunque idonei a comprovarne l'esperienza professionale maturata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'acquisizione di titoli idonei a tale ruolo;

estendere le procedure previste per gli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera anche alle unità operative complesse a direzione universitaria;

c) estendere le disposizioni sulla trasparenza, già previste per la dirigenza pubblica, alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, nonché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate o in regime di convenzionamento;

d) introdurre una disposizione volta a rendere trasparente la remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, inclusi gli incrementi riconosciuti, di recente, per le prestazioni rese dalle strutture private ai pazienti affetti da Covid-19;

e) assicurare la continuità dei servizi in convenzione, in particolare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire ai soggetti privati accreditati una prospettiva temporale sufficiente ad evitare la precarietà e a consentire un'adeguata programmazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	162
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso la relatrice, onorevole Incerti, ha introdotto la discussione.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri è stata inviata a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice.

Prega, quindi, la relatrice, di illustrare la sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame anche tenuto conto che i profili di competenza della Commissione agricoltura sono limitati.

Più in generale, ricorda il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, composto di 36 articoli raccolti in 9 capi: è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pone come traguardo l'entrata in vigore del provvedimento e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022.

Ricorda altresì, che sul piano dei contenuti il disegno annuale sulla concorrenza è stato indicato nel PNRR come provvedimento essenziale per rivedere in via con-

tinuativa lo stato della legislazione al fine di verificare la presenza di vincoli normativi e amministrativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati e per garantire la tutela dei consumatori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, composto di 36 articoli raccolti in 9 capi: è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pone come traguardo l'entrata in vigore del provvedimento e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022;

il PNRR considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica, nonché una maggiore giustizia sociale;

nel PNRR il Governo ha assunto l'impegno di approvare la legge sulla concorrenza con cadenza annuale, essendo tale legge *«essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico»*;

come rammenta la relazione illustrativa, l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel declinare la finalità della legge annuale per il mercato e la concorrenza, specifica come la stessa sia adottata al fine *«di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori»*;

la relazione illustrativa rammenta altresì che la tutela e la promozione della

concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione europea come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato («AGCM») chiamata ad attuarla;

rilevato che:

il Capo I, composto dal solo articolo 1, richiamando l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

il Capo II (articoli da 2 a 7) del disegno di legge reca disposizioni per la rimozione di barriere all'entrata nei mercati e in materia di regimi concessori, mentre il Capo IV (articoli 13-15) introduce norme relative alle norme in materia di concorrenza, energia e sostenibilità ambientale;

rilevato altresì che:

il Capo VII (articoli 27-31) reca norme finalizzate alla rimozione degli oneri per le imprese e a garantire parità di trattamento tra gli operatori;

in particolare, l'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante elimina-

zione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari;

l'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati;

l'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre l'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 166

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Seguito esame e conclusione*) 171

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 172

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC 171

ALLEGATO 2 (*Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea*) 175

ALLEGATO 3 (*Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame, in terza lettura, del disegno di legge di delegazione europea 2021.

Preannuncia che si limiterà a illustrare le sole modifiche apportate al testo nel corso dell'esame Senato, sulle quali è possibile teoricamente incidere, rinviando al dossier predisposto dagli uffici la disamina dell'intero articolato del provvedimento.

In via preliminare, segnala che il disegno di legge, che si compone di ventuno articoli oltre al consueto allegato, consente ora di dare attuazione a quattordici direttive europee, di cui quattro con criteri specifici di delega, cui si aggiungono ventidue regolamenti e una raccomandazione europea.

Tra le modifiche apportate dal Senato segnala anzitutto quelle relative all'articolo 4, recante i criteri specifici per l'attuazione della direttiva n. 2161 del 2019, che modifica quattro precedenti direttive, ai fini di una migliore applicazione e della modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. In tale ambito, presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato all'unanimità, dunque anche con il concorso dell'opposizione, un emendamento volto a evitare il cosiddetto *gold plating*. È stata infatti soppressa quella parte della lettera e) che prevedeva l'estensione della disciplina sanzionatoria anche ad aspetti ulteriori, non richiesti dal regolamento europeo, sulla tutela dei consumatori.

Con riferimento all'articolo 5, che detta i criteri specifici di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1503 del 2020, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, è stato eliminato il riferimento alla direttiva europea n. 1504 del 2020, che modifica la direttiva europea n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, poiché essa ha già trovato attuazione in altra sede. La citata direttiva, come specificherò oltre, è rimasta tuttavia al punto 6 dell'Allegato A.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e all'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016. L'articolo detta anche criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Con due modifiche approvate dal Senato al comma 3 dell'articolo sono stati meglio specificati i criteri di delega relativi ai piani che devono essere predisposti dagli enti creditizi in caso di variazione del *benchmark*, ovvero gli indici di riferimento da questi utilizzati.

L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regola-

mento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, che detta altresì i relativi criteri specifici di delega, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per includervi, al comma 2, lettera b), il riferimento alle attività con metodo biologico, e alla lettera d) quello ai laboratori nazionali di riferimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1727 del 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e detta i relativi criteri di delega; nel corso dell'esame è stata modificata la decorrenza della copertura degli oneri facendo riferimento all'anno in corso.

Segnala poi che al Senato, con un emendamento della relatrice, è stato inserito un nuovo articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. Ricorda che tale Regolamento, destinato ad applicarsi a partire dal 7 giugno 2022, stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di *hosting* per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici *online*. Tali norme riguardano obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti. Il Regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri. Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato

come contenuto terroristico e i reati di terrorismo sono definiti nella direttiva (UE) 2017/541.

Il nuovo articolo prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234, una serie di principi e criteri direttivi specifici, volti a: a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124; b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime; d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784; e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784.

Infine, il Governo è delegato ad apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784,

con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

L'articolo 17 (*ex* articolo 16 del testo approvato in prima lettura dalla Camera) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo ai medicinali veterinari, e detta i relativi criteri di delega: tra questi ultimi, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, con un emendamento approvato all'unanimità, un criterio direttivo (lettera *d*) del comma 2) volto a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico. Inoltre, sono stati inseriti nel testo due ulteriori criteri direttivi: il primo, di cui alla lettera *g*) del medesimo comma 2, volto a prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale; il secondo criterio, di cui alla successiva lettera *h*), è volto a prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootecnica, o cedute.

L'articolo 18 (*ex* articolo 17) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega. Il comma 3 dell'articolo prevedeva

la clausola d'invarianza finanziaria; con un emendamento approvato dal Senato ne è stata tuttavia disposta la soppressione.

L'articolo 19 (*ex* articolo 18) delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. Segnala che a questi è stato aggiunto al Senato un criterio (lettera h) del comma 2) volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti. Inoltre, con delle modifiche alle successive lettere i) ed l) del medesimo comma, è stata prevista l'estensione della ridefinizione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione e della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione. Infine, con una ulteriore modifica è stato introdotto un criterio di delega (lettera m) volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.

Da ultimo, segnala che al Senato è stato soppresso l'ultimo articolo del testo approvato in prima lettura dalla Camera (*ex* articolo 20), relativo all'attuazione della direttiva n. 1151 del 2020 sull'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in quanto tale attuazione è stata di fatto già prevista attraverso il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, al fine di rispettare il termine di recepimento della direttiva, fissato al 31 dicembre 2021, ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione. La medesima direttiva n. 1151 del 2020 è stata quindi espunta dall'allegato A del disegno di legge, ove invece sono state inserite altre cinque direttive, ovvero: la direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per l'attuazione della quale è stato approvato dal Senato anche un nuovo articolo 21 recante criteri specifici di delega (*cf. oltre*); la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realiz-

zazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli; infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Circa il nuovo articolo 21, introdotto dal Senato, rammenta che la citata direttiva n. 2184 del 2020, concernente la qualità delle acque per uso umano, mira a introdurre norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia». Introduce altresì i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture. Inoltre intende migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano e introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell'acqua. La direttiva è in vigore dal 12 gennaio 2021 e dovrà essere recepita entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).

L'articolo in oggetto dispone quindi che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici, volti a: a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. A tal fine il Governo dovrà prevedere l'istituzione di un'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea), ossia un sistema centralizzato contenente i dati sanitari ambientali che servirà ad acquisire informazioni sul controllo dell'attuazione delle nuove norme e garantire un idoneo accesso al pubblico, nonché la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche; b) regolamentare i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso di reagenti

chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l'acqua potabile, nonché per l'impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; c) inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi); conferire all'Istituto superiore di Sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA), incaricato: dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Inoltre, si prevede l'adozione di una disciplina relativa all'accesso all'acqua che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari, nonché la revisione del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184.

Da ultimo, segnala che in ordine al recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 di cui al n. 4 dell'Allegato A – che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – è già intervenuto l'articolo 28 della legge europea 2019-2020 (L. n. 238 del 2021). Fa altresì presente che il recepimento degli articoli 1 e 3 della medesima direttiva (UE) 2019/2177 è stato da ultimo previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ora all'esame del

Senato. Sul punto sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine al perdurare dell'esigenza di ulteriori atti normativi di recepimento della direttiva.

Analoghi chiarimenti risulterebbero opportuni in ordine al già citato punto 6 dell'Allegato A, relativo alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per il recepimento della quale, come sopra ricordato, è già intervenuto l'articolo 27 della medesima legge europea 2019-2020.

In conclusione, preso atto delle limitate modifiche apportate dal Senato, auspico una rapida e proficua conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva relazione, ricorda che l'esame del provvedimento al Senato ha richiesto un percorso laborioso, anche a causa del contestuale esame presso il medesimo ramo del Parlamento del disegno di legge annuale per la concorrenza, contenente norme vertenti su materie simili. In ogni caso, osserva, il passaggio al Senato ha consentito di semplificare molte questioni aperte, pervenendo a un testo largamente condiviso.

Esprime quindi l'auspicio di una veloce approvazione definitiva del provvedimento, attesa l'esigenza di pianificare l'attuazione delle deleghe in esso contenute, che consentirà di ridurre il numero di procedure di infrazione aperte. Ricorda in proposito che il prossimo 15 luglio è prevista la chiusura di alcune procedure di infrazione pendenti, contando le quali si perverrebbe a un numero residuo di procedure ancora aperte pari a 84. L'ulteriore riduzione raggiungibile grazie all'attuazione delle deleghe previste nel provvedimento in esame consentirebbe di ricondurre il numero di procedure aperte a un livello in linea con la media europea. La chiusura di ulteriori procedure di infrazione potrà inoltre derivare dall'approvazione di alcune misure contenute in veicoli normativi già all'esame del Parlamento, mentre sono già in via di risoluzione alcune tra le procedure più onerose. L'obiettivo è quello di pervenire

all'apertura della sessione di bilancio con un risultato positivo sul fronte della riduzione del contenzioso europeo.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola

La seduta comincia alle 14.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla X Commissione, del disegno di legge C. 3634 Governo, approvato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».

Ricorda che, nella seduta svoltasi ieri, il relatore De Luca ha illustrato i contenuti del provvedimento, senza che vi siano stati interventi.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, ricorda che nella riunione dei Presidenti della COSAC del 14 gennaio 2022 è stata approvata la proposta della Presidenza francese di costituire due gruppi di lavoro riguardanti il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e i valori al centro del senso di appartenenza all'UE.

Invita quindi le deputate Francesca Galizia e Marina Berlinghieri, che hanno seguito l'attività dei due gruppi in rappresentanza della Commissione, ad illustrare le relazioni da loro predisposte sull'attività svolta e sulle conclusioni adottate nella riunione del 14 giugno scorso.

Francesca GALIZIA (M5S) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea *(vedi allegato 2)*

Marina BERLINGHIERI (PD) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione *(vedi allegato 3)*

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, (C. 3634 Governo, approvato dal Senato);

tenuto conto che il provvedimento, composto di 36 articoli rispetto ai 32 del disegno di legge presentato dal Governo, è collegato alla manovra di bilancio 2022-2024 e incluso tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

rilevato, in particolare, che il disegno di legge trae origine nella componente 2 del PNRR, concernente « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo » della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6) e che la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il Piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato;

considerati, per i profili di competenza:

gli articoli da 2 a 4, che intervengono in materia di concessioni di beni pubblici, sia a fini di ricognitori, che a fini di revisione della regolamentazione delle concessioni demaniali, onde risolvere il contenzioso in essere in sede europea e supe-

rare i profili di contrasto tra la disciplina interna e il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);

l'articolo 5, in materia portuale, mirante a disciplinare il regime concessorio delle funzioni di gestione del traffico e dei terminali secondo i principi di trasparenza, imparzialità e proporzione, che garantiscano condizioni di concorrenza effettiva;

l'articolo 6, riguardante la disciplina delle concessioni di reti di distribuzione del gas naturale di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare;

l'articolo 7, che modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica di proprietà degli enti territoriali, prevedendo procedure di assegnazione competitive e tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e di recupero della capacità di invaso;

l'articolo 8 che delega il Governo al riordino dei servizi pubblici locali, nel rispetto della normativa europea e con adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica;

l'articolo 9, che disciplina l'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL), assicurando un sistema di monitoraggio dei bandi di gara e delle relative aggiudicazioni;

l'articolo 10, che delega il Governo a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente – NCC), anche al fine di prevedere l'adozione di innovazioni tecnologiche delle modalità di fruizione, la riduzione degli adempimenti amministrativi e la promozione della concorrenza;

l'articolo 13, che prevede l'obbligo per i concessionari autostradali di prevedere procedure competitive per l'installazione di colonnine di ricarica;

l'articolo 20, che disciplina la produzione dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, prevedendo il relativo utilizzo prioritario rispetto agli equivalenti commerciali, nonché la destinazione prioritaria al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, stabilendo criteri per la stipula di convenzioni tra le regioni e le aziende produttrici, inclusa l'adozione di buone pratiche di fabbricazione e di procedure di controllo europee;

l'articolo 26, che modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sullo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della concorrenza e della qualità del servizio;

l'articolo 27, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private, al fine di procedere alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto europeo relativi all'accesso alle attività di servizi;

l'articolo 30, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea e adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci;

l'articolo 31, che estende anche alle imprese di assicurazione con sede legale in

altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie), la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private;

l'articolo 32, che modifica la disciplina sulla valutazione e controllo, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle operazioni di concentrazione, con riferimento alle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, al fine di adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea del Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE);

l'articolo 33, che modifica la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati;

l'articolo 34, che introduce la disciplina della transazione (cosiddetto *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante;

l'articolo 35, che estende i poteri d'indagine dell'AGCM, riconoscendole, anche al di fuori di procedimenti istruttori, la facoltà di richiedere informazioni utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione;

tenuto conto dell'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge al fine di consentire al Governo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, attesi entro la fine dell'anno in corso, onde con-

sentire il rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti nel PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, relativo al trasporto pubblico locale, si valuti l'opportunità di condizionare le riduzioni delle risorse del Fondo per il concorso finanziario dello Stato da trasferire alle regioni, di cui al comma 1, e l'esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 4, all'affidamento del servizio secondo modalità conformi al regolamento (CE) 1370/2007, in luogo dell'esclusivo affidamento mediante procedure a evidenza pubblica;

b) con riferimento all'articolo 26, che modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali, si valuti l'opportunità di prevedere che il riesame periodico da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale tenga altresì conto delle situazioni particolari che riguardano isole minori e zone rurali e montane;

c) all'articolo 30, comma 1, lettera *h)*, che autorizza il Governo a definire il sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020, si valuti l'opportunità di meglio specificare i relativi principi e i criteri direttivi;

d) con riferimento all'articolo 35, si valuti l'opportunità di richiamare il Regolamento 139/2004/CE « Regolamento comunitario sulle concentrazioni » e il Regolamento di esecuzione della Commissione (Reg. n. 802/2004/CE), la cui base giuridica poggia sull'articolo 103 TFUE e sull'articolo 308 TFUE; al capoverso articolo 16-*bis*, comma 1, della lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 35, si consideri che il divieto di operazioni di concentrazione è sancito nella legge n. 287 del 1990 dall'articolo 5 e non dagli articoli 2 e 3, i quali riguardano rispettivamente, il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante;

e) si valuti altresì l'opportunità di inserire una norma volta a sopprimere dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le parole « e di mediazione creditizia », eliminando, così, dal novero dei servizi esclusi dall'applicazione della « Direttiva Servizi » quelli di mediazione creditizia, anche in ragione della coerenza sistematica dell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, (Legge europea 2019-2020) con cui è stata sancita la possibilità per i mediatori creditizi di poter operare « in modo transfrontaliero » ovvero in un diverso Paese europeo rispetto a quello di origine, estendendo, in tal modo, anche ai collaboratori di mediazione creditizia quanto previsto dalla citata Direttiva Servizi, e dal relativo decreto legislativo di attuazione, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

ALLEGATO 2

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.**COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA**

La Presidenza Francese, nell'ambito dei lavori della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), ha istituito un gruppo di lavoro presieduto da Jean François Rapin, Presidente della Commissione affari europei del Senato Francese, con l'obiettivo di approfondire le modalità con le quali: a) i Parlamenti nazionali (PN) svolgono la funzione di controllo dell'attività dei rispettivi Governi nelle sedi europee e delle Istituzioni europee; b) rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE; c) far evolvere la cooperazione interparlamentare al livello europeo.

Ricordo che la Presidenza francese – nella lettera di invito alla riunione dei Presidenti COSAC del 13 e 14 gennaio 2022 – aveva annunciato l'intenzione di avviare un dibattito volto a rinnovare i metodi di lavoro della COSAC, in particolare formando dei gruppi di lavoro dedicati a promuovere un più approfondito dibattito tra le delegazioni nel contesto di un quadro geopolitico caratterizzato da una molteplicità di sfide, sia interne all'UE sia esterne all'UE.

Ricordo altresì che il regolamento della COSAC, all'articolo 2.6, consente l'istituzione di un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concernente le attività dell'Unione europea.

Il gruppo ha avviato i suoi lavori nella riunione dell'8 febbraio 2022, in cui è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare nel processo legislativo europeo, considerato anche il crescente utilizzo da parte delle istituzioni europee dello strumento del regolamento, rispetto a quello della direttiva (che consente ai Parlamenti nazionali di esercitare una potestà legislativa nella fase di attuazione), l'aumentato

ricorso agli atti delegati a favore del potere normativo diretto della Commissione europea e la scarsa trasparenza della procedura del trilog, nella quale si svolgono discussioni tra Parlamento europeo (PE), Consiglio e Commissione europea ai fini del raggiungimento di un accordo nell'ambito del procedimento legislativo.

Il gruppo di lavoro ha svolto una serie di attività nel corso di tutto il semestre di Presidenza francese.

In primo luogo, è stato svolto un articolato ciclo di audizioni di esperti, che sono stati segnalati dai componenti il gruppo. In particolare, sono state dedicate alle audizioni le riunioni del 24 febbraio, del 9 marzo, del 30 marzo e del 27 aprile. Segnalo, tra le audizioni svolte su mia indicazione, quelle dei Professori Nicola Lupo, Cristina Fasone e Diane Fromage.

Le audizioni hanno consentito di approfondire una serie di questioni concernenti il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, sulle quali si è basato il dibattito che si svolse nelle altre riunioni del gruppo fino a quella conclusiva del 14 giugno 2022, nella quale è stato adottato con il consenso delle delegazioni di tutti i Parlamenti nazionali un rapporto finale, sotto forma di conclusioni, che contiene le seguenti proposte:

l'introduzione di un potere di proposta da parte dei Parlamenti nazionali, attraverso la cosiddetta « *green card* », ossia il diritto di iniziativa indiretta (da esercitare da ¼ dei Parlamenti nazionali o dai Parlamenti nazionali che rappresentano almeno ¼ della popolazione europea e ¼ degli Stati membri) volto a chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di atto legislativo dell'UE (sulla base del diritto già attribuito al

Parlamento europeo dall'art. 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE);

il miglioramento del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase prelegislativa del procedimento decisionale dell'UE, attraverso lo svolgimento di riunioni interparlamentari ad hoc prima della presentazione da parte della Commissione europea dei principali pacchetti di proposte legislative e l'impegno della Commissione europea ad includere il riferimento ai contributi dei Parlamenti nazionali in tale fase consultiva nelle relazioni che accompagnano le proposte legislative in oggetto;

alcune modifiche al controllo dei Parlamenti nazionali sull'applicazione del principio di sussidiarietà, in particolare abbassando la soglia per il « cartellino giallo » da 1/3 a 1/4 dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, e allungando da otto a dieci settimane il termine per il completamento della verifica di sussidiarietà, nonché la promozione di una cultura comune tra le istituzioni europee e gli Stati membri per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità, ad esempio attraverso strumenti come la griglia elaborata dalla *task force* sulla sussidiarietà nel 2018;

l'approfondimento del controllo dei Parlamenti nazionali sull'attività del Consiglio dell'UE, attraverso una maggiore trasparenza dei documenti relativi ai negoziati nell'ambito del trilatero (con il diritto di accesso ai documenti esercitabile da parte dei Presidenti delle Commissioni competenti per gli affari europei o da ciascun organo parlamentare, a discrezione di ogni Camera);

l'attribuzione del diritto di presentare interrogazioni scritte alle Istituzioni dell'UE, esercitabile singolarmente dal Presidente della Commissione affari europei di ciascun Parlamento nazionale o collettivamente dalla COSAC: in particolare le domande sarebbero indirizzate alla Commissione europea, potendo solo la COSAC collettivamente indirizzare domande scritte al Consiglio;

il rafforzamento del dialogo tra il PE e le Istituzioni dell'UE, attraverso un'accresciuta partecipazione dei Commissari europei, dei membri del Parlamento europeo

o dei Ministri dello Stato che detiene la Presidenza del Consiglio ai lavori dei Parlamenti nazionali o della COSAC, nonché con riferimento al Semestre europeo e all'implementazione dei Piani per la ripresa e la resilienza;

il potenziamento della cooperazione interparlamentare, invitando le future Presidenze a valutare la prosecuzione del lavoro nella COSAC attraverso la costituzione di gruppi.

Una tabella allegata alle conclusioni indica per ogni proposta le modalità per la sua applicazione, specificando se è richiesta una modifica delle disposizioni dei Trattati.

Particolarmente rilevante una modifica, introdotta su mia richiesta, che ha reso più esplicito il percorso metodologico riguardante la considerazione delle proposte del gruppo di lavoro e che prevede la loro adozione da parte della riunione plenaria della COSAC, sotto forma di un contributo indirizzato alle istituzioni europee e da sottoporre a una dichiarazione congiunta da parte della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nazionali (*Conference of the Speakers of the European Union Parliaments*), alla quale spetta sovrintendere e coordinare la cooperazione interparlamentare a livello di UE.

L'attività svolta dal gruppo di lavoro ha portato all'adozione di proposte ambiziose. Nel corso delle varie riunioni svolte ho sempre sottolineato la necessità per i Parlamenti nazionali di giocare un ruolo più attivo nella definizione delle scelte politiche e legislative dell'Unione, controllando ed indirizzando i rispettivi Governi ed avviando un dialogo più sistematico e concreto con la Commissione europea e con il Parlamento europeo.

La COSAC dovrà ora valutare le modalità per dare seguito alle proposte presentate. Nella recente riunione dei Presidenti, tenutasi a Praga l'11 luglio, è stato anticipato che nel report semestrale, che verrà inviato ai Parlamenti, sarà inserita una serie di questioni sulle proposte dei gruppi di lavoro in vista della prossima riunione plenaria di novembre.

ALLEGATO 3

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.**COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUI VALORI AL CENTRO DEL SENSO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE**

Il Gruppo di lavoro sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione in seno alla COSAC ha affrontato una serie di temi che ruotano attorno ad alcuni principi fondanti l'UE, quali lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali.

Il Gruppo, che è stato presieduto da Sabine Thillaye, presidente della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha tenuto la sua prima riunione l'8 febbraio 2022 nella quale si è convenuto di svolgere alcune audizioni.

In particolare, sono state dedicate alle audizioni le riunioni del 25 febbraio, dell'8 marzo, del 12 aprile, del 26 aprile e del 24 maggio. Segnalo, tra le audizioni svolte su mia indicazione, quella del Professor Francesco Bestagno.

Segnalo inoltre che il 1° giugno scorso si è svolta una riunione con il Presidente Koen Lenaerts e alcuni componenti della Corte di giustizia, nella quale si sono dibattuti i temi del primato del diritto dell'Unione europea e della considerazione del concetto di Stato di diritto nella giurisprudenza. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Presidente ha, tra l'altro, sottolineato che non bisogna confondere il principio del primato del diritto dell'UE con la supremazia, in quanto il primato implica che in caso di conflitto tra una norma nazionale e una norma europea, che è stata adottata in conformità delle previsioni costituzionali dell'UE (trattati, Carta dei diritti fondamentali), quest'ultima prevale al fine di preservare l'uguaglianza degli Stati membri e dei cittadini europea. Il Presidente ha segnalato, inoltre, l'utilità degli scambi tra la Corte e i Parlamenti nazionali, segnalando di avere svolto già alcuni incontri in tale ambito. Credo che il dialogo tra la Corte e i Parlamenti nazionali configuri un con-

fronto estremamente interessante e innovativo, che andrebbe svolto anche nel nostro Parlamento.

Faccio presente che le audizioni hanno consentito di approfondire una serie di questioni, sulle quali si è basato il dibattito che si è svolto nelle altre riunioni del gruppo fino a quella conclusiva del 14 giugno 2022, nella quale è stato adottato con il consenso delle delegazioni di tutti i Parlamenti nazionali un rapporto finale, sotto forma di conclusioni. In particolare, il rapporto contiene le seguenti proposte:

riprendendo una proposta della Conferenza sul futuro dell'Europa, il gruppo di lavoro ha proposto l'istituzione di un incontro annuale, da tenersi dopo la presentazione della Relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto, che riunisca rappresentanti dei Parlamenti nazionali, delle Istituzioni europee, dei governi, degli enti locali, delle parti sociali e dei cittadini;

tale riunione annuale dovrebbe anche discutere del significato dei concetti di « valori europei » e di « Stato di diritto » e della loro portata rispetto al riferimento che fanno i Trattati all'identità costituzionale degli Stati membri; gli esiti di tale riflessione potrebbero essere utilizzati per integrare la definizione di Stato di diritto contenuta nel Regolamento del dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, ai fini di una revisione di tale regolamento, di un distinto atto di diritto derivato o, ancora, di un accordo interistituzionale;

il gruppo di lavoro si rivolge alle istituzioni europee invitandole a fare un uso attivo degli strumenti di monitoraggio a loro disposizione: in questo senso, il Con-

siglio dovrebbe organizzare audizioni di rappresentanti del governo più regolari, strutturate ed aperte, dando corso alla pubblicazione completa del relativo verbale, anche nell'ambito dei dialoghi sullo Stato di diritto già esistenti; la Commissione, invece, dovrebbe includere sistematicamente nelle sue relazioni annuali raccomandazioni agli Stati;

considerato il lavoro che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sta facendo nell'analisi degli standard dello Stato di diritto, una delle proposte riguarda l'istituzione di un organo indipendente a livello di UE, che possa fornire esperienza ed assistenza agli Stati membri;

il gruppo di lavoro suggerisce che le future presidenze della COSAC, nell'ambito della loro autonomia, dovrebbero valutare se trattare il tema del rispetto delle regole dello Stato di diritto e dei valori europei nell'ambito di una videoconferenza nella quale si proceda all'audizione del Commissario europeo competente o di un'altra personalità europea, oppure nel contesto della riunione dei Presidenti o della sessione plenaria della COSAC stessa;

il gruppo di lavoro propone, poi, la designazione, da parte di ciascun Parlamento nazionale, di un membro delle rispettive commissioni per gli affari europei (due nel caso di parlamenti unicamerale) per seguire le questioni relative allo stato di diritto durante tutto l'anno; questi parlamentari andrebbero a formare un gruppo di lavoro, che potrebbe incontrarsi una volta all'anno in videoconferenza e che potrebbe adottare raccomandazioni alla CO-

SAC stessa per consenso, anticipando in tal modo la riunione annuale sullo Stato di diritto sopra menzionata.

L'attività svolta dal gruppo di lavoro ha consentito di approfondire la riflessione sui temi dei valori e dello Stato di diritto e costituisce un prezioso contributo al dibattito in corso.

Segnalo che, su mia richiesta, è stato precisato il percorso procedurale in base al quale dare seguito alle proposte del Gruppo e che prevede la loro adozione da parte della plenaria della COSAC e il loro inoltro alle istituzioni dell'UE e alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nazionali (*Conference of the Speakers of the European Union Parliaments*), affinché adottati le necessarie misure per il rafforzamento della cooperazione interparlamentare.

Dal documento emerge un condivisibile intento di rafforzare e valorizzare i momenti di scambio sulle tematiche riguardanti lo Stato di diritto. Sotto questo profilo, reputo opportuno che si privilegi la dimensione dei Parlamenti nazionali il cui ruolo è cruciale nell'esame delle relazioni, anche in coordinamento con i *fora* di dialogo interparlamentare già esistenti. Si tratta di una sinergia che potrebbe essere già attivata in occasione della prossima riunione interparlamentare che si svolgerà nel corso del semestre di Presidenza ceco. Segnalo inoltre che nel corso dell'ultima riunione dei Presidenti si è dibattuto del tema dei media e della democrazia, in coerenza con quanto prospettato in una delle proposte relativamente alla trattazione delle tematiche dei valori e dello Stato di diritto nell'ambito della COSAC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), professor Giulio Salerno, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 179

AUDIZIONI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), professor Giulio Salerno, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giulio SALERNO, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle*

autonomie « Massimo Severo Giannini » del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Roberta FERRERO (L-SP-PSD'AZ) e Cristian INVERNIZZI, *presidente*.

Giulio SALERNO, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Salerno, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	180
Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione del professor Aldo Mola	180
COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.37 alle 14.09.

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente f.f. CORRADO – indi del presidente f.f. Marco PELLEGRINI e della presidente f.f. ASCARI.

La seduta comincia alle 14.27.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE f.f. CORRADO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del professor Aldo Mola.

Il PRESIDENTE f.f. CORRADO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) introduce l'audizione del professor Aldo Mola, collegato in videoconferenza.

Il professor MOLA svolge una relazione sulla storia della Massoneria italiana e sul suo radicamento nella classe dirigente dal Risorgimento agli anni Novanta.

La deputata ASCARI (M5S) interviene per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti.

Il professor MOLA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE f.f. ASCARI (M5S) ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.36.

COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Coordinatore: LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV).

Il Comitato si è riunito dalle 16.08 alle 16.52.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio, presidente Roberto Chieppa, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti	181
---	-----

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio, presidente Roberto Chieppa, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti.

Il Comitato procede all'audizione del Segretario Generale alla Presidenza del Con-

siglio, presidente Roberto CHIEPPA, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il presidente CHIEPPA, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni della Presidente	182
Comunicazioni della Presidente	182
Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione della dottoressa Christine Von Borries, Sostituto procuratore presso la Procura di Firenze	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI.

Comunicazioni della Presidente.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene la dottoressa Christine Von Borries, Sostituto procuratore presso la Procura di Firenze.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni della Presidente.

La PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza ha testé stabilito che, ad esito dei tavoli di lavoro in corso di svolgimento ed aperti a tutti i Commissari, sarà definita prima della pausa estiva

una bozza più definita del Documento conclusivo.

Sarà quindi stabilito nel mese di settembre un calendario per l'esame di tale Documento da svolgere alla ripresa dei lavori.

Informa, inoltre, che potrà tenersi una conferenza per la presentazione di tale Documento conclusivo che potrà svolgersi successivamente alla definizione dei lavori sul Documento medesimo.

La Commissione conviene.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Ricorda all'audita che tale forma di pubblicità potrà essere adottata per il prosieguo dei lavori, fatta salva la possi-

bilità per l'audita stessa di rappresentare in ogni momento dell'audizione eventuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

La dottoressa Christine VON BORRIES, atteso che gli argomenti oggetto dell'audizione afferiscono ad indagini in corso, chiede dunque che si proceda nelle forme della segretezza.

**Audizione della dottoressa Christine Von Borries,
Sostituto procuratore presso la Procura di Firenze.**

*(I lavori procedono in seduta segreta
dalle 14.13 alle 14.50)*

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente	184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni della presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che:

l'11 luglio 2022, il colonnello Antro ha trasmesso un compendio di documenta-

zione, riservato, relativa a una comunità per minori oggetto di approfondimenti;

il 12 luglio 2022 l'onorevole Ascari ha inviato una segnalazione, riservata, relativa al caso di una ragazza, ora maggiorenne, allontanata dalla madre;

in data odierna il colonnello Antro ha inviato alcuni approfondimenti riservati, su una vicenda di allontanamento di minori dalla famiglia, verificatosi nella provincia di Messina.

Espone, quindi, il programma dei lavori delle prossime settimane, che comprende lo svolgimento di una missione in Emilia Romagna e un Ufficio di presidenza dedicato a una discussione sullo stato dei lavori, nell'ottica della redazione di un documento finale. La Presidenza raccoglierà a tal fine i contributi dei consulenti della Commissione, sollecitandone, ove necessario, la trasmissione.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Pierluigi Umberto Di Palma, sui recenti disagi per gli utenti del trasporto aereo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	185

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Pierluigi Umberto Di Palma, sui recenti disagi per gli utenti del trasporto aereo. (*Svolgimento e conclusione*).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Pierluigi Umberto Di Palma, cui partecipano anche il Direttore Generale Alessio Quaranta, e il Direttore Centrale Aeroporti e diritti del passeggero, Fabio Marchiandi. Ricorda che una precedente audizione del Presidente Di Palma ha avuto luogo lo scorso 22 dicembre. L'audizione odierna verte specificamente sui disagi arrecati agli

utenti del trasporto aereo dai disservizi e ritardi verificatisi nelle ultime settimane.

Pierluigi Umberto DI PALMA, *Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*, svolge una relazione sul tema in oggetto, seguita da interventi di Alessio QUARANTA, *Direttore Generale*, e Fabio MARCHIANDI, *Direttore Centrale Aeroporti e diritti del passeggero*.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sara MORETTO (IV), Federica ZANELLA (Lega), Patrizia PRESTIPINO (PD), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Pierluigi Umberto DI PALMA, *Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*, Alessio QUARANTA, *Direttore Generale*, e Fabio MARCHIANDI, *Direttore Centrale Aeroporti e diritti del passeggero*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. C. 3662 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	8
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate	9
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	9

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla digitalizzazione del procedimento elettorale ai fini delle attività della Giunta per la verifica dei poteri.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
Audizione di rappresentanti della Scuola superiore della Magistratura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. C. 1915 Meloni (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	18
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	24

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	31
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022. Doc XXV, n. 5.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022. Doc XXVI, n. 5 (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00848 Daga, 7-00853 Pellicani, 7-00858 Federico e 7-00861 Foti recanti Iniziative urgenti per contrastare l'emergenza idrica, di rappresentanti di ANCI e Conferenza delle regioni e delle province autonome	52
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	72
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, sugli esiti della sperimentazione del voto elettronico in occasione del rinnovo dei Comites	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	81
Sulla composizione dei Comitati permanenti	82

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 ^a Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Nuovo testo unificato C. 1357 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa	
---	--

nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	95
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	98
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	99
5-08408 Mazzetti: Riduzione del fabbisogno energetico complessiva anche in termini di Mtep/anno risparmiati determinato dagli interventi edilizi assistiti dal superEcobonus ...	99
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	109

5-08409 Dara: Iniziative per porre rimedio all'attuale crisi idrica con particolare riguardo alla Lombardia	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	111
5-08410 Ruffino: Sulla possibilità di desecretare la proposta di Carta nazionale delle aree idonee, in attesa della sua approvazione	100
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	113
5-08412 Federico: Verifiche conseguenti alla recente inchiesta giornalistica riguardante fuoriuscite di metano dall'impianto Fiume Treste a Cupello (Chieti) e dalla centrale di raccolta gas Eni di Pineto (Teramo)	100
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	114
5-08411 Pellicani: Iniziative per scongiurare ritardi nell'adozione dell'aggiornamento del Piano morfologico della laguna di Venezia	101
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	115

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023)(14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	118
ALLEGATO (Parere approvato)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	128
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	138

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	147

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	148
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	
Disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. C. 2198 De Lorenzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esame C. 1266 Speranza	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	159
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 Bruno (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
AVVERTENZA	154
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	162

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	166
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC	171
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea</i>)	175
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni sull'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione</i>)	177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), professor Giulio Salerno, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	179
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	180
Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione del professor Aldo Mola	180
COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI	180

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Segretario Generale alla	
--	--

Presidenza del Consiglio, presidente Roberto Chieppa, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni della Presidente	182
Comunicazioni della Presidente	182
Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione della dottoressa Christine Von Borries, Sostituto procuratore presso la Procura di Firenze	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	
Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Pierluigi Umberto Di Palma, sui recenti disagi per gli utenti del trasporto aereo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	185

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0192790